

TRADUZIONE ITALIANA
DEL
TRATTATO E DEGLI ACCORDI RELATIVI

PAGINA BIANCA

TRATTATO ISTITUENTE LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

decisi a contribuire, in collaborazione con le altre Nazioni libere e nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, al mantenimento della pace, assicurando in particolare, in stretto collegamento con le organizzazioni aventi lo stesso scopo, la difesa dell'Europa occidentale contro ogni aggressione;

considerando che l'integrazione più completa possibile, nella misura compatibile con le necessità militari, degli elementi umani e materiali che le loro forze di difesa riuniscono in seno ad un'organizzazione europea supranazionale sia il mezzo più appropriato per raggiungere tale scopo con la rapidità e l'efficacia necessarie;

certi che questa integrazione condurrà al più razionale e più economico impiego delle risorse dei loro paesi, in particolare grazie all'istituzione di un bilancio comune e di programmi di armamento comuni;

decisi ad assicurare così lo sviluppo della loro forza militare senza che si porti pregiudizio al progresso sociale;

desiderosi di salvaguardare i valori spirituali e morali che sono il patrimonio comune dei loro popoli e convinti che in seno alla forza comune, costituita senza discriminazione tra gli Stati partecipanti, i patriottismi nazionali, lungi dall'indebolirsi, non potranno che consolidarsi ed armonizzarsi in un quadro più vasto;

cosci di raggiungere in questo modo una tappa nuova ed essenziale sulla via della formazione di un'Europa unita;

hanno deciso di creare una Comunità europea di difesa e hanno designato a questo effetto come plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il Signor KONRAD ADENAUER, *Cancelliere, Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il Signor PAUL VAN ZEELAND, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il Signor ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Signor DE GASPERI, *Ministro degli affari esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO:

il Signor BECH, *Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Signor STIKKER, *Ministro degli affari esteri;*

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPITOLO I. — DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA.

ART. 1.

Col presente Trattato le Alte Parti Contraenti istituiscono fra di loro una Comunità europea di difesa, di carattere supranazionale, comportante istituzioni comuni, Forze armate comuni e un bilancio comune.

ART. 2.

1. — La Comunità ha obiettivi esclusivamente difensivi.

2. — Di conseguenza, essa assicura, alle condizioni previste dal presente Trattato, la sicurezza degli Stati membri contro qualsiasi aggressione, partecipando alla difesa occidentale nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord e realizzando l'integrazione delle forze di difesa degli Stati membri e l'impiego razionale ed economico delle loro risorse.

3. — Ogni aggressione armata, diretta contro uno qualsiasi degli Stati membri in Europa o contro le Forze europee di difesa, sarà considerata come un attacco diretto contro tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri e le Forze europee di difesa porteranno allo Stato o alle Forze così attaccati aiuto ed assistenza con tutti i mezzi, militari ed altri, in loro potere.

ART. 3.

1. — La Comunità impiega i metodi meno onerosi e più efficaci. Essa non ricorre ad interventi che nella misura necessaria all'adempimento della sua missione e rispettando le libertà pubbliche ed i diritti fondamentali degli individui. Essa vigila a che gli interessi propri degli Stati membri siano presi in considerazione in tutta la misura compatibile con i suoi interessi essenziali.

2. — Per permettere alla Comunità di raggiungere i suoi scopi, gli Stati membri mettono a sua disposizione contributi appropriati, fissati secondo le disposizioni degli articoli 87 e 94 seguenti.

ART. 4.

La Comunità persegue la sua azione in collaborazione con le Nazioni libere e con qualsiasi organizzazione che si proponga i suoi stessi scopi.

ART. 5.

La Comunità coopera strettamente coll'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

ART. 6.

Il presente Trattato non comporta alcuna discriminazione fra gli Stati membri.

ART. 7.

La Comunità ha la personalità giuridica.

Nelle relazioni internazionali, la Comunità gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.

In ognuno degli Stati membri, la Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nazionali; in particolare essa può acquistare ed alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

La Comunità è rappresentata dalle sue istituzioni ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni.

ART. 8.

1. — Le istituzioni della Comunità sono:
un Consiglio di Ministri, qui appresso denominato: il Consiglio;
una Assemblea comune, qui appresso denominata: l'Assemblea;
un Commissariato della Comunità, qui appresso denominato: il Commissariato;
una Corte di giustizia, qui appresso denominata: la Corte.

2. — Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 126, l'organizzazione di queste istituzioni, quale è fissato dal presente Trattato, rimarrà in vigore fino alla sua sostituzione con una nuova organizzazione risultante dall'instaurazione della struttura federale o confederale di cui all'articolo 38 seguente.

CAPITOLO II. — DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA.

ART. 9.

Le Forze armate della Comunità, qui appresso denominate « Forze europee di difesa », sono composte da contingenti messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri, per la loro fusione nelle condizioni previste dal presente Trattato.

Nessuno Stato membro recluterà né manterrà forze armate nazionali all'infuori di quelle che sono previste all'articolo 10 seguente.

ART. 10.

1. — Gli Stati membri possono reclutare e mantenere forze armate nazionali destinate ad essere impiegate nei territori non europei riguardo ai quali essi hanno responsabilità di difesa, come pure le unità di stanza nei loro paesi di origine e necessarie al mantenimento di tali forze nonché al loro avvicendamento.

2. — Gli Stati membri possono ugualmente reclutare e mantenere forze armate nazionali per assolvere le missioni internazionali che essi si sono assunti a Berlino, in Austria, o in seguito a decisioni delle Nazioni Unite. Al termine di tali missioni, queste truppe saranno o disciolte o messe a disposizione della Comunità. Possono essere effettuati avvicendamenti, con l'accordo del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, mediante scambio con unità composte di contingenti originari degli Stati membri interessati ed appartenenti alle Forze europee di difesa.

3. — Gli elementi destinati, in ogni Stato membro, ad assicurare la guardia personale del Capo dello Stato rimangono nazionali.

4. — Gli Stati membri possono disporre di Forze navali nazionali, da una parte per la difesa dei territori non europei riguardo ai quali essi hanno le responsabilità di difesa previste al paragrafo 1 del presente articolo e per la protezione delle comunicazioni con e fra questi territori, e, dall'altra parte, per adempiere agli obblighi che derivano loro dalle missioni internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo come pure da accordi conclusi nel quadro del Trattato del Nord Atlantico prima dell'entrata in vigore del presente Trattato.

5. — L'ammontare totale delle Forze armate nazionali di cui ad presente articolo, comprese le unità di mantenimento, non deve essere di un'ampiezza tale da compromettere la partecipazione di ciascuno Stato membro alle Forze europee di difesa, determinata da un accordo fra i governi degli Stati membri. Gli Stati membri hanno la facoltà di procedere a scambi individuali di personale tra i contingenti che essi mettono a disposizione delle Forze europee di difesa e le forze che non ne fanno parte, senza che debba risulterne una diminuzione delle Forze europee di difesa.

ART. 11.

Forze di polizia e di gendarmeria, esclusivamente adibite al mantenimento dell'ordine interno, possono essere reclutate e mantenute in seno agli Stati membri.

Il presente Trattato non modifica il carattere nazionale di queste forze.

L'ammontare e la natura di dette forze esistenti sui territori degli Stati membri devono essere tali da non sorpassare i limiti della loro missione.

ART. 12.

1. — In caso di disordini o di minaccia di disordini nel territorio d'uno Stato membro in Europa, la frazione dei contingenti forniti da questo Stato alle Forze europee di difesa necessaria per far fronte a questa situazione è, a sua richiesta e informato il Consiglio, messa a sua disposizione dal Commissariato.

Le condizioni d'impiego di questi elementi sono determinate dalle norme in vigore sul territorio dello Stato membro richiedente.

2. — In caso di catastrofe o di calamità che richieda un soccorso immediato, gli elementi delle Forze europee di difesa in grado di intervenire utilmente devono prestare il loro concorso qualunque sia la loro origine.

ART. 13.

In caso di una crisi grave che colpisca un territorio non europeo riguardo al quale uno Stato membro ha responsabilità di difesa, la frazione dei contingenti forniti da questo Stato alle Forze europee di difesa necessaria per far fronte alla crisi è, a sua richiesta e coll'accordo del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, messa a sua disposizione dal Commissariato, che deve informarne il Consiglio. I contingenti così distaccati cessano di dipendere dalla Comunità fino al momento in cui essi vengono rimessi a sua disposizione, non appena il loro impiego non è più necessario per far fronte alla crisi.

Le conseguenze militari, economiche e finanziarie del ritiro sopra previsto sono, in ciascun caso, esaminate e regolate dal Commissariato su parere del Consiglio, deliberante a maggioranza di due terzi.

ART. 14.

Nel caso in cui una missione internazionale da compiere fuori del territorio definito all'articolo 120, paragrafo 1, sia affidato a uno Stato membro, la frazione dei contingenti forniti da detto Stato alle Forze europee di difesa necessaria per adempiere a tale missione, è a sua richiesta e coll'accordo del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, messa a sua disposizione dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio che decide a maggioranza di due terzi. I contingenti così distaccati cessano di dipendere dalla Comunità fino al momento in cui vengono rimessi a sua disposizione, non appena il loro impiego non è più necessario per assolvere la missione suindicata.

In tale caso sono applicabili le disposizioni del capoverso 2 dell'articolo 13 precedente.

ART. 15.

1. — Le Forze europee di difesa sono costituite da personale reclutato per coscrizione e da personale di carriera oppure da personale volontario a lunga ferma.

2. — Esse sono integrate secondo le disposizioni organiche degli articoli 68, 69 e 70 seguenti.

Esse portano una divisa comune.

Esse sono organizzate secondo i tipi definiti dal Protocollo militare. Questa organizzazione può essere modificata dal Consiglio deliberante all'unanimità.

3. — I contingenti destinati a formare le Unità sono forniti dagli Stati membri secondo un piano di costituzione stabilito di comune accordo fra i Governi. Questo piano è suscettibile di revisione alle condizioni previste all'articolo 44.

ART. 16.

La difesa interna dei territori degli Stati membri contro gli attacchi di qualsiasi genere aventi scopi militari, provocati od effettuati da un nemico esterno, è assicurata da formazioni omogenee a statuto europeo, specializzate per ogni Stato membro nella missione di difesa del proprio territorio e dipendenti, per il loro impiego, dalle autorità indicate all'articolo 18.

ART. 17.

La protezione civile è assicurata da ognuno degli Stati membri.

ART. 18.

1. — Il Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ha il diritto, sotto riserva del caso previsto al paragrafo 3 del presente articolo, di assicurarsi che le Forze europee di difesa siano organizzate, equipaggiate, istruite e preparate all'impiego in modo soddisfacente.

Non appena siano in grado di essere impiegate, e sotto riserva dello stesso caso, esse sono messe a disposizione del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, il quale esercita nei loro confronti i poteri e le responsabilità che detiene in virtù delle sue attribuzioni, e, in particolare, sottopone alla Comunità le sue esigenze per quel che riguarda l'articolazione e lo schieramento delle Forze; i piani corrispondenti sono eseguiti nelle condizioni previste all'articolo 77 seguente.

Le Forze europee di difesa ricevono direttive tecniche dagli organi appropriati della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, nel quadro della competenza militare di questi ultimi.

2. — In tempo di guerra, il Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico esercita nei confronti delle Forze di cui sopra i pieni poteri e le responsabilità di Comandante Supremo conferitigli dalle sue attribuzioni.

3. — Nel caso di Unità delle Forze europee di difesa destinate alla difesa interna e alla protezione marittima ravvicinata dei territori degli Stati membri, la determinazione delle Autorità da cui esse dipendono per il comando e l'impiego risulta sia dalle convenzioni concluse nel quadro del Trattato del Nord, Atlantico sia dagli accordi conclusi fra l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Comunità.

4. — Se il Trattato del Nord Atlantico cessa di essere in vigore prima del presente Trattato, spetterà agli Stati membri di determinare, di comune accordo, l'autorità alla quale saranno affidati il comando e l'impiego delle Forze europee di difesa.

TITOLO II

DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I. — IL COMMISSARIATO.

ART. 19.

Allo scopo di assolvere i compiti che gli incombono in virtù del presente Trattato e alle condizioni previste dal medesimo, il Commissariato è investito di poteri di azione e di controllo.

ART. 19-bis.

Il Commissariato entra in funzione al momento della nomina dei suoi membri.

ART. 20.

1. — Il Commissariato è composto di nove membri nominati per sei anni e scelti in ragione della loro competenza generale.

Solo cittadini degli Stati membri possono essere membri del Commissariato. Quest'ultimo non può comprendere più di due membri aventi la cittadinanza di un medesimo Stato.

I membri uscenti possono venir nominati di nuovo.

Il numero dei membri del Commissariato può essere ridotto in seguito ad una decisione del Consiglio deliberante all'unanimità.

2. — Nell'adempimento dei loro doveri i membri del Commissariato non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun governo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile col carattere supranazionale delle loro funzioni.

Ogni Stato membro s'impegna a rispettare questo carattere supranazionale e a non cercar di influenzare i membri del Commissariato nell'esecuzione del loro compito.

I membri del Commissariato non possono, per tutta la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale.

Per un periodo di tre anni a partire dalla cessazione delle suddette funzioni, nessun ex membro del Commissariato può esercitare un'attività professionale che la Corte, adita da esso o dal Consiglio, giudicasse, in ragione della connessione con tali funzioni, incompatibile con gli obblighi derivanti da queste ultime. In caso di infrazione a questa disposizione, la Corte può pronunciare la decadenza dal diritto alla pensione dell'interessato.

ART. 21.

1. — I membri del Commissariato sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

2. — I membri nominati per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente Trattato rimangono in funzione per un periodo di tre anni a partire dalla data della loro nomina.

Nel caso in cui, durante questo primo periodo, si verifichi una vacanza per una delle cause previste all'articolo 22 seguente, tale vacanza è coperta nelle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

La stessa procedura si applica per il rinnovo generale reso necessario in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2,

3. — Alla scadenza del periodo iniziale di tre anni, ha luogo un rinnovo generale.

4. — In seguito, il rinnovo parziale dei membri del Commissariato ha luogo per un terzo ogni due anni.

Subito dopo il rinnovo generale previsto al paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio procederà a un sorteggio per designare i membri il cui mandato verrà a scadere rispettivamente alla fine del primo o del secondo periodo di due anni.

5. — Nel caso in cui i membri del Commissariato abbandonino le loro funzioni in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

ART. 22.

All'infuori dei rinnovi regolari, le funzioni dei membri del Commissariato cessano individualmente per decesso o per dimissioni volontarie oppure di ufficio.

L'interessato è sostituito, per la rimanente durata dell'incarico, secondo le norme previste al precedente articolo 21. Non si fa luogo alla sostituzione se la rimanente durata dell'incarico è inferiore a tre mesi.

ART. 23.

Ogni membro del Commissariato, qualora non soddisfi più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o se abbia commesso una grave mancanza, può essere dichiarato dimissionario d'ufficio dalla Corte, a richiesta del Consiglio o del Commissariato.

In tal caso il Consiglio, con decisione presa all'unanimità, può, a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni, e provvedere alla sua sostituzione fino al momento in cui si sia pronunciata la Corte.

ART. 24.

1. — Le deliberazioni del Commissariato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di ripartizione eguale dei voti, quello del Presidente è decisivo. Tuttavia, nessuna deliberazione è acquisita se non ha ottenuto almeno quattro voti.

2. — Il regolamento interno fissa il *quorum*. Esso deve essere almeno di cinque.

3. — Qualora il Consiglio decida, alle condizioni previste all'articolo 20, paragrafo 1, di ridurre il numero dei membri del Commissariato, esso apporta, alle stesse condizioni, gli adattamenti necessari alle cifre stabilite nei due paragrafi precedenti.

ART. 25.

1. — I Governi degli Stati membri nominano di comune accordo il Presidente del Commissariato fra i membri di quest'ultimo.

Il Presidente è designato per quattro anni. Il suo mandato può essere rinnovato. Esso cessa alle stesse condizioni alle quali cessa il mandato dei membri del Commissariato.

2. — Il Presidente è escluso da ogni operazione di sorteggio che potrebbe aver per effetto di abbreviare la durata del suo mandato di Presidente in seguito alla perdita della qualità di membro del Commissariato.

Quando il Presidente viene scelto fra i membri già in funzione del Commissariato, la durata del suo mandato di membro del Commissariato è prorogata fino allo spirare della durata della sua carica di Presidente.

3. — Eccettuato il caso di un rinnovo generale, la designazione vien fatta dopo consultazione dei membri del Commissariato.

ART. 25-bis.

Per la prima volta, il mandato del Presidente scade alla fine di un periodo di tre anni.

ART. 26.

1. — Il Commissariato stabilisce un regolamento generale di organizzazione, che in particolare determina:

a) in base al principio della collegialità, le categorie di decisioni che dovranno venir prese collettivamente dal Commissariato e quelle che potranno essere delegate a membri del Commissariato operanti individualmente nell'ambito delle loro competenze rispettive;

b) una ripartizione dei compiti del Commissariato che tenga conto della necessità di una struttura stabile, pur salvaguardando la possibilità di quegli adattamenti che l'esperienza facesse apparire necessari; questa ripartizione non corrisponderà obbligatoriamente al numero dei membri del Commissariato.

2. — Nel quadro di questo regolamento:

a) il Commissariato determina le attribuzioni rispettive dei suoi membri;

b) il Presidente:

coordina l'esercizio di queste attribuzioni;

assicura l'esecuzione delle deliberazioni;

è incaricato dell'amministrazione dei servizi.

Nei casi e alle condizioni previste all'articolo 123 seguente, il Presidente può essere temporaneamente investito di poteri speciali.

ART. 27.

Per esercitare i suoi poteri, il Commissariato prende decisioni, formula raccomandazioni ed emette pareri.

Le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi.

Le raccomandazioni sono vincolanti per quel che riguarda gli scopi che esse assegnano, ma lasciano a coloro ai quali sono indirizzate la scelta dei mezzi atti a raggiungere tali scopi.

I pareri non sono vincolanti.

Nei casi in cui il Commissariato ha il diritto a prendere una decisione, esso può anche limitarsi a formulare una raccomandazione.

ART. 28.

Tutte le decisioni e le raccomandazioni, tutti i pareri del Commissariato sono pubblicati oppure notificati seguendo le modalità stabilite dal Consiglio.

Le decisioni, raccomandazioni o pareri del Commissariato destinati al Governo di uno Stato membro sono rivolti all'autorità designata a tale scopo dal suddetto Stato.

ART. 29.

Il Commissariato riferisce periodicamente al Consiglio.

Esso fornisce al Consiglio le informazioni che gli sono chieste da quest'ultimo e procede agli studi di cui viene dal Consiglio incaricato.

Il Commissariato e il Consiglio procedono a scambi di informazioni e a consultazioni reciproche.

ART. 30.

Il Commissariato dispone del personale civile e militare necessario per metterlo in grado di assolvere tutti i compiti che gli sono affidati dal presente Trattato.

I Servizi che esso costituisce a questo fine, tanto civili che militari, dipendono da esso allo stesso titolo e sullo stesso piano.

ART. 31.

1. — I gradi superiori a quelli di Comandante di Unità di base di nazionalità omogenea sono conferiti per decisione del Commissariato, su parere conforme del Consiglio deliberante alla unanimità.

2. — A titolo provvisorio, i gradi nelle Unità di nazionalità omogenea delle Forze europee di difesa e tutti gli altri gradi sono conferiti, a scelta di ciascuno Stato membro:

sia dalle autorità nazionali competenti, su proposta del Commissariato;

sia dal Commissariato, su proposta delle autorità gerarchiche interessate dopo consultazione dell'e autorità nazionali.

3. — a) Le cariche di Comandante d'Unità di base, di ufficiale generale avente autorità su elementi di diverse nazionalità, e certe cariche elevate del Commissariato determinate dal Consiglio, sono conferite dal Commissariato su parere conforme del Consiglio che decide alla unanimità;

b) Tutte le altre cariche militari sono conferite per decisione del Commissariato, tenuto conto delle proposte delle autorità gerarchiche interessate.

4. — Per quanto riguarda gli impieghi civili, i capi servizio direttamente responsabili verso il Commissariato sono nominati da questo, su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

ART. 32.

Il Commissariato assicura tutti i collegamenti utili con gli Stati membri, con gli Stati terzi e, in generale, con tutte le organizzazioni internazionali il cui concorso risultasse necessario per raggiungere gli scopi del presente Trattato.

CAPITOLO II. — L'ASSEMBLEA.

ART. 33.

1. — L'Assemblea della Comunità europea di difesa è l'Assemblea prevista agli articoli 20 e 21 del Trattato del 18 aprile 1951 che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, completata, per quanto riguarda rispettivamente la Repubblica Federale tedesca, la Francia e l'Italia, da tre delegati, che sono eletti alle stesse condizioni e per la stessa durata degli altri delegati ed il cui primo incarico cessa contemporaneamente a quello di questi ultimi.

L'Assemblea, così completata, esercita le funzioni che le sono conferite dal presente Trattato. Se essa lo giudica necessario, può eleggere il suo Presidente ed il proprio ufficio di Presidenza e adottare il suo regolamento interno.

2. — Se la Conferenza di cui al secondo paragrafo dell'articolo 38 non raggiunge un accordo nel termine di un anno a partire dalla sua convocazione, gli Stati membri, senza aspettare la fine dei suoi lavori, procedranno di comune accordo ad una revisione delle disposizioni del paragrafo 1° del presente articolo.

ART. 34.

L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto l'ultimo martedì d'ottobre. La durata di questa sessione non può essere superiore a un mese.

L'Assemblea può venir convocata in sessione straordinaria su domanda del Commissariato, del Consiglio, del Presidente dell'Assemblea o della maggioranza dei suoi membri oppure, nel caso di cui al seguente articolo 46, su domanda di uno Stato membro.

ART. 34-bis.

L'Assemblea si riunisce un mese dopo la data di entrata in funzione del Commissariato, su convocazione di quest'ultimo. Le disposizioni dell'articolo 34 relative alla durata della sessione ordinaria dell'Assemblea non si applicano alla prima sessione.

L'Assemblea può, non appena sarà riunita, esercitare le attribuzioni che le sono devolute dal presente Trattato, ad eccezione del voto della mozione di censura, prevista al seguente articolo 36, paragrafo 2, che non potrà essere espresso se non dopo lo spirare del termine di un anno a partire dalla data di entrata in funzione del Commissariato.

ART. 35.

I membri del Commissariato possono assistere a tutte le sedute dell'Assemblea. Il Presidente o i membri del Commissariato designati da questo ultimo sono sentiti su loro domanda. Il Commissariato risponde, oralmente o per iscritto, alle domande che gli vengono poste dalla Assemblea o dai suoi membri.

I membri del Consiglio possono egualmente assistere a tutte le sedute e sono sentiti su loro domanda.

ART. 36.

1. — Il Commissariato presenta ogni anno all'Assemblea, un mese prima dell'apertura della sessione ordinaria, un rapporto generale sulla sua attività. L'Assemblea lo discute, può formulare osservazioni, esprimere voti e suggerimenti.

2. — L'Assemblea, qualora sia investita di una mozione di censura sulla gestione del Commissariato, può pronunciarsi su detta mozione solo dopo tre giorni almeno dal suo deposito e per scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura viene adottata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri del Commissariato devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano ad espletare gli affari correnti fino a che non sia stato provveduto alla loro sostituzione, alle condizioni previste all'articolo 21 precedente.

ART. 37.

Il regolamento interno dell'Assemblea è adottato a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati nei casi e alle condizioni da essa stabiliti.

ART. 38.

1. — Nel termine previsto dal secondo paragrafo del presente articolo, l'Assemblea studia:

- a) la costituzione di una Assemblea della Comunità europea di difesa, eletta su base democratica;

- b) i poteri di cui dovrebbe essere investita tale Assemblea;

- c) le modifiche che dovrebbero eventualmente venir apportate alle disposizioni del presente Trattato relative alle altre istituzioni della Comunità, in particolare allo scopo di salvaguardare una rappresentanza appropriata degli Stati.

Nei suoi studi, l'Assemblea si ispirerà in particolare ai principi seguenti:

l'organizzazione di carattere definitivo che si sostituirà alla presente organizzazione provvisoria dovrà essere concepita in modo da poter costituire uno degli elementi di una strut-

tura federale o confederale ulteriore, fondata sul principio della separazione dei poteri e comportante, in particolare, un sistema rappresentativo bicamerale;

l'Assemblea studierà ugualmente i problemi risultanti dalla coesistenza di diverse organizzazioni di cooperazione europea già create oppure che lo saranno, al fine di assicurarne il coordinamento nel quadro della struttura federale o confederale.

2. — Le proposte dell'Assemblea saranno sottoposte al Consiglio entro un termine di sei mesi dalla data dell'entrata in funzione dell'Assemblea. Accompagnate dal parere del Consiglio, queste proposte saranno successivamente trasmesse dal Presidente dell'Assemblea ai Governi degli Stati membri i quali, entro tre mesi dalla data in cui ne saranno stati investiti, convocheranno una Conferenza incaricata di esaminare le dette proposte.

CAPITOLO III. — IL CONSIGLIO.

ART. 39.

1. — Il Consiglio ha il compito generale di armonizzare l'azione del Commissariato e la politica dei Governi degli Stati membri.

2. — Il Consiglio può formulare, nel quadro del presente Trattato, delle direttive per l'azione del Commissariato.

Queste direttive sono formulate all'unanimità.

Per quel che riguarda le materie che non hanno dato luogo a direttive da parte del Consiglio, il Commissariato può agire, allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente Trattato, alle condizioni previste da quest'ultimo.

3. — Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, il Consiglio:

a) prende decisioni;

b) emette i pareri conformi che il Commissariato è tenuto ad ottenere prima di prendere una decisione o di formulare una raccomandazione.

4. — Salvo disposizioni contrarie del presente Trattato, il Consiglio prende le sue decisioni ed emette i suoi pareri a maggioranza semplice.

5. — Quando il Consiglio è consultato dal Commissariato, esso delibera senza procedere necessariamente ad una votazione. I processi verbali delle deliberazioni sono trasmessi al Commissariato.

ART. 40.

Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri.

Ogni Stato membro vi delega un componente del suo Governo, il quale può farsi rappresentare da un Supplente.

Il Consiglio è organizzato in modo da poter esercitare le sue funzioni in ogni momento. A tal fine ogni Stato membro deve aver in qualsiasi momento un rappresentante in grado di partecipare, senza ritardo, alle deliberazioni del Consiglio.

La Presidenza è esercitata, a turno, da ogni membro del Consiglio, per la durata di tre mesi, secondo l'ordine alfabetico degli Stati membri.

ART. 41.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta sia necessario e almeno ogni tre mesi. Esso si riunisce su convocazione del suo Presidente, su iniziativa di quest'ultimo o di uno dei suoi membri ovvero del Commissariato.

ART. 41-bis.

Il Consiglio si riunisce subito dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.

ART. 42.

In caso di votazione ogni membro del Consiglio può ricevere la delega di uno solo degli altri membri.

ART. 43.

1. — Nel caso in cui il presente Trattato richieda un parere conforme o una decisione del Consiglio presi a maggioranza semplice, il parere o la decisione sono acquisiti se raccolgono: sia i voti della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri; sia, in caso di ripartizione eguale dei voti, quelli dei rappresentanti degli Stati membri che mettano assieme a disposizione della Comunità almeno i due terzi del totale dei contributi degli Stati membri.

2. — Nel caso in cui il presente Trattato richieda un parere conforme o una decisione del Consiglio a una maggioranza qualificata, il parere o la decisione sono acquisiti: sia alla maggioranza così determinata, se questa maggioranza comprende i voti dei rappresentanti degli Stati membri che mettano assieme a disposizione della Comunità almeno i due terzi del totale dei contributi degli Stati membri; sia se essi raccolgono i voti dei rappresentanti di cinque Stati membri.

3. — Nel caso in cui il presente Trattato richieda un parere conforme o una decisione del Consiglio all'unanimità, il parere o la decisione sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri presenti o rappresentanti al Consiglio, le astensioni non facendo ostacolo all'adozione del parere o della decisione.

4. — Nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la parola «contributi» viene intesa come la media fra la percentuale dei contributi finanziari effettivamente versati durante l'esercizio precedente e la percentuale degli effettivi componenti le Forze europee di difesa al primo giorno del semestre in corso.

ART. 43-bis.

1. — Per l'applicazione del paragrafo 4 del precedente articolo 43 e fino alla data fissata per l'esecuzione del piano di costituzione del primo contingente di forze, la media dei contributi forniti dagli Stati membri, prevista nel detto paragrafo, è valutata forfaitariamente come segue:

Germania	3
Belgio	2
Francia	3
Italia	3
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	2

2. — Durante il periodo di transizione, definito al paragrafo precedente, l'ammontare dei contributi richiesti dal precedente articolo 43, paragrafo 1, sarà considerato come acquisito se raggiunge almeno i nove quattordicesimi del valore complessivo dei contributi forfaitari degli Stati membri.

ART. 44.

I testi che stabiliscono o modificano lo statuto del personale, l'organizzazione generale, il reclutamento, gli effettivi e l'inquadramento delle forze così come le modifiche al piano di costituzione delle Forze europee di difesa sono adottati dal Consiglio con decisione presa all'unanimità, su proposta sia di un membro del Consiglio sia del Commissariato, e sono messi in vigore da quest'ultimo.

ART. 45.

Il Consiglio fissa gli emolumenti, le indennità e le pensioni del Presidente e dei membri del Commissariato.

ART. 46.

Il Consiglio, deliberante a maggioranza di due terzi, può, su iniziativa di uno dei suoi membri, invitare il Commissariato a prendere qualsiasi misura che rientri nei limiti della sua competenza.

Se il Commissariato non accoglie l'invito, il Consiglio ovvero uno Stato membro può investire l'Assemblea della questione, perché venga eventualmente applicato il paragrafo 2 del precedente articolo 36.

ART. 47.

1. — Il Consiglio decide quando è il caso di chiedere una riunione comune del Consiglio dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e del Consiglio della Comunità.

2. — Le deliberazioni adottate all'unanimità nel corso delle riunioni comuni dei due Consigli sono vincolanti per le istituzioni della Comunità.

ART. 48.

La decisione del Consiglio prevista al paragrafo 4 del Protocollo relativo alle relazioni fra l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Comunità europea di difesa è presa all'unanimità.

ART. 49.

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono comunicati agli Stati membri e al Commissariato.

ART. 50.

Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

CAPITOLO IV. — LA CORTE.

ART. 51.

La Corte assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato e dei regolamenti d'esecuzione.

ART. 52.

La Corte è la Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ART. 53.

Per l'adempimento della sua missione, e nei casi e alle condizioni fissati dal Protocollo giurisdizionale e dallo Statuto giurisdizionale previsti all'articolo 67, la Corte è assistita da una organizzazione giurisdizionale comprendente segnatamente tribunali di carattere europeo.

ART. 54.

1. — La Corte è competente a decidere sui ricorsi per annullamento per incompetenza, vizio di forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, o sviamento di potere, presentati contro le decisioni o raccomandazioni del Commissariato da uno degli Stati membri, dal Consiglio o dall'Assemblea.

2. — I ricorsi devono essere presentati entro il termine di un mese a decorrere sia dalla pubblicazione, sia dalla notifica della decisione o della raccomandazione.

3. — In caso di annullamento, la Corte rinvia il caso davanti al Commissariato, il quale è tenuto a prendere le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di annullamento.

ART. 55.

1. — Nel caso in cui il Commissariato, tenuto — in base ad una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione — a prendere una decisione o a formulare una raccomandazione, non adempia a tale obbligo, spetta agli Stati membri od al Consiglio di investire della questione il Commissariato.

Lo stesso vale per il caso in cui il Commissariato, autorizzato da una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione a prendere una decisione oppure a formulare una raccomandazione, se ne astenga e questa astensione costituisca uno sviamento di potere.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — Se, allo spirare di un periodo di due mesi, il Commissariato non ha preso alcuna decisione o formulato alcuna raccomandazione, può essere presentato un ricorso davanti alla Corte, nel termine di un mese, contro la decisione implicita di rifiuto che si ritiene risultare da tale silenzio.

ART. 56.

1. — Quando uno Stato membro ritiene che, in un caso determinato, un'azione o un'omissione del Commissariato sia tale da provocare, per quanto lo concerne, perturbamenti gravi e persistenti, esso può investire il Commissariato della questione.

Quest'ultimo, dopo aver consultato il Consiglio, riconosce, se del caso, l'esistenza di una tale situazione e decide delle misure da prendere, alle condizioni previste dal presente Trattato, per mettere fine a tale situazione, pur salvaguardando gli interessi essenziali della Comunità. Esso è tenuto a decidere entro un termine di due settimane.

2. — Spetta alla Corte, quando venga investita di un ricorso basato sulle disposizioni del presente articolo e diretto contro questa decisione o contro la decisione esplicita o implicita che rifiuti di riconoscere l'esistenza della situazione suindicata, di valutarne la fondatezza e di prendere, a titolo provvisorio, tutte le misure necessarie.

3. — In caso di annullamento, il Commissariato è tenuto a decidere, nel quadro della sentenza della Corte, delle misure da prendersi ai fini indicati nel secondo alinea del primo paragrafo del presente articolo.

ART. 57.

1. — La Corte è competente a decidere dei ricorsi per annullamento per incompetenza, vizio di forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, o sviamento di potere, presentati contro le deliberazioni del Consiglio da uno degli Stati membri, dal Commissariato o dall'Assemblea.

2. — La richiesta deve essere fatta entro il termine di un mese dalla data della comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri o al Commissariato.

ART. 58.

1. — La Corte può annullare, su richiesta di uno degli Stati membri o del Commissariato, le deliberazioni dell'Assemblea.

Solo i motivi concernenti l'incompetenza o la violazione di forme sostanziali possono essere adottati a sostegno di un tale ricorso.

2. — La richiesta deve essere presentata entro il termine di un mese a datare dalla pubblicazione della deliberazione dell'Assemblea.

ART. 59.

I ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la Corte può, qualora ritenga che le circostanze lo esigono, ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.

Essa può prescrivere ogni altra misura provvisoria necessaria.

ART. 60.

La Corte è competente a decidere, nei casi e alle condizioni fissati dal Protocollo giurisdizionale e dallo Statuto giurisdizionale previsto all'articolo 67, delle controversie relative alla responsabilità civile della Comunità come pure di quelle relative allo statuto dei suoi agenti.

ART. 61.

La Corte è competente a decidere in materia penale, nei casi e alle condizioni fissati dal Protocollo giurisdizionale e dallo Statuto giurisdizionale previsto dall'articolo 67.

ART. 61-bis.

Fino a che non sia entrata in vigore una legislazione penale militare comune, il Protocollo giurisdizionale prevede disposizioni transitorie.

ART. 62.

Senza pregiudizio delle disposizioni dello Statuto giurisdizionale previsto dall'articolo 67, solo la Corte è competente a decidere, in via pregiudiziale, sulla validità delle decisioni o delle raccomandazioni del Commissariato e delle deliberazioni del Consiglio, nel caso in cui tale validità fosse messa in causa da una controversia portata davanti a un tribunale nazionale.

ART. 63.

La Corte è competente, nei casi e alle condizioni fissati dal suo Statuto, a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato concluso dalla Comunità o per suo conto.

ART. 64.

La Corte è competente a decidere in ogni altro caso previsto da una disposizione addizionale del presente Trattato.

Essa può ugualmente decidere in tutti i casi connessi con l'oggetto del presente Trattato per i quali la legislazione di uno Stato membro le attribuisca competenza.

ART. 65.

1. — Ogni controversia tra gli Stati membri circa l'applicazione del presente Trattato, che non sia stato possibile regolare altrimenti, potrà essere sottoposta alla Corte, sia in virtù di una richiesta comune degli Stati parti della controversia, sia a richiesta di uno di essi.

2. — La Corte è ugualmente competente a decidere su ogni controversia tra Stati membri connessa con l'oggetto del presente Trattato, se questa controversia le viene sottoposta in virtù di un compromesso.

ART. 66.

Le sentenze della Corte hanno forza esecutiva nel territorio degli Stati membri.

L'esecuzione forzata nel territorio degli Stati membri viene eseguita secondo le procedure in vigore in ognuno di questi Stati; in particolare non potrà farsi luogo ad esecuzione nei confronti di uno Stato membro se non nella misura e secondo la procedura ammessa dalla legislazione di questo Stato.

Tale esecuzione ha luogo dopo che è stata apposta la formula esecutiva in uso nello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, senza che sia necessario alcun altro controllo se non quello della verifica dell'autenticità della sentenza. Si provvede alla formalità indicata a cura di un ministro designato a tale scopo da ciascun Governo.

ART. 67.

L'applicazione delle disposizioni del presente capitolo e del Protocollo giurisdizionale sarà fissata da uno Statuto giurisdizionale stabilito mediante una convenzione fra gli Stati membri, che in particolare apporterà gli adattamenti necessari a tale scopo allo Statuto della Corte allegato al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI MILITARI

CAPITOLO I. — ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA.

ART. 68.

1. — Le Unità di base in seno alle quali dovrà combinarsi l'azione delle differenti armi costituenti l'esercito sono costituite da elementi della stessa nazionalità di origine. Queste Unità di base sono tanto leggere quanto è consentito dal principio dell'efficienza. Esse sono esentate al massimo da funzioni logistiche e dipendono, per il loro sostentamento e mantenimento da organi superiori integrati.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. — I Corpi d'armata sono formati da Unità di base di differenti nazionalità di origine, salvo in casi eccezionali che risultino da necessità tattiche o di organizzazione e che sono stabiliti dal Commissariato su proposta del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e col parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità. Le loro unità di sostegno tattico come le formazioni di appoggio logistico sono di tipo integrato; queste ultime unità elementari dell'ordine del reggimento o del battaglione restano omogenee e la loro ripartizione tra le nazionalità viene fatta secondo la proporzione che esiste tra le Unità di base. Il Comando e lo Stato maggiore dei Corpi d'armata sono integrati; tale integrazione viene effettuata nel modo più idoneo ad assicurare l'efficacia del loro impiego.

3. — Le Unità di base e i loro sostegni tattici e supporti logistici possono essere occasionalmente immessi nei Corpi d'armata dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e reciprocamente divisioni dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico possono essere immesse nei Corpi d'armata europei.

Gli elementi di Comando delle Forze dipendenti dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ai quali fanno organicamente capo le unità europee sono integrati da elementi provenienti da tali unità e reciprocamente.

ART. 69.

1. — Le Unità di base dell'Aeronautica, ciascuna delle quali è dotata di materiale da combattimento omogeneo corrispondente a una missione elementare specifica, sono costituite da elementi della stessa nazionalità di origine.

Queste Unità di base sono esentate al massimo dalle funzioni logistiche e dipendono per il loro allestimento ed il loro mantenimento da organi superiori integrati.

2. — Un certo numero di Unità di base differenti nazionalità d'origine è raggruppato sotto gli ordini di comandi superiori di tipo integrato, salvo in casi eccezionali che risultino da necessità tattiche o di organizzazione e che sono stabiliti dal Commissariato su proposta del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e col parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità. Le formazioni di supporto logistico sono di tipo integrato: le unità elementari dei servizi restano di composizione nazionale omogenea e la loro ripartizione tra le nazionalità viene fatta secondo la proporzione che esiste tra le Unità di base.

3. — Unità di base europea e le loro unità di supporto possono essere sottoposte a Comandi dipendenti dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e reciprocamente Unità di base dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico possono essere sottoposte a Comandi europei.

Gli organi di comando dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ai quali fanno organicamente capo delle Unità europee sono integrati da elementi europei e reciprocamente.

ART. 70.

1. — Le Forze navali europee comprendono le formazioni che sono addette alla protezione marittima ravvicinata dei territori europei degli Stati membri e che sono fissate mediante accordi tra i Governi.

2. — I contingenti delle Forze navali europee costituiscono raggruppamenti di nazionalità omogenea e di statuto europeo, rispondenti ad una medesima missione tattica.

3. — Questi raggruppamenti, nella loro totalità ed in parte, possono occasionalmente essere incorporati in formazioni dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico i cui Comandi sono allora integrati con elementi forniti da essi.

ART. 71.

Il Commissariato stabilisce i piani di organizzazione delle forze su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità. Esso ne assicura l'esecuzione.

ART. 72.

1. — Le categorie del personale reclutato con coscrizione per servire nelle Forze europee di difesa compiranno lo stesso periodo di servizio attivo.

2. — L'uniformizzazione sarà realizzata il più rapidamente possibile su proposta del Commissariato con decisione del Consiglio adottata all'unanimità.

ART. 73.

1. — Il reclutamento delle Forze europee di difesa in ogni Stato membro è regolato dalle leggi di tale Stato nel quadro delle disposizioni di principio comuni definite dal Protocollo militare.

2. — Il Commissariato segue le operazioni di reclutamento effettuate dagli Stati membri in conformità alle disposizioni del presente Trattato e, al fine di assicurare tale conformità, rivolge, se necessario, le raccomandazioni agli Stati membri.

3. — A partire dalla data stabilita di comune accordo dai Governi degli Stati membri, il Commissariato procederà al reclutamento secondo le regole definite dal detto accordo, nel quadro delle disposizioni di principio comuni fissate dal Protocollo militare.

ART. 74.

1. — Il Commissariato procede all'istruzione e all'approntamento delle Forze europee di difesa secondo una dottrina comune e metodi uniformi. In particolare esso dirige le scuole della Comunità.

2. — A richiesta di uno Stato membro viene tenuto conto, nell'applicazione dei principi definiti al paragrafo 1 del presente articolo, della situazione particolare che risulta per questo Stato dal fatto che la Costituzione preveda più lingue ufficiali.

ART. 75.

I piani di mobilitazione delle Forze europee di difesa sono preparati dal Commissariato in consultazione con i Governi degli Stati membri.

Senza pregiudizio dell'organizzazione definitiva prevista all'articolo 38, la decisione di procedere alla mobilitazione spetta agli Stati membri, l'esecuzione delle misure di mobilitazione è ripartita tra la Comunità e gli Stati membri alle condizioni definite da accordi tra il Commissariato e gli Stati suddetti.

ART. 76.

Il Commissariato procede alle ispezioni e ai controlli indispensabili.

ART. 77.

1. — Il Commissariato stabilisce la dislocazione territoriale delle Forze europee di difesa nel quadro delle raccomandazioni del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. In caso di divergenza di vedute che non potessero essere risolte con quest'ultimo, esso non può allontanarsi da queste raccomandazioni se non con approvazione del Consiglio deliberante all'unanimità.

Nel quadro delle decisioni generali di cui al capoverso 1 del presente articolo, il Commissariato prende le decisioni esecutive, dopo essersi consultato con lo Stato nel quale le truppe saranno dislocate.

2. — In caso di divergenza di vedute su punti essenziali, lo Stato interessato può investire il Consiglio della questione. Questo Stato deve conformarsi al parere del Commissariato se il Consiglio, con decisione presa a maggioranza di due terzi, si pronuncia in favore di tale parere.

La facoltà di cui gli Stati membri possono valersi, in virtù dell'articolo 56, non viene pregiudicata dalle disposizioni che precedono.

ART. 78.

Il Commissariato amministra il personale ed i materiali in conformità alle disposizioni del presente Trattato.

Esso assicura una ripartizione che miri ad assicurare l'omogeneità nell'armamento e nell'equipaggiamento delle unità che compongono le Forze europee di difesa.

ART. 78-bis.

1. — Non appena entrato in funzione, il Commissariato:
stabilisce i piani di costituzione e di equipaggiamento del primo scaglione delle Forze secondo le disposizioni prese di comune accordo dai Governi degli Stati membri, e nel quadro dei piani della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico;
determina e organizza il concorso da richiedersi agli Stati parti del Trattato del Nord Atlantico in vista dell'istruzione dei contingenti;
stabilisce una regolamentazione provvisoria e sommaria sui punti essenziali.
2. — Non appena entrato in funzione, il Commissariato intraprende la costituzione delle unità del primo scaglione delle Forze.
3. — Non appena entrato in vigore il presente Trattato, le unità già esistenti e i contingenti da reclutarsi dagli Stati membri per completare questo primo scaglione dipendono dalla Comunità e sono posti sotto l'autorità del Commissariato, che esercita nei loro riguardi i poteri previsti dal presente Trattato, alle condizioni definite dal Protocollo militare.
4. — Il Commissariato sottopone al Consiglio, nel più breve termine possibile i piani e i testi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Il Consiglio stabilisce:
all'unanimità, il piano di costituzione del primo scaglione delle Forze;
a maggioranza di due terzi, gli altri testi.
I testi sono messi in vigore dal Commissariato non appena sono stati adottati dal Consiglio.

ART. 79.

Un regolamento unico di disciplina generale militare applicabile ai membri delle Forze europee di difesa, verrà stabilito mediante accordo tra i Governi degli Stati membri e ratificato secondo le norme costituzionali di ognuno di questi Stati.

CAPITOLO II. — STATUTO DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA.

ART. 80.

1. — Nell'esercizio della competenza che le è conferita dal presente Trattato, e senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi degli Stati membri:
la Comunità ha, per quanto riguarda le Forze europee di difesa e i loro membri, gli stessi diritti ed obblighi che hanno gli Stati per quanto riguarda le loro Forze nazionali ed i membri di queste Forze, secondo il diritto internazionale consuetudinario;
la Comunità è tenuta a rispettare le regole di diritto convenzionale di guerra che impegnano uno o più Stati membri.
2. — Di conseguenza, le Forze europee di difesa e i loro membri godono, dal punto di vista del diritto internazionale, dello stesso trattamento delle Forze nazionali degli Stati e dei loro membri.

ART. 81.

1. — La Comunità provvede a che le Forze europee di difesa e i loro membri conformino la loro condotta alle norme del diritto internazionale. Essa assicura la repressione di ogni eventuale violazione di queste norme che fosse commessa dalle suddette Forze o dai loro membri.
2. — La Comunità prende, nel quadro della sua competenza, le misure di repressione penale e ogni altra misura idonea nel caso in cui tale violazione fosse commessa dalle Forze di Stati terzi o dai loro membri.
Inoltre gli Stati membri prendono dal canto loro, nel quadro della loro competenza, le misure di repressione penale ed ogni altra misura idonea contro ogni violazione delle norme del diritto internazionale commessa contro le Forze europee di difesa o i loro membri.

ART. 82.

Lo Statuto delle Forze europee di difesa è fissato da una convenzione particolare.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 83.

La gestione finanziaria della Comunità è assicurata in conformità alle disposizioni del presente Trattato, del Protocollo finanziario o del Regolamento finanziario.

Al fine di vigilare al rispetto di queste disposizioni, vengono istituiti un Controllore finanziario ed una Commissione dei conti le cui attribuzioni sono definite dagli articoli seguenti.

ART. 84.

Il Controllore finanziario è indipendente dal Commissariato e responsabile davanti al Consiglio. È designato dal Consiglio deliberante all'unanimità. La durata del suo mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.

ART. 85.

La Commissione dei conti è un'autorità collegiale indipendente che comprende cittadini di ciascuno degli Stati membri.

Il Consiglio, con decisione presa all'unanimità, fissa il numero dei membri di questa Commissione e procede, a maggioranza di due terzi, alla loro designazione, come pure a quella del Presidente. Il mandato dei membri della Commissione dei conti è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.

ART. 86.

Dall'entrata in vigore del presente Trattato tutte le entrate e tutte le spese della Comunità sono iscritte in un bilancio comune annuale.

La durata dell'esercizio finanziario è fissata ad un anno, e decorre dal 1° gennaio; tale data può essere modificata con decisione del Consiglio.

ART. 87.

1. — Il Commissariato prepara il bilancio della Comunità, in consultazione con i Governi degli Stati membri e tenendo conto in special modo delle disposizioni dell'articolo 71. Il progetto di piano comune di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture è allegato al detto progetto di bilancio.

Le entrate e le spese proprie ad ogni istituzione della Comunità formano oggetto di sezioni speciali nel bilancio generale.

2. — Il progetto viene sottoposto al Consiglio almeno tre mesi prima dell'inizio dello esercizio.

Il Consiglio, entro il termine di un mese, decide:

a) all'unanimità, sull'importo complessivo del bilancio in autorizzazioni di spesa e in autorizzazioni di impegno, e sull'ammontare del contributo di ogni Stato membro, stabilito in conformità del successivo articolo 94, contributo di cui il Governo di ogni Stato membro è tenuto ad assicurare l'iscrizione nel proprio bilancio statale secondo le proprie norme costituzionali;

b) a maggioranza di due terzi, sulla ripartizione delle spese.

Le disposizioni a) e b) del presente paragrafo non sono applicabili alle entrate e alle spese che risultino da un accordo relativo ad un aiuto esterno previsto dall'articolo 99 né a quelle che costituiscono una partita di giro nel bilancio comune, come previsto dal Protocollo finanziario.

3. — Il bilancio comune approvato dal Consiglio nel modo suindicato è trasmesso all'Assemblea, che si pronuncia, al più tardi, due settimane prima dell'inizio dell'esercizio.

L'Assemblea può proporre modifiche che sopprimano, riducano, aumentino o istituiscano entrate o spese. Queste proposte non possono accrescere il totale complessivo delle spese del progetto approvato dal Consiglio.

L'Assemblea può proporre il rigetto del bilancio nella sua totalità a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono la Assemblea.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. — In tutti i casi previsti al paragrafo precedente, il Commissariato o uno Stato membro può, nei quindici giorni successivi alla votazione, investire della questione il Consiglio, perché esso proceda ad una seconda lettura entro un termine di due settimane. Le proposte dell'Assemblea sono adottate qualora il Consiglio, così investito, le approvi a maggioranza di due terzi. Se il Consiglio non viene investito entro il termine suindicato di quindici giorni, le proposte sono considerate come da lui adottate.

ART. 87-bis.

1. — In deroga al precedente articolo 87, la procedura relativa al bilancio dell'esercizio che corrisponde al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente Trattato e la fine dell'anno civile è di competenza del solo Consiglio.

Per quel che riguarda le spese, detto bilancio dovrà essere stabilito tenendo conto, in tutta la misura del possibile, dei programmi militari e finanziari di tutti gli Stati membri, relativi alla costituzione delle Unità che dovranno costituire le Forze europee di difesa.

2. — Per l'esecuzione di questo bilancio il Commissariato delegherà ai servizi nazionali competenti il compito di eseguire per suo conto le spese che riguardano le Forze europee di difesa, nella misura in cui i suoi servizi non gli consentissero di adempiere a tali compiti.

3. — In attesa dell'approvazione di questo bilancio, e allo scopo di essere messa in grado di fare fronte alle sue prime spese, la Comunità riceverà dagli Stati membri anticipi che verranno successivamente imputati sui contributi. Le spese effettuate con tali anticipi saranno incluse nel bilancio.

4. — Il bilancio dell'esercizio successivo a quello indicato al paragrafo 1 del presente articolo verrà preparato, approvato ed eseguito secondo le disposizioni del presente Trattato. Tuttavia:

a) i contributi degli Stati membri al bilancio di tale esercizio saranno stabiliti secondo la procedura adottata dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, con esclusione di qualsiasi altro metodo di ripartizione;

b) su richiesta di qualsiasi Stato membro che ritenesse il bilancio comune così stabilito non conforme alle intenzioni manifestate dal suo Governo o dal suo Parlamento, per quel che riguarda l'esecuzione dei suoi impegni nei confronti del Trattato del Nord Atlantico o di mezzi impiegati per l'esecuzione di tali impegni, la Comunità dovrà sottoporre il predetto bilancio alle competenti autorità di detta Organizzazione, al fine di ottenerne il parere.

ART. 88.

1. — Se, all'inizio dell'esercizio, il bilancio non è ancora stato approvato definitivamente, la Comunità è autorizzata a provvedere alle sue spese sulla base di quote mensili uguali a un dodicesimo degli stanziamenti contenuti nel bilancio dell'anno precedente. Tale facoltà cessa allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio dell'esercizio. La spesa non può eccedere il quarto delle spese dell'anno precedente.

Nel caso previsto al comma precedente, gli Stati membri devono accordare alla Comunità anticipi sulla base dei contributi iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente. Questi anticipi sono imputabili sui loro contributi.

Se allo scadere del termine previsto al primo comma del presente paragrafo il bilancio non è divenuto definitivo, il bilancio fissato dal Consiglio entrerà in vigore, a condizione che l'Assemblea abbia disposto di un periodo di almeno due settimane per esaminarlo.

2. — In caso di necessità, il Commissariato può sottoporre, nel corso dell'esercizio, un progetto di bilancio suppletivo, che verrà approvato nello stesso modo del bilancio normale, ma con riduzione a metà dei termini previsti.

ART. 89.

1. — Il bilancio si suddivide in sezioni, capitoli e articoli. È stabilito in cifre lorde e contiene tutte le entrate e tutte le spese della Comunità.

Esso prevede in particolare le spese annue necessarie all'esecuzione dei programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture interessanti più esercizi.

2. — Il bilancio è stabilito in una moneta di conto comune, scelta dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi.

Il rapporto tra la moneta di conto e la moneta nazionale risulta dal tasso del cambio ufficiale notificato da ogni Stato alla Comunità.

ART. 90.

1. — Il Commissariato può procedere a storni di stanziamenti tra le voci di spesa da esso amministrate, nei limiti delle autorizzazioni generali o particolari che gli sono concesse, sia nel bilancio stesso, sia per decisione del Consiglio presa a maggioranza di due terzi, sia dal Regolamento finanziario. Per tali storni di stanziamenti occorre l'assenso del Controllore finanziario quando essi vengano eseguiti in virtù di autorizzazioni generali.

2. — Alle stesse condizioni, analoga facoltà di storno è concessa alle altre istituzioni della Comunità per le voci da esse amministrate.

ART. 91.

L'esecuzione del bilancio è assicurata dal Commissariato e dalle altre istituzioni della Comunità, secondo le disposizioni del Protocollo finanziario.

Nella formazione e nell'esecuzione del bilancio, le istituzioni della Comunità devono assicurare il rispetto degli impegni presi dagli Stati membri nei confronti della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. I contratti conclusi dagli Stati membri con terzi, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, devono essere eseguiti, a meno che non possano, con l'approvazione del Governo che ha firmato il contratto, essere modificati nell'interesse della Comunità.

ART. 92.

L'esecuzione del bilancio è sorvegliata dal Controllore finanziario.

Tutte le decisioni del Commissariato che comportino un impegno di spesa sono sottoposte al visto del Controllore finanziario, che verifica la regolarità della spesa dal punto di vista del bilancio e la sua conformità alle disposizioni del Regolamento finanziario.

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 54 e 57, il Commissariato può non tener conto del rifiuto di visto opposto dal Controllore finanziario, indirizzando per iscritto a quest'ultimo una ingiunzione speciale per la spesa. Dopo aver ricevuto tale ingiunzione, il Controllore finanziario deve riferirne immediatamente al Consiglio, il quale esamina la questione entro il più breve termine possibile.

Il Controllore finanziario indirizza ogni tre mesi al Consiglio, che lo comunica all'Assemblea, un rapporto sull'esecuzione del bilancio. Questo rapporto deve contenere ogni utile osservazione sulla gestione finanziaria del Commissariato.

Il Controllore finanziario dà il suo parere sui progetti di bilancio. Il parere è comunicato al Commissariato. Esso viene allegato dal Consiglio al progetto sottoposto all'Assemblea.

ART. 93.

Le entrate della Comunità comprendono:

- a) i contributi versati dagli Stati membri;
- b) le entrate proprie della Comunità;
- c) le somme che la Comunità può ricevere in virtù degli articoli 7 e 99.

La Comunità dispone anche di prestazioni in natura ricevute in virtù degli stessi articoli.

ART. 94

A partire dall'entrata in vigore del presente Trattato i contributi degli Stati membri sono fissati dal Consiglio secondo la procedura adottata dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Il Consiglio ricercherà un metodo proprio di determinazione dei contributi che, particolarmente in funzione delle possibilità finanziarie, economiche e sociali degli Stati membri, assicurerà una equa ripartizione degli oneri. Questo metodo dovrà essere approvato dal Consiglio deliberante all'unanimità e verrà applicato a partire dal primo esercizio successivo a tale approvazione.

In mancanza di accordo su tale metodo, i contributi continueranno a essere fissati secondo la procedura adottata dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

ART. 95.

1. — I contributi stabiliti conformemente agli articoli precedenti sono pagabili in moneta nazionale, per dodicesimi, il primo giorno di ogni mese. Il Consiglio, deliberante all'unanimità, può accettare che uno Stato versi il suo contributo in una moneta diversa da quella nazionale.

2. — In caso di modifica del tasso di cambio, le somme ancora dovute sui contributi sono oggetto di adeguamento sulla base del nuovo tasso. Tuttavia, lo Stato debitore verso la Comunità delle somme corrispondenti a tale adeguamento può chiedere che l'ammontare sia limitato al solo danno subito dalla Comunità per il fatto della modifica del tasso di cambio. Tale limitazione è stabilita dal Consiglio deliberante all'unanimità.

Gli Stati membri conservano l'onere integrale delle spese complementari che potrebbe comportare, per i contratti sottoscritti dalla Comunità, l'applicazione di disposizioni prese da uno Stato in favore dei titolari di contratti, in occasione di una riforma monetaria.

3. — Se, nel corso di esecuzione del bilancio, il potere di acquisto della moneta di uno Stato membro si trova sensibilmente diminuito in rapporto ai poteri d'acquisto delle monete degli altri Stati membri, senza che vi sia una modifica ufficiale del tasso di cambio di questa moneta, il Consiglio, a richiesta del Commissariato o di uno Stato membro, esaminerà la possibilità di compensare il danno causato alla Comunità da tale situazione.

ART. 96.

La Comunità, nello stabilire o nell'eseguire il bilancio, fa il possibile per limitare i pagamenti tra gli Stati membri e tra questi e i terzi Stati, che potrebbero pregiudicare la stabilità economica e monetaria degli Stati membri.

Il Regolamento finanziario preciserà le modalità di esecuzione di tali pagamenti.

Se, per effetto dell'esecuzione del bilancio, la stabilità economica e monetaria di uno Stato venga ad essere compromessa, il Commissariato, a richiesta di questo Stato e d'intesa con i Governi interessati, adotta i necessari provvedimenti di risanamento. Ove non fosse possibile addivenire ad un accordo su tali misure, il Consiglio, su richiesta del Commissariato o di uno Stato membro, avoca a sé la questione e prende le disposizioni necessarie, alle condizioni previste dal presente Trattato.

Gli Stati membri si impegnano a mitigare, a vantaggio della Comunità, le restrizioni stabilite dalla loro legislazione valutaria ai pagamenti internazionali.

ART. 97.

1. — La verifica dei conti viene effettuata dalla Commissione dei conti secondo modalità che saranno fissate dal Regolamento finanziario.

La Commissione dei conti verifica, in base a documenti giustificativi, la regolarità delle operazioni e il buon impiego degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità. Essa può chiedere, per il suo compito di verifica, l'assistenza delle istituzioni di controllo degli Stati membri.

2. — La relazione sul risultato della verifica dei conti deve essere presentata al Consiglio, che la trasmette all'Assemblea, non oltre sei mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario.

In base a tale relazione, la Commissione dei conti sottopone al Consiglio una proposta di discarico da dare ad ogni istituzione per quanto riguarda la sua gestione finanziaria per il periodo considerato. Il Consiglio prende posizione circa tale proposta e la presenta all'Assemblea, che decide.

Il discarico si dà per concesso se l'Assemblea non l'ha rifiutato con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che la compongono.

ART. 98.

I Governi degli Stati membri possono chiedere al Controllore finanziario e alla Commissione dei conti comunicazione dei documenti giustificativi di cui essi dispongono per l'espletamento della loro missione.

ART. 99.

Il Commissariato tratta le questioni relative all'aiuto esterno in materiale o in mezzi finanziari, concesso alla Comunità.

Ogni accordo relativo ad un aiuto esterno concesso alla Comunità è subordinato al parere conforme del Consiglio, senza pregiudizio delle disposizioni particolari del Protocollo finanziario concernenti l'aiuto esterno.

La Comunità può, su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, concedere un aiuto a terzi Stati, per il raggiungimento dei fini indicati al precedente articolo 2.

L'aiuto esterno in materiali destinato alle Forze europee di difesa, che la Comunità e gli Stati membri possono ricevere è amministrato dal Commissariato.

Il Consiglio, con decisione presa a maggioranza di due terzi, è autorizzato ad impartire al Commissariato direttive generali, intese ad assicurare che l'azione di quest'ultimo, per quanto riguarda l'aiuto esterno, non pregiudichi la stabilità economica, finanziaria e sociale di uno o più Stati membri.

ART. 100.

Le condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità, come pure il suo diritto a pensione, sono stabiliti da un Protocollo allegato al presente Trattato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ART. 101.

Il Commissariato prepara, in consultazione con i Governi degli Stati membri, i programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture delle Forze europee di difesa e ne assicura l'esecuzione in conformità all'articolo 91.

ART. 102.

1. — Nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi, il Commissariato deve:

a) utilizzare nel modo migliore le attitudini tecniche ed economiche di ogni Stato membro ed evitare di provocare gravi turbamenti nella economia di ognuno di essi;

b) tener conto dell'ammontare dei contributi che debbono essere forniti dagli Stati membri e rispettare le norme fissate dal presente Trattato in materia di trasferimenti monetari;

c) in collaborazione con gli organi competenti della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico semplificare e standardizzare, per quanto possibile ed al più presto, gli armamenti, gli equipaggiamenti, gli approvvigionamenti e le infrastrutture.

2. — Il Consiglio può impartire al Commissariato direttive generali nel quadro dei principi suesposti. Tali direttive vengono date a maggioranza di due terzi.

ART. 103.

1. — Le spese necessarie all'esecuzione dei programmi vengono inserite nel bilancio, il quale reca in allegato uno stato indicativo della ripartizione geografica dell'esecuzione delle differenti categorie di programmi. L'approvazione del bilancio equivale all'approvazione di questi programmi.

2. — Il Commissariato può stabilire dei programmi relativi ad un periodo di diversi anni. Esso li porta a conoscenza del Consiglio e richiede ad esso di dare un'approvazione di principio a quelli tra essi che comportano impegni finanziari estendenti su diversi anni. Questa approvazione viene acquisita a maggioranza di due terzi.

ART. 104.

1. — Il Commissariato assicura l'esecuzione dei programmi in consultazione con il Consiglio e con i Governi degli Stati membri.

2. — Il Commissariato assicura la stipulazione dei contratti, la sorveglianza dell'esecuzione, l'accettazione e il pagamento dei lavori e delle forniture.

Il Commissariato dispone di servizi civili, decentrati in modo da essere in grado di poter far ricorso alle risorse di ogni Stato membro nelle condizioni più vantaggiose per la Comunità.

3. — La stipulazione dei contratti deve avvenire dopo aver fatto ricorso alla concorrenza più estesa possibile, salvo eccezioni giustificate dal segreto militare, dalle condizioni tecniche e dall'urgenza, secondo le definizioni adottate nel regolamento previsto dal seguente paragrafo 4. I contratti vengono conclusi dopo incanto pubblico o ristretto o senza incanto, (trattativa privata), con imprenditori capaci di assicurare le prestazioni e che non siano esclusi, nei loro paesi, dai pubblici incanti. L'esclusione dovuta alla nazionalità non viene ritenuta valida per quanto riguarda i cittadini degli Stati membri.

Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 102 le ordinazioni devono essere assegnate alle offerte più vantaggiose.

4. — Le condizioni procedurali relative alla stipulazione dei contratti, alla sorveglianza della loro esecuzione, all'accettazione e al pagamento dei lavori e delle forniture sono fissate con regolamenti. Tali regolamenti sono sottoposti dal Commissariato al parere conforme del Consiglio, che decide a maggioranza di due terzi. Essi possono essere emendati secondo la stessa procedura.

5. — I contratti il cui ammontare superi certe cifre sono sottoposti, prima della decisione del Commissariato, al parere di una Commissione dei contratti comprendente cittadini di ogni Stato membro.

Se il Commissariato non si attiene al parere della competente Commissione dei contratti, deve presentare un rapporto motivato al Consiglio.

Le condizioni di applicazione del presente paragrafo sono fissate con regolamento. Tale regolamento è sottoposto dal Commissariato al parere conforme del Consiglio, che decide a maggioranza di due terzi. Esso può essere emendato secondo la stessa procedura.

6. — Per quanto riguarda le controversie relative ai contratti conclusi tra la Comunità e terzi residenti sul territorio di uno degli Stati membri, il carattere amministrativo o giudiziario dell'organo giurisdizionale competente, la competenza « *ratione materiae* » e « *ratione loci* » di questo, come pure la legge da applicarsi, vengono determinate:

a) in materia immobiliare, dal luogo in cui è sito l'immobile;

b) in ogni altra materia, dal luogo di residenza del fornitore.

Può essere derogato a queste norme con accordo tra le parti, salvo per quanto riguarda il carattere amministrativo o giudiziario della giurisdizione competente e la competenza « *ratione materiae* ».

Il Commissariato ricorre normalmente a simili accordi solo in casi particolari o per investire una giurisdizione dipendente dalla Comunità.

7. — Se il Commissariato constata, nell'esecuzione dei programmi, che interventi di ordine pubblico o accordi o procedure concertate tra le imprese tendono a falsare o a restringere gravemente il normale gioco della concorrenza, esso adisce il Consiglio, che decide alla unanimità sulle misure destinate a porre rimedio a tale situazione.

Il Consiglio può essere investito nelle stesse circostanze da uno Stato membro.

ART. 104-bis.

I regolamenti previsti ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 104 debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio entro un termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.

In attesa della promulgazione di questi regolamenti, il Commissariato assicura la conclusione dei contratti in conformità alle disposizioni legislative o regolamentari in vigore negli Stati membri.

ART. 105.

Se il Commissariato constata che l'esecuzione di tutto o di parte di un programma viene ostacolata da difficoltà tali che ne impediscono la realizzazione, per esempio in seguito ad una deficienza nell'approvvigionamento di materie prime, a mancanza di attrezzature o di capacità di installazione, o a causa di prezzi anormalmente elevati, ovvero che la sua esecuzione non può essere assicurata entro i termini richiesti, esso deve investire il Consiglio della questione e cercare assieme i rimedi atti ad eliminare tali difficoltà.

Il Consiglio decide all'unanimità, in consultazione con il Commissariato, le misure da adottare.

In mancanza di una decisione unanime del Consiglio sulle misure di cui al comma precedente, il Commissariato, dopo aver consultato i Governi interessati, rivolge loro raccomanda-

zioni al fine di assicurare il collocamento e l'esecuzione delle commesse entro i termini previsti nel programma, ed a prezzi che non siano anormalmente elevati, tenendo conto della necessità di ripartire nel modo più equo possibile gli oneri che risultano tra le economie degli Stati membri. Il Consiglio può, a maggioranza di due terzi, impartire al Commissariato direttive generali relative all'emanazione di tali raccomandazioni.

Uno Stato membro che riceva una tale raccomandazione può, entro un termine di dieci giorni, adire il Consiglio che decide.

ART. 106.

Il Commissariato prepara un programma comune di ricerca scientifica e tecnica nel campo militare, come pure le modalità di esecuzione di tale programma. Questo è sottoposto all'approvazione del Consiglio nelle stesse condizioni dei programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture delle Forze europee di difesa.

Il Commissariato assicura l'esecuzione del programma comune di ricerche.

ART. 107.

1. — La produzione di materiale bellico, l'importazione e l'esportazione di materiale bellico proveniente da o destinato a Paesi terzi, le misure che riguardano direttamente le installazioni destinate alla produzione di materiale bellico, come pure la fabbricazione dei prototipi e la ricerca tecnica riguardante il materiale bellico sono vietate, salvo le autorizzazioni risultanti dall'applicazione del seguente paragrafo 3.

L'applicazione del presente articolo s'effettua nel rispetto delle norme di diritto internazionale relative al divieto di impiego di taluni mezzi bellici.

2. — Le categorie del materiale di guerra che sono oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1 sono definite nell'allegato 1 unito al presente articolo.

Questo allegato può essere emendato dietro parere conforme del Consiglio che decide a maggioranza di due terzi, su iniziativa sia del Commissariato sia di un membro del Consiglio.

3. — Il Commissariato stabilisce con regolamento le norme di procedura per l'applicazione del presente articolo e per il rilascio di autorizzazioni relative alla produzione, all'importazione, all'esportazione e alle misure che interessano direttamente le installazioni destinate alla produzione del materiale bellico, come pure quelle relative alla fabbricazione di prototipi e alle ricerche tecniche riguardanti il materiale bellico.

4. — Per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Commissariato si applicano le seguenti disposizioni:

a) il Commissariato non deve concedere autorizzazioni per quanto riguarda le rubriche dell'allegato II unito al presente articolo nelle regioni strategicamente esposte, salvo decisione del Consiglio presa all'unanimità;

b) il Commissariato rilascia autorizzazioni relative alla costruzione di nuovi polverifici per fini militari solo all'interno di un territorio definito con accordo tra i Governi degli Stati membri. Esso deve inoltre designare, unitamente al rilascio di tali autorizzazioni, un controllore che sorvegli permanentemente l'osservanza, da parte dello stabilimento interessato, delle disposizioni di cui al presente articolo.

La stessa procedura si applica agli ordigni telecomandati a corta gittata per la difesa contraerea, definiti al paragrafo IV, d), dell'allegato II;

c) per quanto riguarda l'esportazione, il Commissariato accorda le autorizzazioni se le giudica compatibili con i bisogni, la sicurezza interna e gli eventuali impegni internazionali della Comunità;

d) per quanto concerne la fabbricazione dei prototipi e la ricerca tecnica relativa al materiale bellico, le autorizzazioni sono accordate, a meno che il Commissariato stimi che queste fabbricazioni e queste ricerche possono recare pregiudizio alla sicurezza interna della Comunità e salvo diverse direttive del Consiglio formulate alle condizioni previste nell'articolo 39, paragrafo 2;

e) il Commissariato rilascia autorizzazioni generali per la produzione, l'importazione e l'esportazione di materiale bellico necessario alle forze degli Stati membri non facenti parte delle Forze europee di difesa e alle forze degli Stati associati riguardo ai quali gli Stati membri assumono responsabilità di difesa. Esso stabilisce contemporaneamente un controllo per garantire che i beneficiari di queste licenze non vi ricorrono al di là delle loro necessità:

f) il Commissariato rilascia autorizzazioni generali riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I destinati a fini civili e stabilisce simultaneamente un controllo per garantire che i titolari di tali licenze vi ricorrano solo per questi fini.

5. — I regolamenti previsti al paragrafo 3 sono stabiliti dal Commissariato dietro parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi. Essi possono essere emendati su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi, su iniziativa sia del Commissariato sia di un membro del Consiglio.

6. — Su richiesta del Commissariato, la Corte può, alle condizioni stabilite dallo Statuto giurisdizionale previsto all'articolo 67, infliggere alle persone o alle imprese che contravvenissero alle disposizioni del presente articolo:

per quanto concerne la produzione, l'importazione e l'esportazione del materiale bellico, multe o penali il cui ammontare non può eccedere cinquanta volte il valore dei prodotti in causa. Questo ammontare massimo può essere tuttavia, in casi particolarmente gravi o di recidiva, raddoppiato o elevato all'equivalente in moneta nazionale di un milione di unità di conto;

per quanto concerne la ricerca tecnica, la fabbricazione di prototipi e le misure che riguardano direttamente la produzione di materiale bellico, multe il cui ammontare massimo corrisponda all'equivalente in moneta nazionale di 100 mila unità di conto, potendo tuttavia questo ammontare essere elevato all'equivalente in moneta nazionale di un milione di unità di conto in casi particolarmente gravi o di recidiva.

ALLEGATO I ALL'ARTICOLO 107

1. — Armi da guerra:

- a) armi da fuoco portatili ad eccezione delle armi da caccia e delle armi di calibro inferiore a 7 mm.;
- b) mitragliatrici;
- c) armi anticarro;
- d) pezzi di artiglieria e mortai;
- e) armi antiaeree (D. C. A.);
- f) apparecchi fumogeni, lanciagas e lanciapiamme.

2. — Munizioni e razzi di ogni specie per uso militare:

- a) munizioni per armi da guerra definite al precedente paragrafo 1 e granate;
- b) ordigni ad autopropulsione;
- c) siluri di ogni specie;
- d) mine di ogni specie;
- e) bombe di ogni specie.

3. — Polveri, esplosivi comprese le sostanze essenzialmente utilizzabili per la propulsione con razzi a usi militari.

Saranno esenti i prodotti ad uso principalmente civile ed in particolare:

- Composizioni pirotecniche;
- Esplosivi d'innescio;
- Fulminato di mercurio;
- Azotato di piombo;
- Trinitroresorcinato di piombo (stinato),
- Tetrazene;
- Esplosivi a base di cloro;
- Esplosivi a base di nitrato di dinitrotoluene e alla dinitronaftalina
- Nitrocellulosa;
- Polveri nere;
- Acqua ossigenata di concentrazione inferiore al 60 per cento;
- Acido nitrico di concentrazione inferiore al 99 per cento;
- Idrato di idrazina di concentrazione inferiore al 30 per cento.

4. — Materiale blindato:

- a) carri armati;
- b) veicoli blindati;
- c) treni blindati.

5. — Navi da guerra di ogni tipo

6. — Aerei militari di ogni tipo.
7. — Armi atomiche
8. — Armi biologiche (1)
9. — Armi chimiche (1)
- } Secondo le definizioni date nell'allegato II
10. — Pezzi costitutivi che possono essere utilizzati solo per la costruzione di uno degli oggetti enumerati nei gruppi 1, 2, 4, 5, e 6 precedenti (2).
11. — Macchine che possono essere utilizzate solo per la fabbricazione di uno degli oggetti enumerati nei gruppi 1, 2, 4, 5, e 6 precedenti (2).

ALLEGATO II ALL'ARTICOLO 107

Il presente allegato è considerato come comprendente le armi definite ai paragrafi dall'I al VI seguenti, ed i mezzi di produzione specialmente concepiti per la produzione di queste armi. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi dal II al VI di questo allegato sono considerate come escludenti ogni dispositivo o parte costitutiva, apparecchio, mezzo di produzione, prodotto ed organismo utilizzato per i bisogni civili o che serva alla ricerca scientifica, medica ed industriale nei campi della scienza fondamentale e della scienza applicata.

I. — ARMA ATOMICA.

a) Per arma atomica è definita qualsiasi arma che contiene o è concepita per contenere o utilizzare un combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi e che, per esplosione od altra trasformazione nucleare non controllata o per radioattività del combustibile nucleare, o degli isotopi radioattivi, e capace di provocare distruzioni massicce, danni generalizzati o avvelenamenti in massa.

b) È inoltre considerata come arma atomica, ogni pezzo, ogni dispositivo, ogni parte costitutiva ed ogni sostanza creata specialmente o essenzialmente per un'arma definita al paragrafo a).

c) Qualsiasi quantità di combustibile nucleare prodotta nel corso di un anno (qualunque, in quantità superiore a 500 grammi, sarà considerata come sostanza specialmente concepita o di utilità essenziale per le armi atomiche.

d) Sono compresi nel termine « combustibile nucleare », quale utilizzato nella precedente definizione, il plutonio, l'uranio 233, l'uranio 235 (ivi compreso l'uranio 235 contenuto nell'uranio arricchito di oltre 2,1 per cento in peso di uranio 235) e qualsiasi altra sostanza capace di liberare quantità apprezzabili di energia atomica per fissione nucleare o per fusione o mediante altra reazione nucleare della sostanza. Le sostanze di cui sopra devono essere considerate come combustibile nucleare qualunque sia lo stato chimico e fisico nel quale si trovino.

II. — ARMA CHIMICA.

a) Per arma chimica è definito qualsiasi meccanismo od apparecchio specialmente concepito per l'utilizzazione a fini militari delle proprietà asfissianti, tossiche, irritanti, paralizzanti, regolatrici della crescita, antilubrificanti o catalizzatrici di una qualsiasi sostanza chimica.

b) Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo c) i prodotti chimici aventi tali proprietà e suscettibili d'essere utilizzati nei meccanismi o apparecchi indicati nel paragrafo a), sono considerati come compresi in questa definizione.

c) Gli apparecchi e le quantità di prodotti chimici indicati nei paragrafi a) e b) che non eccedano i bisogni civili del tempo di pace, sono considerati come esclusi da questa definizione.

III. — ARMA BIOLOGICA.

a) Per arma biologica è definito qualsiasi meccanismo od apparecchio specialmente concepito per utilizzare a fini militari insetti nocivi od altri organismi viventi morti od i loro prodotti tossici.

b) Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo c) gli insetti, organismi e loro prodotti tossici, di natura ed in quantità tale da poter essere utilizzati nei meccanismi od apparecchi indicati nel paragrafo a), sono considerati compresi in questa definizione.

c) I meccanismi, gli apparecchi e i quantitativi di insetti, organismi e loro prodotti tossici indicati nei paragrafi a) e b) che non eccedano i bisogni civili del tempo di pace, sono considerati come esclusi da questa definizione.

(1) Il Commissariato può esentare dalle autorizzazioni richieste le sostanze chimiche e biologiche il cui uso è essenzialmente civile. Qualora ritenga di non poter accordare queste esenzioni, il controllo da lui esercitato si applica unicamente sugli impieghi

(2) La fabbricazione di prototipi e la ricerca tecnica concernente i materiali indicati ai gruppi 10 e 11 qui sopra, non ricadono sotto le disposizioni dell'articolo 107.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

IV. — ORDIGNI A LUNGA GITTATA, ORDIGNI GUIDATI E MINE AD INFLUENZA.

a) Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo d), gli ordigni a lunga gittata e gli ordigni guidati sono definiti quegli ordigni la cui velocità o direzione di movimento possa essere influenzata dopo il momento del loro lancio, mediante dispositivo o meccanismo piazzato nell'interno od all'esterno dell'ordigno, ivi comprese le armi di tipo V, approntate nel corso dell'ultima guerra e le loro ulteriori modifiche. La combustione è considerata come un meccanismo che può influenzare la velocità.

b) Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo d), mine ad influenza sono definite quelle mine navali la cui esplosione può essere automaticamente provocata da influenze che emanano soltanto da sorgenti esterne, ivi comprese le mine ad influenza approntate nel corso dell'ultima guerra e le loro ulteriori modifiche.

c) I pezzi, dispositivi o parti costitutive specialmente concepiti per essere impiegati in armi o con armi indicate nei paragrafi a) e b), sono considerati come inclusi in questa definizione.

d) Sono considerati come esclusi da questa definizione le radiospolette e gli ordigni telecomandati a corta gittata per la difesa contraerea, rispondenti alle caratteristiche massime seguenti:

- lunghezza, 2 metri;
- diametro, 30 centimetri;
- velocità, 660 metri al secondo;
- portata, 32 chilometri;
- peso dell'ogiva e della carica esplosiva, 22,5 chili.

V. — NAVI DA GUERRA DIVERSE DALLE UNITÀ DI DIFESA DI PICCOLO TONNELLAGGIO.

Come navi da guerra diverse dalle unità di difesa di piccolo tonnellaggio, bisogna intendere:

- a) le navi da guerra di un dislocamento superiore a 1.500 tonnellate;
- b) i sommergibili;
- c) le navi da guerra con propulsione diversa da quella data da macchine a vapore, da motori Diesel o a benzina, da turbine a gas o da motori a reazione

VI. — AEROMOBILI MILITARI.

Sono compresi sotto questo termine gli aeromobili militari e le parti costitutive seguenti:

- a) cellule: armature di sezione centrale, armature di ali, longheroni;
- b) motori a reazione: rotor di turbo-compressori, dischi di turbine, bruciatori, rotor di compressori a scarico assiale;
- c) motori a pistone: blocchi cilindri, rotor di turbo-compressori.

ART. 107-bis.

I regolamenti previsti al paragrafo 3 dell'articolo 107, verranno sottoposti al Consiglio entro un termine di tre mesi a datare dall'entrata in vigore del presente Trattato. Nel frattempo il Commissariato accorderà le autorizzazioni appropriate.

ART. 108.

1. — Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 114 seguente, il Commissariato può, per quanto riguarda il materiale bellico elencato negli allegati all'articolo 107, domandare direttamente alle imprese in questione le informazioni necessarie al compimento della sua missione tenendo informati i Governi interessati.

Esso può far procedere, da parte dei suoi agenti, alle verifiche necessarie.

2. — Contro le imprese che si sottraessero agli obblighi risultanti per loro dalle decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che fornissero consapevolmente delle informazioni false, la Corte può, a richiesta del Commissariato e alle condizioni stabilite dallo Statuto giurisdizionale previsto all'articolo 67, pronunciare ammende il cui ammontare massimo sarà dell'1 per cento del giro annuo di affari, e penali il cui ammontare massimo sarà del 5 per cento del giro quotidiano medio di affari per ogni giorno di ritardo.

ART. 109.

Un Comitato consultivo è costituito presso il Commissariato per aiutarlo ad adempiere i compiti di cui agli articoli 101 e 102. Esso è composto almeno di venti ed al massimo di trentaquattro membri. Esso comprende particolarmente rappresentanti dei produttori e rappresentanti dei lavoratori; questi rappresentanti sono in numero eguale per i produttori, da una parte, e per i lavoratori, dall'altra.

Il Comitato comprende cittadini di ciascuno degli Stati membri.

I membri del Comitato consuntivo sono nominati a titolo personale e per due anni, dal Consiglio, a maggioranza di due terzi. Essi non sono vincolati da alcun mandato o istruzione.

Il Comitato consultivo nomina fra i suoi membri il suo Presidente e il suo Ufficio di presidenza per la durata di un anno. Esso stabilisce il suo regolamento interno.

Le indennità corrisposte ai membri del Comitato consultivo sono fissate dal Consiglio su proposta del Commissariato.

ART. 110.

Il Comitato consultivo è consultato dal Commissariato sui problemi di natura economica e sociale posti dalla preparazione o dalla esecuzione dei programmi comuni di armamento, equipaggiamento, approvvigionamento e infrastrutture. Il Commissariato comunica al Comitato consultivo le informazioni utili alle sue deliberazioni.

Il Comitato consultivo è convocato dal suo Presidente a richiesta del Commissariato,

Il processo verbale delle deliberazioni del Comitato consultivo è trasmesso al Commissariato e al Consiglio contemporaneamente ai pareri del Comitato.

ART. 111.

Il Commissariato, in consultazione coi Governi degli Stati membri, prepara i piani relativi alla mobilitazione delle risorse economiche degli Stati membri.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 112.

Gli Stati membri s'impegnano a prendere tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle decisioni e raccomandazioni delle istituzioni della Comunità e a facilitare a questa il compimento della sua missione.

Gli Stati membri si impegnano ad astenersi da ogni misura incompatibile con le disposizioni del presente Trattato.

ART. 113.

Tutte le istituzioni e tutti i servizi della Comunità e degli Stati membri collaborano strettamente per quanto riguarda le questioni di interesse comune.

Essi si prestano aiuto reciproco in materia amministrativa e giudiziaria a condizioni che verranno definite con ulteriori accordi.

ART. 114.

1. — Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione del Commissariato tutte le informazioni necessarie al compimento della sua missione.

Il Commissariato può chiedere ai Governi di far procedere alle necessarie verifiche. Su richiesta motivata del Commissariato, i suoi agenti possono partecipare alle operazioni di verifica.

Il Consiglio, che decide a maggioranza di due terzi, può formulare le direttive generali relative all'applicazione dell'alinea precedente.

Se uno Stato membro ritiene che le informazioni richieste dal Commissariato non siano necessarie al compimento della sua missione, esso può, entro un termine di dieci giorni, adire la Corte, la quale decide con procedura d'urgenza. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. — Le istituzioni della Comunità, i loro membri ed agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette sia dal segreto professionale sia dal segreto militare.

Ogni violazione di detti segreti che abbia causato un danno, potrebbe essere oggetto di un'azione per indennizzo dinnanzi alla Corte.

ART. 115.

Nei limiti delle competenze del Commissariato, gli agenti da esso incaricati di missioni di controllo dispongono, nei confronti dei privati cittadini, delle imprese private o pubbliche nel territorio degli Stati membri e in tutta la misura necessaria al compimento della loro

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

missione, dei diritti e dei poteri riconosciuti dalla legislazione di questi Stati agli agenti appartenenti alle amministrazioni che hanno una analoga competenza. La missione di controllo e la qualità degli agenti incaricati di questa missione sono debitamente notificate allo Stato interessato.

Gli agenti dello Stato interessato possono, su richiesta di questo o del Commissariato, partecipare alle operazioni di verifica.

ART. 116.

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari al compimento della sua missione, alle condizioni che verranno stabilite in una convenzione tra gli Stati membri.

ART. 117.

Se il Commissariato ritiene che uno Stato membro sia venuto meno ad un obbligo che gli incombe in virtù del presente Trattato, esso deve informarne questo Stato e invitarlo a formulare le sue osservazioni; queste ultime devono essere presentate entro il termine di un mese.

Se, allo scadere di un termine addizionale di un mese, sussista una divergenza di vedute, il Commissariato o lo Stato in causa possono adire la Corte. Quest'ultima deve decidere con procedura d'urgenza. La decisione della Corte è notificata al Consiglio.

ART. 118.

La sede delle Istituzioni della Comunità è fissata di comune accordo dai Governi degli Stati membri.

ART. 119.

Il regime linguistico delle Istituzioni della Comunità sarà fissato, senza pregiudizio delle disposizioni del titolo V del Protocollo militare, con decisione del Consiglio deliberante all'unanimità.

ART. 120.

1. — Il presente Trattato è applicabile ai territori europei degli Stati membri.

2. — Con decisione del Commissariato e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità:

a) formazioni delle Forze europee di difesa possono essere dislocate, con il consenso del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, sui territori situati nella regione definita dall'articolo 6 del Trattato del Nord Atlantico e non compresi nei territori di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) scuole, stabilimenti e centri di addestramento della Comunità possono essere istituiti su territori diversi da quelli contemplati al paragrafo 1, e situati nella regione fissata al capoverso a) del presente paragrafo, o in Africa a nord del Tropico del Cancro.

3. — In seguito ad apposita decisione del Consiglio, deliberante all'unanimità, dopo approvazione parlamentare, se necessaria in conformità alle norme costituzionali di ciascuno Stato membro:

formazioni delle Forze europee di difesa possono essere dislocate su territori diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 ed al paragrafo 2, capoverso a);

scuole, stabilimenti e centri di addestramento della Comunità possono essere istituiti su territori diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 e al paragrafo 2, capoverso b).

Questa decisione è presa dopo consultazione con il Consiglio del Nord Atlantico e con l'accordo del Comandante Supremo competente dipendente dalla Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

4. — Uno Stato membro può, per i bisogni del contingente che esso fornisce alle Forze europee di difesa, reclutare delle forze nei territori non contemplati al paragrafo 1 del presente articolo, ma dipendenti dalla sua autorità o per i quali esso assume responsabilità internazionale.

ART. 121.

Gli Stati membri assumono l'obbligo di non sottoscrivere alcun impegno internazionale in contraddizione con il presente Trattato.

ART. 122.

Gli Stati membri si impegnano a non valersi di trattati, convenzioni o dichiarazioni esistenti tra essi per sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato ad una forma di regolamento diversa da quelle previste da quest'ultimo.

ART. 123.

1. — In caso di necessità grave ed urgente, il Consiglio, a titolo provvisorio, assume o conferisce a istituzioni della Comunità o qualsiasi altro organismo appropriato i poteri necessari per far fronte alla situazione, nei limiti della missione generale della Comunità e allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi di quest'ultima; tale decisione viene presa all'unanimità.

Il caso di necessità grave ed urgente risulta sia dalla situazione prevista dal precedente articolo 2, paragrafo 3, dal Trattato in data odierna tra gli Stati membri e il Regno Unito o dal Protocollo addizionale relativo alle garanzie di assistenza tra gli Stati membri della Comunità europea di difesa e gli Stati che fanno parte dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, sia da una dichiarazione adottata all'unanimità a tale scopo dal Consiglio.

2. — Le misure provvisorie adottate in virtù del paragrafo precedente cessano di essere applicabili alla data della fine dello stato di necessità, dichiarata dal Consiglio con decisione presa a maggioranza di due terzi.

Le istituzioni normalmente competenti deliberano alle condizioni fissate dal presente Trattato sul mantenimento degli effetti di queste misure.

3. — Il presente articolo non pregiudica la messa in azione delle Forze europee di difesa per rispondere a un'aggressione.

ART. 124.

In tutti i casi non previsti dal presente Trattato nei quali una decisione o una raccomandazione del Commissariato appaia necessaria per assicurare il buon funzionamento della Comunità e la realizzazione dei suoi scopi nei limiti della sua missione generale, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa dietro parere conforme del Consiglio che decide all'unanimità.

In mancanza d'iniziativa del Commissariato, il Consiglio può essere investito da uno Stato membro e può, all'unanimità, prescrivere al Commissariato di prendere tale decisione o di formulare tale raccomandazione. Qualora il Commissariato non dia seguito alle deliberazioni del Consiglio entro il termine fissato da questo, il Consiglio è autorizzato a prendere esso stesso tali misure a maggioranza semplice.

ART. 125.

Se difficoltà impreviste, rivelate dalla pratica, nelle modalità di applicazione del presente Trattato, esigono un adattamento delle norme relative all'esercizio da parte del Commissariato dei poteri che gli sono conferiti, modifiche appropriate possono esservi apportate con decisione unanime del Consiglio, a condizione che esse non ledano le disposizioni dell'articolo 2, o il rapporto dei poteri rispettivamente attribuiti al Commissariato e alle altre istituzioni della Comunità.

ART. 126.

Il Governo di ogni Stato e il Commissariato potranno proporre emendamenti al presente Trattato. Le proposte verranno sottoposte al Consiglio. Se quest'ultimo emette, a maggioranza di due terzi, un parere favorevole alla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, essa è immediatamente convocata dal Presidente del Consiglio, al fine di decidere di comune accordo le modifiche da apportarsi alle disposizioni del presente Trattato.

Tali emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

ART. 127.

Nelle disposizioni del presente Trattato le parole « il presente Trattato » devono essere intese come comprendenti le clausole del Trattato e quelle:

- 1°) del Protocollo militare;
- 2°) del Protocollo giurisdizionale:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE RELAZIONI

- 3°) del Protocollo relativo al diritto penale militare;
- 4°) del Protocollo finanziario;
- 5°) del Protocollo sulle condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità e sul suo diritto a pensione;
- 6°) del Protocollo relativo al Granducato di Lussemburgo;
- 7°) del Protocollo relativo alle relazioni tra la Comunità europea di difesa e l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico;
- 8°) del Protocollo relativo agli impegni di assistenza degli Stati membri della Comunità nei confronti degli Stati parti del Trattato del Nord Atlantico.

ART. 128.

Il presente Trattato viene concluso per la durata di 50 anni a datare dalla sua entrata in vigore. Se prima della realizzazione di una Federazione o di una Confederazione europea il Trattato del Nord Atlantico cessasse di restare in vigore o la composizione dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico subisse una modifica sostanziale, le Alte Parti Contraenti esamineranno in comune la nuova situazione così determinatasi.

ART. 129.

Ogni Stato europeo può chiedere di aderire al presente Trattato. Il Consiglio, dopo aver sentito il parere del Commissariato, decide all'unanimità e fissa, sempre all'unanimità, le condizioni di adesione. Quest'ultima ha effetto dal giorno in cui lo strumento di adesione è ricevuto dal Governo depositario del presente Trattato.

ART. 130.

Il presente Trattato, redatto in un unico esemplare originale, verrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rilascerà una copia certificata conforme ad ognuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

Non appena sarà entrata in funzione, il Consiglio stabilirà i testi autentici del presente Trattato nelle lingue diverse da quella dell'esemplare originale. In caso di divergenza, il testo dell'esemplare originale fa fede.

ART. 131.

Il presente Trattato verrà ratificato e le sue disposizioni eseguite secondo le norme costituzionali di ogni Stato membro. Gli strumenti di ratifica saranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese, che notificherà il loro deposito ai Governi degli altri Stati membri.

ART. 132.

Il presente Trattato entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Nel caso in cui tutti gli strumenti di ratifica non venissero depositati entro il termine di sei mesi, a datare dalla firma del presente Trattato, i Governi degli Stati che ne hanno effettuato il deposito si consulteranno sulle misure da prendersi.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto la loro firma ed il loro sigillo in calce al presente Trattato.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio mille novecentocinquanta due.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO MILITARE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di assicurare l'applicazione degli articoli 9 e 15 e delle disposizioni del Titolo III del Trattato,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

UNITÀ DI BASE

ART. 1. — *Forze terrestri.*

1. — L'Unità di base, di nazionalità omogenea, è il « Raggruppamento » in cui si combina organicamente l'azione delle differenti Armi che costituiscono l'Esercito.

2. — Sono fissati, qui appresso, tre tipi principali di Raggruppamenti:

- il Raggruppamento di Fanteria;
- il Raggruppamento Blindato;
- il Raggruppamento Meccanizzato.

La loro struttura generale ed i loro effettivi globali sono indicati nelle tabelle I (A), I (B) e I (C).

3. — I Raggruppamenti e le Brigate di tipo « Montagna » già esistenti conservano la loro forma attuale. Gli altri tipi di Raggruppamenti omogenei, che si rendesse necessario creare per i bisogni operativi, saranno fissati con decisione del Commissariato.

Qualora gli effettivi di questi tipi di Raggruppamenti superassero quelli dei tipi qui sopra fissati, essi dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio che decide all'unanimità.

TABELLA I-A).

STRUTTURA GENERALE ED EFFETTIVI GLOBALI DEL RAGGRUPPAMENTO DI FANTERIA

Organi di Comando.

Uno Stato Maggiore di Raggruppamento ed una Compagnia Quartiere Generale.

Reparti.

Uno Squadrone da ricognizione;
Tre Reggimenti di fanteria su tre Battaglioni;
Un Battaglione carri (1);
Una Artiglieria di Raggruppamento, motorizzata su cinque Gruppi (1)
 Tre Gruppi obici « leggeri »;
 Un Gruppo obici « medi »;
 Un Gruppo Artiglieria contraerea;
Un Battaglione Genio motorizzato;
Una Compagnia trasmissioni.

Servizi

Una Compagnia Materiale;
Una Compagnia Intendenza;
Un Battaglione Sanità;
Polizia militare e circolazione stradale,
Deposito personale (Compagnia quadri).

Effetti globali del Raggruppamento di Fanteria.

Effettivi massimi di pace	13.000 (2)
Effettivi di guerra	15.600

(1) « Battaglione » o « Reggimento »: per tutte le formazioni delle Truppe Corazzate e della Cavalleria, la denominazione adottata terrà conto delle tradizioni nazionali; per l'Artiglieria il « Gruppo » corrisponde al « Battaglione U. S. ».

(2) Salvo il caso delle unità di copertura.

TABELLA I-B).

STRUTTURA GENERALE ED EFFETTIVI GLOBALI DEL RAGGRUPPAMENTO BLINDATO

Organi di Comando.

Uno Stato Maggiore di Raggruppamento ed una Compagnia Quartiere Generale;
Tre Stati Maggiori di Sotto-Raggruppamento.

Reparti.

Un Battaglione da ricognizione (1);
Quattro Battaglioni carri (1);
Quattro Battaglioni di Fanteria costituenti corpo (possibilmente dotati di automezzi atti a qualunque terreno). In mancanza e come minimo: due Battaglioni meccanizzati e due Battaglioni trasportati con automezzi atti a qualunque terreno;
Una Artiglieria di Raggruppamento (semoventi) su cinque Gruppi (1);
 Tre Gruppi obici « leggeri »;
 Un Gruppo obici « medi »;
 Un Gruppo Artiglieria contraerea;
Un Battaglione Genio meccanizzato;
Una Compagnia Trasmissioni (rinforzata).

Servizi.

Un Battaglione Materiale;
Un Battaglione Intendenza;
Un Battaglione Sanità;
Polizia militare e circolazione stradale (rinforzate);
Deposito personale (Compagnia quadri).

Effettivi globali del Raggruppamento corazzato.

Effettivi massimi di pace	12.700 (2)
Effettivi di guerra	14.600

(1) V. tabella I-A).

(2) Salvo il caso delle unità di copertura.

TABELLA I-C).

STRUTTURA GENERALE ED EFFETTIVI GLOBALI
DEL RAGGRUPPAMENTO MECCANIZZATO

Organi di Comando.

Uno Stato Maggiore di Raggruppamento ed una Compagnia Quartiere Generale;
Tre Stati Maggiori di Sotto-Raggruppamento.

Reparti.

Un Battaglione da ricognizione (1);
Tre Battaglioni carri (1);
Sei Battaglioni di Fanteria costituenti corpo (trasportati su automezze atti a qualunque terreno).
Una Artiglieria di Raggruppamento, motorizzata su cinque Gruppi (dello stesso tipo dell'Artiglieria del Raggruppamento di Fanteria) (1);
Un Battaglione Genio motorizzato;
Una Compagnia Trasmissioni (rinforzata).

Servizi.

Un battaglione Materiale;
Una Compagnia Intendenza;
Un Battaglione Sanità;
Polizia militare e circolazione stradale (rinforzate),
Deposito personale (Compagnia quadri).

Effettivi globali del Raggruppamento meccanizzato.

Effettivi massimi di pace	12.700 (2)
Effettivi di guerra	14.700

(1) V. tabella I-A).

(2) Salvo il caso di unità di copertura.

ART. 2. — *Forze aeree.*

1. — Le Forze aeree europee comprendono un solo tipo di Unità di base con struttura uniforme. Variano solo gli effettivi e le dotazioni secondo la specializzazione dell'Unità.

L'Unità di base è mobile il più possibile.

2. — Ogni Unità, comandata da un Capo coadiuvato da uno Stato Maggiore, comprende tre Gruppi:

un Gruppo di combattimento, composto di massima di tre squadroni identici, costituente l'elemento operativo dell'Unità;

un Gruppo tecnico composto di uno squadrone riparazioni e di uno squadrone rifornimenti, destinato a soddisfare le necessità di manutenzione, riparazioni (2^a linea) e rifornimento dell'Unità;

un Gruppo mezzi generali destinato a soddisfare le esigenze di vita dell'Unità su una Base aerea.

3. — Gli effettivi e le dotazioni sono elencati nella tabella Aviazione qui allegata.

TABELLA AVIAZIONE.

EFFETTIVI E DOTAZIONI DELLE UNITÀ DI BASE

1. — Gli effettivi medi dell'Unità di base sono i seguenti:

Effettivi massimi di pace	1.300 uomini (1)
Effettivi di guerra	2.000 uomini

2. — Le dotazioni delle Unità di base sono le seguenti:

Caccia tattica	}	75 aerei (25 aerei per squadrone)
Caccia d'intercettazione		
Caccia ogni tempo		36 aerei (12 aerei per squadrone)
Ricognizione		54 aerei (18 aerei per squadrone)
Bombardamento leggero	}	48 aerei (16 aerei per squadrone)
Trasporto		

ART. 3. — *Forze navali.*

Le Forze navali sono organizzate in raggruppamenti di una stessa nazionalità d'origine, articolati in elementi subordinati (gruppi, flottiglie, squadriglie...) e corrispondenti ad un settore operativo ed a una stessa missione tattica.

ART. 4.

I tipi delle Unità di base delle Forze europee di difesa non possono essere modificati per quanto concerne le linee generali della loro organizzazione e i loro effettivi globali se non alle condizioni fissate all'articolo 44 del Trattato.

Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano in alcun modo i particolari della futura organizzazione, e i necessari adattamenti potranno essere apportati al momento della definizione delle norme di applicazione, con decisione del Commissariato.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE GENERALE
E COSTITUZIONE DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA

ART. 5.

L'Organizzazione delle Forze europee di difesa comprende:

- Organi centrali;
- Comandi militari territoriali;
- Comandi di truppa.

(1) Salvo necessità particolari che giustifichino una modifica di questi effettivi.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 6.

Gli Organi centrali del Commissariato vengono costituiti fin dall'entrata in vigore del Trattato. Essi dirigono le operazioni di costituzione con una progressività tale da evitare che esse comportino diminuzione d'efficienza sia per le Forze assegnate alla Comunità, sia per quelle che rimangono sotto la responsabilità nazionale.

A tal uopo, all'entrata in vigore del Trattato, lo Stato Maggiore centrale distacca in ciascuno degli Stati membri, un Delegato incaricato di dirigere, secondo le istruzioni e sotto il controllo del Commissariato, la costituzione del contingente fornito da questo Stato. Tale Delegato è della nazionalità dello Stato membro in questione; egli dispone di una sezione staccata dello Stato Maggiore centrale, integrata, secondo le necessità del Comando, dell'addestramento e dei collegamenti.

ART. 7.

1. — Il Delegato, di cui al precedente articolo 6, alinea 2, deve costituire una Organizzazione militare territoriale europea, o creandola, laddove non esiste un sistema militare territoriale, oppure adottando opportuni adattamenti, ove questo già esista.

Tale organizzazione è a base di Regioni militari territoriali europee, i cui limiti vengono stabiliti e modificati dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

Il Delegato dello Stato Maggiore centrale dispone dei Comandi di queste Regioni, congiuntamente con i mezzi della sezione staccata dello Stato Maggiore centrale, per la costituzione dei contingenti di cui è incaricato.

2. — L'Organizzazione militare territoriale europea così costituita, mentre contribuisce alla costituzione, provvede alle necessità delle Forze europee e nazionali. Essa interviene, qualora necessario, anche in favore delle Forze della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Infine essa coopera con quei Servizi la cui competenza rimanga nazionale.

Questa Organizzazione è integrata, in rapporto alla natura delle truppe cui deve provvedere.

Di statuto europeo, essa è sottoposta ad una duplice subordinazione, nei confronti del Commissariato e nei confronti degli Organi governativi competenti. Per ciò che si riferisce a questi ultimi, il Delegato dello Stato Maggiore centrale europeo è subordinato loro per l'esecuzione delle istruzioni che essi impartiscano nel campo della loro competenza.

Le Forze di polizia hanno facoltà di utilizzare i Servizi dell'Organizzazione militare territoriale europea.

ART. 8.

Gli Stati membri devono, sin dall'entrata in vigore del Trattato, e nella misura in cui essi non dispongono già di tali organi, creare i Servizi e le Istituzioni necessari all'assolvimento degli impegni del Trattato.

Il Ministro responsabile di quei compiti che in ogni Stato membro siano rimasti nazionali, od incaricato degli Affari europei di difesa, dispone per l'espletamento delle sue attribuzioni del Delegato dello Stato Maggiore centrale europeo e dei Comandi territoriali europei.

ART. 9.

1. — I Comandi di truppa europei, cioè i Comandi integrati, vengono costituiti:

alcuni all'entrata in vigore del Trattato, per comandare le formazioni già esistenti e preparare l'integrazione di altre formazioni;

gli altri, entro il più breve termine possibile, in modo tale da essere in grado di esercitare, mentre si organizzano essi stessi, un'azione di controllo sulla formazione delle Unità che incorporeranno in seguito.

2. — Il trasferimento delle unità ai Comandi delle truppe, una volta che questi Comandi siano costituiti ed in grado di esercitare le loro attribuzioni, si effettuerà non appena le Unità elementari avranno raggiunto un livello di preparazione tale da consentire di essere riunite in Grandi Unità.

In ciascun caso, il Commissariato deciderà del trasferimento.

ART. 10.

Il termine del periodo di costituzione delle Forze, allo scadere del quale la missione del Delegato e della Sezione staccata dello Stato Maggiore centrale avrà fine, sarà fissato con decisione del Commissariato. Questo termine non potrà superare i 18 mesi successivi all'entrata in vigore del Trattato salvo il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

Fatta eccezione dei limiti delle Regioni, l'organizzazione definitiva del Comando territoriale della Comunità dovrà essere determinata, prima dello scadere del periodo sopra definito, da una decisione del Commissariato, presa su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza dei due terzi.

TITOLO III

PERSONALE

ART. 11.

Il Commissariato elaborerà i testi che stabiliranno lo statuto del personale ed i testi che regoleranno il reclutamento e l'inquadramento delle Forze europee di difesa, nel quadro dei principi generali qui appresso definiti.

Fino alla loro entrata in vigore, le categorie di personale continuano ad essere soggette alle leggi e regolamenti degli Stati membri.

CAPITOLO I. — RECLUTAMENTO.

ART. 12. — *Generalità.*

1. — Ogni cittadino di sesso maschile degli Stati membri è vincolato all'obbligo personale del servizio militare, salvo il caso di incapacità fisica, psichica o di indegnità, e salvo le eccezioni risultanti da disposizioni speciali stabilite dalle costituzioni o dalle leggi degli Stati membri.

2. — Le decisioni relative alla durata del servizio sono prese dal Consiglio deliberante all'unanimità.

In tutti gli Stati membri, la durata della ferma di leva è fissata ad un minimo di 18 mesi. Questo minimo può essere modificato dal Consiglio deliberante all'unanimità.

Il servizio nella riserva sarà regolato con le stesse modalità del servizio attivo.

3. — Le operazioni che tendono alla costituzione ed alla alimentazione degli effettivi delle Forze armate comprendono:

il censimento e le operazioni di leva dei cittadini in età di portare le armi;

la chiamata del contingente;

gli arruolamenti e le rafferme del personale a lunga ferma;

la tenuta a ruolo della forza in congedo.

Queste ultime tre categorie di operazioni sono ripartite tra gli Stati membri ed il Commissariato.

4. — Le Forze europee di difesa vengono reclutate:

per chiamata alle armi, totale e parziale, delle classi di leva;

per arruolamento volontario (a termine o in anticipo sulla chiamata) e per rafferma.

5. — Nel caso in cui gli effettivi idonei siano superiori al fabbisogno delle Forze armate, la riduzione necessaria verrà ottenuta a mezzo di esoneri basati su considerazioni sociali, economiche e professionali proprie ad ogni Stato membro, senza compromettere il valore militare dei contingenti.

Gli esonerati dal servizio attivo rimangono sottoposti agli altri obblighi militari della loro classe.

ART. 13. — *Chiamata del contingente.*

1. — Le liste di leva sono compilate dalle Amministrazioni competenti, in relazione ai principi sopra enunciati.

2. — Le persone iscritte sulle liste di leva devono presentarsi davanti ad un consiglio di leva che stabilisce la loro idoneità al servizio.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — La chiamata alle armi del contingente ha luogo, in un numero di scaglioni variabile secondo i bisogni e secondo la data di nascita degli interessati, nell'anno in cui essi raggiungono l'età stabilita per l'incorporazione.

Senza compromettere il valore militare dei contingenti, possono essere concessi rinvii, fino ad un'età determinata, per ragioni sociali, economiche e professionali, proprie ad ogni Stato membro, e per residenza all'estero.

ART. 14. — *Reclutamento degli ufficiali e sottufficiali.*

1. — Le modalità particolareggiate del reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali vengono fissate dal Commissariato.

Le condizioni generali richieste per accedere ad ognuna di queste categorie sono le seguenti:

2. — Gli ufficiali in servizio permanente sono reclutati:

fra i candidati in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e che abbiano trascorso sotto le armi il periodo di leva;

fra i sottufficiali;

fra gli ufficiali di complemento ammessi nei quadri permanenti.

3. — Gli ufficiali di complemento sono reclutati:

fra i candidati risultati idonei al termine di appositi corsi di formazione:

sia durante il periodo di servizio;

sia durante i periodi di congedo;

fra gli ufficiali in servizio permanente collocati nella riserva a domanda o d'autorità.

4. — I sottufficiali in servizio attivo sono reclutati fra i candidati che abbiano dimostrato la loro idoneità:

sia durante il periodo di ferma volontaria o di rafferma, per i volontari o raffermati;

sia durante la durata del servizio di leva, per i chiamati alle armi.

Essi possono diventare sottufficiali di carriera.

5. — I sottufficiali di complemento sono reclutati fra i candidati che abbiano dimostrato la loro idoneità:

sia durante il periodo di servizio di leva, o al termine di questo, per i chiamati alle armi;

sia durante il periodo di ferma volontaria o di rafferma, o al termine di questo, per gli arruolati volontari o raffermati;

sia durante i periodi di congedo, per il personale che abbia adempiuto agli obblighi di leva.

CAPITOLO II. — DISCIPLINA.

ART. 15.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 79 del Trattato, verrà stabilito un Regolamento unico di Disciplina generale applicabile a tutte le Forze europee di difesa. I regolamenti nazionali rimangono in vigore fino a quando il regolamento comune non sia stato approvato. L'elaborazione di questo regolamento dovrà essere fatta nel più breve tempo e la sua applicazione sarà simultanea per tutti i contingenti.

ART. 16.

1. — I membri delle Forze europee di difesa devono ispirarsi, nella loro condotta, ai sentimenti che comporta l'alta missione loro affidata. Essi devono rispettare le leggi, i regolamenti civili e gli usi locali.

Devono astenersi dal compiere ogni atto che possa offendere le convinzioni religiose altrui.

Tutte le disposizioni opportune saranno adottate per consentire ad essi di praticare la loro religione.

2. — I membri delle Forze europee di difesa hanno, nei confronti della Comunità e delle sue gerarchie, gli stessi doveri normalmente imposti ai militari delle Forze armate nazionali verso il loro Governo e le loro autorità gerarchiche. Tra questi, i principali doveri sono:

la lealtà verso la Comunità;

l'obbedienza alle leggi ed ai regolamenti della Comunità;

l'obbedienza gerarchica ai capi militari europei, indipendentemente dalla loro nazionalità.

ART. 17.

1. — L'entrata in servizio nelle Forze europee di difesa viene celebrata con una manifestazione solenne nei confronti della Comunità, tenendo conto delle tradizioni di ciascun contingente.

2. — I membri delle Forze europee di difesa rendono gli onori alle bandiere, stendardi e insegne delle Forze europee di difesa e nazionali, come pure all'emblema europeo.

ART. 18.

Il subordinato:

deve obbedire ai suoi superiori per il bene del servizio, nei limiti dell'osservanza della legge, degli usi di guerra e dei regolamenti militari;

può reclamare, secondo le norme stabilite dal Regolamento di Disciplina generale e con riserva delle disposizioni del Codice penale militare, contro qualsiasi provvedimento giudicato irregolare o contro una punizione che ritenesse ingiustificata.

ART. 19.

Il superiore deve essere sempre di esempio ai suoi subordinati, tanto nel rispetto della disciplina che nell'osservanza dei regolamenti.

Egli deve rendere partecipi i subordinati dei benefici della sua esperienza, avere cura dei loro interessi materiali e morali ed evitare qualsiasi misura che possa ledere la loro dignità.

Il superiore è tenuto a lasciare a ciascuno la più ampia iniziativa ed a non interferire nell'azione di comando delle autorità subordinate.

ART. 20.

La natura delle ricompense e delle punizioni, la definizione delle infrazioni e la determinazione dei diritti di ciascuno in questa materia saranno oggetto di una regolamentazione uniforme.

CAPITOLO III. — GRADO ED IMPIEGO.

ART. 21. — *Generalità.*

1. — I testi organici relativi all'impiego ed al grado vertono principalmente su:
 - le tabelle organiche d'inquadramento;
 - le norme di avanzamento;
 - gli statuti che garantiscono la carriera dei quadri;
 - i principi concernenti l'amministrazione e la gestione del personale.

Il Commissariato ne prescrive le modalità di applicazione.

2. — Il numero dei gradi è stabilito in:

- Quattro per la truppa;
- Cinque per i sottufficiali;
- Tre per gli ufficiali inferiori;
- Tre per gli ufficiali superiori;
- Quattro per gli ufficiali generali.

ART. 22. — *Disposizioni che garantiscono il grado e l'impiego.*

1. — I membri delle Forze europee di difesa non possono perdere il grado e l'impiego od essere radiati dai ruoli se non per cause determinate.

2. — Disposizioni appropriate saranno incluse nel Regolamento di Disciplina generale e nel Codice penale militare.

Esse saranno basate sulle seguenti considerazioni generali:

- a) la perdita del grado non può essere decisa se non in seguito a giudizio di un Tribunale oppure a titolo di sanzione disciplinare sotto certe condizioni:

- b) la sospensione temporanea dall'impiego per misura disciplinare o per qualsiasi altro grave motivo non potrà aver luogo se non in casi rigorosamente definiti;
- c) la cancellazione dai ruoli non può aver luogo che nei seguenti casi:
dimissioni, nell'ambito delle disposizioni in vigore;
limite di età nel grado o limite della durata del servizio;
inidoneità fisica, incapacità professionale, grave mancanza o cattiva condotta abituale;
giudizio penale.
- d) Per quanto concerne gli ufficiali ed i sottufficiali qualunque sanzione relativa al grado o all'impiego, derivante da una misura disciplinare, non può essere decisa che a seguito del parere di un Consiglio di disciplina.

ART. 23. — *Ufficiali.*

1. — L'avanzamento è regolato dai testi organici fissati dal Commissariato nel quadro delle norme dell'articolo 31 del Trattato.
- Gli ufficiali concorrono fra loro per l'avanzamento nel quadro del loro proprio contingente fino al grado di generale di divisione incluso.
2. — Le cariche di Comandante di Unità di base, di ufficiale generale avente autorità su elementi di diverse nazionalità, e talune alte cariche del Commissariato stabilite dal Consiglio, vengono conferite dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante alla unanimità.
3. — Tutte le altre cariche sono conferite con decisione del Commissariato, tenuto conto delle proposte delle autorità gerarchiche interessate.
- Le assegnazioni ad impieghi corrispondenti a gradi inferiori a quello di colonnello possono essere delegate ai Comandanti di Corpo.
4. — L'elenco degli incarichi del personale in ciascun grado risulta dalle tabelle organiche.
5. — La ripartizione complessiva degli incarichi nelle formazioni integrate è conforme alla tabella di ripartizione degli effettivi degli Stati membri.

ART. 24. — *Sottufficiali e militari di truppa.*

L'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa ha luogo conformemente alle istruzioni generali del Commissariato nell'ambito di ciascun contingente.

Analogamente il Commissariato stabilirà nelle sue istruzioni le norme generali relative all'impiego ed all'assegnazione dei sottufficiali.

ART. 25. — *Personale distaccato.*

Elementi delle Forze europee di difesa possono essere distaccati isolatamente da dette Forze per missioni estranee alla Comunità. Durante il periodo del loro distacco, la Comunità è esonerata dall'obbligo del loro mantenimento, non esercita più un'autorità diretta nei loro riguardi, ma continua ad amministrare la loro carriera nel loro quadro d'origine, secondo norme da stabilire.

TITOLO IV.

PRINCIPI RELATIVI ALLA UNIFORMIZZAZIONE DELLE DOTTRINE
E DEI METODI — SCUOLE

ART. 26. — *Uniformizzazione delle dottrine e dei metodi.*

1. — A norma dell'articolo 74 del Trattato, l'istruzione e la messa a punto delle Forze europee di difesa sono regolate secondo una dottrina comune e metodi uniformi, stabiliti in collegamento con i competenti organi della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico in base alle sue direttive.
2. — Questa dottrina e questi metodi formano oggetto di regolamenti comuni applicabili a tutti i contingenti che costituiscono le Forze europee di difesa.

ART. 27. — Scuole.

1. — All'entrata in vigore del Trattato saranno istituiti:
corsi per ufficiali generali ed ufficiali di Stato Maggiore;
corsi per ufficiali chiamati ad esercitare i seguenti comandi:
Esercito: Unità di base e Reggimento;
Aeronautica: Unità equivalenti;
corsi per comandanti di scuole e loro principali istruttori;
corsi almeno bilingui per ufficiali di collegamento;
corsi per interpreti;
corsi per formare taluni quadri e specialisti necessari all'insieme della Comunità (trasmissioni, radar, appoggio aereo, difesa aerea e contraerea, operazioni anfibe, ecc.).

Questi corsi sono organizzati dal Commissariato e posti sotto la sua diretta responsabilità. Essi assumeranno, quando ciò sarà necessario, forma interforza.

2. — Le scuole esistenti all'entrata in vigore del Trattato saranno trasformate in scuole europee, a seconda delle necessità della Comunità, appena sarà possibile, eccezion fatta per quelle che sono necessarie alla formazione e all'addestramento delle Forze armate, che, in virtù del Trattato, rimangono nazionali.

Le scuole da creare per la Comunità sono europee fin dal giorno della loro costituzione.

Tutte queste scuole sono vincolate alle seguenti norme generali:

sviluppo dello spirito di cooperazione europea;
ispezioni da parte degli organi competenti del Commissariato;
ciclo di formazione ed insegnamento armonizzati, secondo programmi stabiliti in base alle direttive del Commissariato, allo scopo di ottenere un analogo livello di formazione;
organizzazione di periodi di istruzione in comune da sviluppare al massimo possibile;
studio approfondito dell'insegnamento delle lingue.

Le scuole di insegnamento superiore sono integrate.

Le scuole di formazione d'ufficiali e le scuole di applicazione saranno ugualmente integrate; tuttavia esse possono avere delle sezioni di nazionalità omogenea per facilitare l'insegnamento.

A titolo transitorio, per un periodo il più breve possibile, le scuole di formazione di ufficiali e le scuole di applicazione funzionano sotto l'autorità e la responsabilità del Commissariato, con direzione integrata mentre i quadri istruttori e gli allievi possono essere di nazionalità omogenea. In quest'ultimo caso l'impianto della scuola ha luogo nel paese di origine.

Le scuole destinate alla formazione di certe categorie di sottufficiali e di specialisti sono sottoposte alle stesse norme delle scuole di formazione per ufficiali e delle scuole di applicazione.

3. — L'organizzazione delle scuole ed istituti d'insegnamento nelle Forze navali europee sarà fatta nel quadro generale dei principi sopra enunciati, tenuto conto delle caratteristiche delle succitate Forze.

4. — Per quanto concerne i paesi con plurilinguismo ufficiale, l'applicazione delle norme del presente capitolo è sottoposta alle disposizioni dell'articolo 74 del Trattato.

TITOLO V

IMPIEGO DELLE LINGUE

ART. 28.

1. — Ogni membro delle Forze europee di difesa impiega la lingua nazionale, salvo quanto stabilito dalle disposizioni del presente titolo.

2. — Si prenderanno provvedimenti atti a promuovere in seno alla Comunità lo studio delle diverse lingue nazionali degli Stati membri, secondo norme da fissare all'atto dell'esame dei programmi delle scuole europee.

3. — Nei casi in cui la conoscenza di una lingua ausiliaria comune s'imponga per esigenze pratiche, l'insegnamento di tale lingua sarà fatto nelle scuole di formazione nelle condizioni stabilite dal Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

ART. 29.

1. — Per « lingua di riferimento » si intende la lingua destinata a far fede in casi di malinteso o di contestazione.

La lingua di riferimento è la lingua propria dell'autorità che emana gli ordini, le istruzioni, ecc.:

per ogni Comando di formazione, è quella del comandante della formazione;
per il Commissariato, il francese.

2. — Le comunicazioni ad una autorità subordinata sono fatte nella lingua di quest'ultima; di massima esse debbono essere fatte anche nella lingua di riferimento.

3. — Le comunicazioni ad una autorità superiore sono fatte nella lingua dell'organo che le emana.

4. — Le comunicazioni fra autorità non subordinate gerarchicamente sono fatte nella lingua dell'una o dell'altra di queste autorità, nel modo che meglio risponde alle necessità.

5. — La lingua ausiliaria deve essere considerata come una lingua complementare da impiegare obbligatoriamente in tutte le comunicazioni di procedura (radio, codici, parole d'ordine, ecc.) o nel caso di difficoltà nell'impiego delle altre lingue.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO GIURISDIZIONALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di completare e di precisare le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 60 e 61 del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

RIPARAZIONE DEI DANNI

CAPITOLO I. — RESPONSABILITÀ.

ART. 1.

La Comunità deve riparare i danni causati da propri fatti colposi nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 2.

1. — La Comunità è responsabile anche in mancanza di colpa, dei danni causati dagli immobili ed installazioni di cui essa ha la custodia, senza pregiudizio della responsabilità eventuale del proprietario di questi beni, che rimane ferma conformemente alla legge nazionale.

In questo caso, la responsabilità della Comunità non può essere esclusa od attenuata che nella misura in cui sia accertato che il danno è dovuto a colpa della vittima, a colpa di un terzo o ad un caso di forza maggiore.

2. — La Comunità è responsabile, alle stesse condizioni, per le sue attività che presentano un particolare pericolo per i terzi.

3. — Fino all'eventuale adozione di una legislazione comune sulla responsabilità civile per i danni causati ai terzi in materia di trasporti, l'applicazione da parte degli organi competenti della Comunità, per quanto concerne i detti danni, delle norme sopra enunziate, sarà fatta ricercando, nella misura in cui il rispetto di dette norme non vi si opporrà, una armonizzazione dei principi delle legislazioni nazionali degli Stati membri.

ART. 3.

Quando il funzionamento dei servizi della Comunità o gli immobili ed installazioni di cui essa ha la custodia fanno correre ai terzi un rischio eccezionalmente grave, la responsabilità della Comunità non può essere esclusa od attenuata se non nella misura in cui sia accertato che il danno è dovuto a colpa della vittima.

ART. 4.

La Comunità è responsabile dei danni causati al sistema stradale od alle installazioni pubbliche in conseguenza della utilizzazione fattane da parte delle proprie forze o dei propri Servizi e che superino, in misura apprezzabile, sia per natura che per importanza, i danni risultanti dalla normale utilizzazione.

ART. 5.

Salvo disposizione contraria, la Comunità deve riparare i danni causati ai beni messi a sua disposizione, in virtù di una Convenzione, da uno degli Stati membri della Comunità o da una persona morale di diritto pubblico di questi Stati.

ART. 6.

La Comunità deve riparare i danni causati da colpe dei propri agenti, commesse nell'esercizio delle loro funzioni. Per tali colpe, gli agenti non sono responsabili verso i terzi.

ART. 7.

1. — Gli agenti della Comunità sono personalmente responsabili verso i terzi, secondo la legge localmente applicabile, ed innanzi alle giurisdizioni competenti secondo il diritto comune, dei danni che essi hanno causato fuori dell'esercizio delle loro funzioni.

In caso di contestazione sulla circostanza se l'atto dannoso sia stato o meno compiuto nell'esercizio delle funzioni, la questione è portata innanzi alla sezione della Corte territorialmente competente la quale, salvo rinvio alle condizioni previste al seguente articolo 13, decide sovranamente su questo punto.

2. — Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, può essere concessa da parte della Comunità una indennità a titolo di cortesia alla parte lesa, tenuto conto di tutte le circostanze della causa, ed in particolare della condotta e del comportamento della vittima. Le decisioni prese in virtù del presente paragrafo non possono formare oggetto di alcun ricorso.

ART. 8.

Quando una colpa di particolare gravità, commessa da uno dei suoi agenti, abbia causato alla Comunità un danno diretto o abbia fatto sorgere la sua responsabilità in base alle disposizioni del presente capitolo, il detto agente può essere condannato a riparare in tutto od in parte il danno subito dalla Comunità in conseguenza del suo comportamento.

ART. 9.

Ogni Stato membro rinuncia a domandare un'indennità alla Comunità nel caso in cui un membro delle sue forze armate integrate nella Comunità abbia subito un danno fisico per causa di servizio.

CAPITOLO II. — PROCEDURA.

ART. 10.

1. — Salvo quanto disposto al seguente articolo 16, le domande di indennità sono presentate alle Commissioni locali delle indennità; un regolamento del Commissariato fissa il numero, la competenza territoriale e la procedura di dette Commissioni.

2. — Queste Commissioni sono composte:

di un Presidente designato dal Commissariato, o dalla autorità cui questo avrà delegato all'uopo i propri poteri, fra persone che offrono ogni garanzia di competenza giuridica e che possiedono la cittadinanza dello Stato di soggiorno;

di un membro designato dal Commissariato tra i cittadini degli Stati membri diversi dallo Stato di soggiorno;

e di un membro delle Forze europee di difesa designato dall'autorità militare europea localmente competente.

3. — La Commissione istruisce la domanda, fa procedere alle inchieste, verifiche e perizie che apparissero necessarie. Il Presidente, nel limite dei poteri che gli sono delegati dalle istruzioni generali del Commissariato, tenta un componimento amichevole con il richiedente.

In mancanza di componimento amichevole, la Commissione determina l'indennità dovuta al richiedente. La decisione è presa a maggioranza. Essa è motivata.

La Commissione può decidere che sia versato al richiedente un anticipo da computarsi sull'indennità, nonostante qualsiasi gravame.

ART. 11.

Il richiedente od il Commissariato possono presentare un ricorso contro le decisioni della Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione, per quanto concerne il richiedente e, per quanto concerne il Commissariato, a decorrere dal giorno in cui la decisione è stata pronunciata. Può proporsi ricorso incidentale entro il termine fissato dalle disposizioni regolanti la procedura innanzi alla Corte.

Senza pregiudizio delle misure provvisorie previste al precedente articolo 10, paragrafo 3, le decisioni della Commissione non divengono esecutive prima dello spirare del termine del ricorso, se non nel caso in cui il richiedente ed il Commissariato rinuncino ad esercitare il loro diritto di ricorso. Il ricorso è sospensivo.

ART. 12.

Il ricorso è presentato davanti ad una sezione regionale della Corte composta di uno dei giudici di detta giurisdizione, Presidente, assistito da 4 magistrati della Comunità. Questi ultimi devono avere la cittadinanza dello Stato di soggiorno. Per alcune categorie di questioni, la sezione può comprendere solo tre giudici.

Decisioni del Consiglio, adottate su proposta del Presidente della Corte, sentito il parere del Commissariato, stabiliscono il numero e la competenza territoriale delle sezioni, nonché le condizioni in cui le sezioni possono essere eventualmente chiamate a riunirsi in diverse località rientranti nei limiti della loro competenza territoriale.

Le sezioni regionali procedono all'esame della questione, completano l'istruzione, se necessaria, e decidono in ultima istanza.

ART. 13.

Quando un caso solleva questioni di principio, esso può essere rinviato alla Corte, sia da parte della sezione, sia da parte del suo Presidente dopo che abbia consultato gli assessori, qualora l'ammontare della domanda sia superiore a 3.000 unità di conto. Nel caso in cui l'ammontare della domanda non ecceda 3.000 unità di conto, il Commissariato può, se il caso solleva delle questioni di principio, proporre innanzi alla Corte un ricorso nell'interesse della legge contro la decisione della sezione regionale; quest'ultima decisione conserva carattere definitivo nei confronti delle parti.

Per giudicare delle questioni sulle quali essa è chiamata a pronunciarsi in virtù delle disposizioni del comma precedente, la Corte deve comprendere i giudici che presiedono le sezioni regionali.

ART. 14.

Le domande fondate sugli articoli 1, 2, 3, 5 e 8 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un termine di 5 anni a datare dal verificarsi del fatto che vi ha dato luogo. La stessa regola si applica per le domande di qualsiasi natura fondate sulle disposizioni del presente titolo, relative alle controversie tra la Comunità e gli Stati membri o gli enti territoriali di detti Stati.

Tuttavia, per quanto si riferisce alle domande fondate sui danni alle persone e sui danni alle cose mobili causati da incidenti della circolazione, il termine è di 3 anni.

ART. 15.

Le decisioni della Corte, le decisioni delle sezioni regionali, nonché le decisioni divenute definitive delle Commissioni locali delle indennità sono esecutive, alle condizioni stabilite dall'articolo 66 del Trattato.

ART. 16.

Le controversie di qualsiasi natura fra la Comunità e gli Stati membri o gli enti territoriali di detti Stati e relative all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, spettano unicamente alla competenza della Corte.

CAPITOLO III. — DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 17.

La Comunità è responsabile per i danni causati dalle manovre o dalle esercitazioni effettuate dalle Forze europee di difesa nonché per i danni derivanti dall'accantonamento.

Le modalità del loro accertamento, della loro valutazione, nonché i termini entro i quali le domande debbono essere presentate saranno stabiliti con regolamento del Commissariato su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi, dopo consultazione con i Governi degli Stati membri interessati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO I. — DISPOSIZIONI DEFINITIVE.

ART. 18.

Non appena sarà entrato in vigore il Trattato, gli Stati membri trasferiranno alla Comunità europea di difesa i loro poteri di repressione dei reati che potessero essere commessi dai membri delle Forze europee di difesa.

ART. 19.

La repressione di tali reati sarà assicurata appena possibile mediante una legislazione comune, stabilita nel rispetto delle regole costituzionali proprie di ciascuno Stato membro, e comprendente anche le norme dell'organizzazione giudiziaria e della procedura.

Si procederà correlativamente all'estensione delle attribuzioni della Corte.

CAPITOLO II. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 20.

Fino all'entrata in vigore della legislazione comune prevista al precedente articolo 19, sono provvisoriamente applicabili le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 21.

I poteri giurisdizionali della Comunità sono assicurati, alle condizioni seguenti, da organi giurisdizionali esercitanti una funzione europea.

ART. 22.

Gli organi giurisdizionali previsti al precedente articolo 21 sono:

1°) la Corte, che decide alle condizioni previste al seguente articolo 30:

- a) sui conflitti di giurisdizione;
- b) sulle questioni di diritto relative all'interpretazione del Trattato, dei Protocolli allegati e delle loro disposizioni complementari;
- c) in qualsiasi altra materia in cui le sia attribuita competenza ed in particolare per quanto si riferisce alla repressione di alcuni reati commessi dalle persone indicate al precedente articolo 18 e che ledano gravemente gli interessi della Comunità.

2°) Tribunali, che possono essere:

Tribunali europei di composizione nazionale, subordinati, per quanto concerne l'ultima istanza, ad una sezione regionale della Corte;

Tribunali nazionali che agiscono per delega della Comunità, nel caso in cui lo Stato membro interessato lo riterrà necessario per motivi di ordine costituzionale o di struttura generale dell'organizzazione giudiziaria.

ART. 23.

L'organizzazione e la procedura dei Tribunali menzionati al precedente articolo 22, ivi comprese le modifiche da apportare all'organizzazione ed alla procedura delle sezioni regionali della Corte in quanto esse giudichino in materia penale, sono regolate dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. Nei riguardi dei Tribunali europei, dette regole sono applicate come diritto europeo.

ART. 24.

Senza pregiudizio delle disposizioni del seguente articolo 30, 3° , le persone indicate all'articolo 18 saranno giudicate rispettivamente dai Tribunali europei composti di membri aventi la stessa cittadinanza di dette persone o dai loro Tribunali nazionali che agiscano per delega della Comunità ai sensi di quanto è previsto al precedente articolo 22, 2°.

ART. 25.

Salvo le eccezioni previste nel presente Protocollo, le persone a carico soggiornanti fuori del territorio dello Stato di origine sono sottoposte alle giurisdizioni normalmente competenti dello Stato di soggiorno.

Le eccezioni indicate al comma precedente saranno determinate nel rispetto delle regole costituzionali di ciascuno degli Stati membri.

ART. 26.

1. — Le persone indicate all'articolo 18 del presente Protocollo rimangono sottoposte unicamente alla legge del loro Stato di origine, salvo le eccezioni previste nel medesimo Protocollo in favore della legge locale.

2. — Le eccezioni dovranno essere determinate in considerazione:

a) del carattere strettamente territoriale della applicazione di certi regolamenti, in particolare in materia di circolazione, caccia e pesca;

b) dell'interesse dello Stato di soggiorno e dei suoi abitanti; ciò dicasi particolarmente per i fatti commessi in danno di detto Stato o contro i suoi abitanti, quando la legge dello Stato di origine non preveda questi fatti come reati o li reprima con pene nettamente inferiori a quelle che comporta la legge locale.

2. — Per l'applicazione della legge dello Stato di soggiorno sarà stabilito un sistema di corrispondenza fra le diverse pene previste dalle legislazioni rispettive degli Stati membri.

ART. 27.

Il diritto di grazia nei confronti delle pene pronunciate dalle giurisdizioni indicate al precedente articolo 22 contro membri delle Forze europee di difesa, è esercitato dalle autorità competenti dello Stato di origine.

ART. 28.

1. — L'esecuzione delle pene privative della libertà sarà assicurata a cura delle autorità dello Stato di origine del membro delle Forze europee di difesa.

2. — Tuttavia, per quanto concerne le pene privative della libertà inferiori a sei mesi, l'esecuzione potrà essere assicurata secondo le modalità da determinarsi nella Convenzione prevista al seguente articolo 30.

ART. 29.

1. — Nella legislazione di ognuno degli Stati membri, le disposizioni che reprimono i reati che costituiscono attentati contro le Forze armate nazionali, le loro installazioni od i loro membri sono applicabili ai fatti della stessa natura commessi contro le Forze europee di difesa od i loro membri.

2. — Il Governo di ognuno degli Stati membri sottoporrà, inoltre, al potere legislativo i progetti che esso riterrà necessari per permettere di assicurare sul proprio territorio la sicurezza e la protezione delle Forze europee di difesa, delle loro installazioni, del loro materiale, delle loro proprietà, dei loro archivi e dei documenti ufficiali, nonché la repressione dei reati commessi in violazione di detta legislazione.

ART. 30.

Una Convenzione speciale fisserà:

1°) l'organizzazione della Corte, le sue norme di funzionamento, ivi compreso l'uso delle lingue, e le sue norme di competenza, nei limiti indicati al precedente articolo 22, paragrafo 1. Per il regolamento dei conflitti indicati all'articolo 22, paragrafo 1 a), dovrà rispettarsi il principio dell'uguaglianza assoluta delle norme giuridiche applicate da ognuno degli Stati membri, siano esse europee o nazionali;

2°) le disposizioni necessarie per assicurare, dal punto di vista penale, una protezione efficace degli interessi della Comunità;

3°) i casi in cui potrà rinunciarsi al diritto di giurisdizione previsto all'articolo 24 del presente Protocollo;

4°) le eccezioni indicate all'articolo 25. Queste eccezioni saranno determinate secondo i principi seguenti:

Le persone a carico saranno sottoposte agli organi giurisdizionali esercitanti funzione europea quando il reato sia stato commesso contro la Comunità, la persona od i beni di un membro delle Forze europee di difesa. In questo caso l'organo giurisdizionale competente a giudicare la persona a carico sarà quello che, ai sensi dell'articolo 22, sarebbe competente a giudicare il capo famiglia, membro dell'elemento militare o dell'elemento civile.

In tutti i casi, le autorità che hanno competenza potranno rinunciare al loro diritto di giurisdizione; esse esamineranno con la più grande considerazione ogni domanda ricevuta prima che il tribunale adito si sia pronunciato e che tenda a far tradurre l'imputato innanzi ad un tribunale diverso da quello che sarebbe normalmente competente.

I minori, a termini della loro legge penale di origine, dovranno essere in tutti i casi rinviati innanzi agli organi giurisdizionali normalmente competenti del loro Stato di origine.

In tutti i casi, le autorità competenti si notificheranno le loro decisioni e si informeranno reciprocamente del seguito dato alle questioni;

5°) le eccezioni indicate all'articolo 26;

6°) le condizioni in cui gli organi della Comunità potranno fare iniziare un procedimento;

7°) le modalità di una reciproca assistenza giudiziaria;

8°) le attribuzioni giudiziarie della polizia militare e della polizia dello Stato di soggiorno e le condizioni della loro reciproca assistenza;

9°) tutte le altre disposizioni che si rivelassero necessarie per mettere in vigore il presente Protocollo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL BELGIO

In considerazione degli ostacoli di carattere costituzionale che si oppongono attualmente all'applicazione integrale al Belgio delle disposizioni del presente Protocollo, si applicano le disposizioni seguenti.

ART. 31.

In deroga alle disposizioni del presente Protocollo ed a titolo provvisorio, per quanto concerne i reati commessi sul territorio dello Stato belga dai membri delle Forze europee di difesa appartenenti a detto Stato, il diritto di giurisdizione compete alle sole corti e tribunali belgi che decidono in virtù del potere che loro è proprio e conformemente alla legge belga, sia dal punto di vista della legge penale applicabile, sia dal punto di vista della procedura e dei mezzi di impugnativa ordinari o straordinari.

ART. 32.

In deroga alle disposizioni del presente Protocollo ed a titolo provvisorio, nel caso di danno causato sul territorio belga, la vittima che non accetti la decisione della Commissione locale delle indennità e non ritenga di dovere esercitare innanzi alla sezione regionale della Corte il

ricorso previsto al precedente articolo 11, può, entro un termine di tre mesi a partire dalla notifica della decisione, intentare innanzi alla giurisdizione belga competente un'azione civile contro lo Stato belga, che sarà tenuto a riparare il danno nella misura in cui esso sarebbe stato responsabile se tale danno fosse stato causato dal funzionamento dei propri servizi.

In questo ultimo caso, lo Stato belga, che sia stato condannato al pagamento di un'indennità, potrà intentare un'azione di rimborso contro la Comunità innanzi alla Corte di Giustizia che deciderà conformemente al presente Protocollo.

TITOLO IV.

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33.

a) I « membri delle Forze europee di difesa » comprendono membri costituenti l'elemento militare e membri costituenti l'elemento civile.

b) Per « elemento civile » s'intende il personale non militare facente parte organica dei servizi delle Forze europee di difesa alle condizioni fissate dalle autorità competenti della Comunità.

c) Per « persona a carico » s'intende il coniuge di un membro dell'elemento militare o dell'elemento civile, i loro figli minori ed eccezionalmente i loro ascendenti o discendenti in linea diretta viventi abitualmente in famiglia ed autorizzati dalla autorità qualificata della Comunità ad accompagnare il capo famiglia.

d) Per « Stato di origine » s'intende lo Stato membro da cui dipendono i membri dell'elemento militare o dell'elemento civile prima di far parte delle Forze europee di difesa.

e) Per « Stato di soggiorno » si intende lo Stato membro sul cui territorio si trovano, sia in soggiorno, sia in transito i membri dell'elemento militare o dell'elemento civile delle Forze europee di difesa.

ART. 34.

La Convenzione speciale indicata al precedente articolo 30 regolerà le modalità di applicazione del presente Protocollo. Essa fa parte dello Statuto giurisdizionale previsto all'articolo 67 del Trattato.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO RELATIVO AL DIRITTO PENALE MILITARE

Gli Stati membri, considerando l'importanza essenziale di una repressione uniforme dei reati nel quadro delle Forze europee di difesa, convengono sulla necessità di stabilire, appena possibile, una legislazione penale militare comune, che si ispiri ai principi generali costituenti il loro comune patrimonio giuridico ed in particolare ai principi seguenti, la cui enumerazione non è limitativa:

1°) nessuno potrà essere punito per un reato che non sia espressamente definito come tale dalla legge, né colpito da pene che non siano da essa espressamente fissate;

2°) la legge penale non potrà avere effetto retroattivo né per quanto concerne la definizione del reato né per quanto concerne la determinazione della pena. Se la legislazione è modificata in un momento successivo a quella in cui il reato è stato commesso, si applicheranno, di massima, all'imputato le disposizioni più favorevoli;

3°) nella determinazione delle pene e nelle modalità previste per la loro applicazione, sarà tenuto conto della gravità del reato, della conoscenza che ne aveva colui che lo ha commesso e della volontà che egli aveva di commetterlo; tuttavia l'ignoranza della legge penale non potrà essere causa generale di esenzione;

4°) in conseguenza, la legge dovrà permettere di adeguare la pena, e, se del caso, di adattarne il modo di esecuzione alle circostanze obiettive del reato ed alle circostanze subietive del colpevole;

5°) la legge dovrà precisare i casi in cui l'autore materiale di un reato non è punibile; tra di essi vi saranno, in particolare, i seguenti casi:

a) se, al momento in cui il fatto è stato commesso, egli era completamente privo di coscienza e di volontà. La legge potrà tuttavia escludere dal beneficio di questo principio chi si sia volontariamente posto in tale stato;

b) se egli si trovava nella necessità di agire o di non agire in seguito ad un coazione fisica o morale cui non poteva resistere;

c) se egli aveva ricevuto un ordine legittimo da una autorità qualificata;

d) se egli aveva agito in stato di legittima difesa.

6°) la legge dovrà tener conto dell'età dell'autore del reato per determinare se egli è punibile o se la pena deve essere attenuata ed in quale misura;

7°) le pene principali saranno: la pena di morte, pene privative della libertà ed, eventualmente, pene pecuniarie;

8°) una pena perpetua privativa della libertà potrà sostituirsi alla pena di morte per i colpevoli originari di paesi in cui questa ultima pena sia stata abolita;

9°) la legge potrà prevedere pene che s'aggiungeranno alle pene principali, sia come conseguenza obbligatoria di queste, sia in base a decisione speciale del giudice. Per alcuni reati, queste stesse pene potranno essere eventualmente previste come pene principali.

* * *

In tutte le sue disposizioni, la legislazione comune assicurerà il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona umana. In particolare:

nessuno potrà essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

nessuno potrà essere arbitrariamente arrestato o detenuto;

tutti gli imputati saranno uguali innanzi alla legge e saranno assicurate tutte le garanzie necessarie alla loro difesa; essi saranno presunti innocenti fino a quanto la loro colpevolezza non sarà stata legalmente accertata.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO FINANZIARIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

Desiderose di completare e precisare le modalità di applicazione delle disposizioni finanziarie del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa,
Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

PREPARAZIONE DEL BILANCIO COMUNE

ART. 1.

La preparazione del bilancio spetta al Commissariato. Esso dispone, per la sua redazione, di una Direzione delle Finanze incaricata di stabilire le previsioni delle entrate e di accentrare le proposte di spese dei servizi utilizzatori responsabili, proposte che detta Direzione può preparare con il consenso di questi ultimi.

Detta Direzione notifica, in tempo debito, le date alle quali le previsioni dovranno esserle indirizzate e le modalità del loro invio. Queste previsioni devono essere accompagnate dagli elementi di valutazione necessari per il Commissariato.

Il Controllore finanziario esprime il suo parere sul progetto di bilancio.

TITOLO II

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO COMUNE

ART. 2.

Il bilancio può comportare una sezione ordinaria ed una sezione straordinaria, quest'ultima caratterizzata sia dal carattere straordinario della spesa, sia dal carattere straordinario dell'entrata.

ART. 3.

Le spese previste dal bilancio sono oggetto di una classifica corrispondente ai grandi servizi della Comunità e di una classifica corrispondente alla natura della spesa.

Nel quadro di tali classifiche, le spese sono suddivise in capitoli, e ciascun capitolo non può raggruppare che spese della stessa natura. All'occorrenza, i capitoli possono essere suddivisi in articoli.

ART. 4.

Il progetto di bilancio deve includere tutte le informazioni che permettano di valutare l'ammontare e l'oggetto della spesa. Nella misura in cui il segreto militare non vi si opponga, tali informazioni sono riportate sui documenti di bilancio resi pubblici.

ART. 5.

Il bilancio deve includere tutte le entrate e tutte le spese della Comunità, senza alcuna compensazione tra entrate e spese, o reciprocamente. Il bilancio non comporta l'attribuzione di un'entrata ad una spesa: salvo la possibilità di farvi eccezione nella sezione straordinaria.

ART. 6.

Per l'esecuzione dei programmi di armamento, d'equipaggiamento, di approvvigionamento e di infrastrutture estendentisi in più esercizi, il bilancio comporta le autorizzazioni e previsioni necessarie per l'insieme del programma sotto forma di autorizzazioni di impegno, nonché le autorizzazioni di spese necessarie al pagamento delle spese di detto programma inerenti all'esercizio considerato.

ART. 7.

Il bilancio comporta un documento annesso che indica i paesi in cui le spese debbono essere, in linea di massima, attuate.

ART. 8.

In applicazione dell'articolo 90 del Trattato, il Commissariato può, d'accordo con il Controllore finanziario, procedere a storni di stanziamenti per il pagamento di spese inferiori a diecimila unità di conto e che non comportino impegni per la Comunità su più esercizi.

ART. 9.

Il bilancio può registrare, nelle entrate e nelle spese, somme non destinate al pagamento di spese proprie della Comunità. Dette somme non fanno che transitare e sono contabilizzate in una sezione speciale.

La Comunità, che non esercita alcun controllo sull'utilizzo di dette somme né ha l'incarico della loro gestione finanziaria, è scaricata da ogni responsabilità col versamento delle stesse a coloro che le utilizzano.

ART. 9-bis.

Il Consiglio svolge i negoziati riguardanti le spese di stazionamento, di cui al Trattato firmato a Bonn il ventisei maggio millenovecentocinquantadue. Esso può, con decisione unanime, delegare questo potere al Commissariato. Le decisioni risultanti da tali negoziati sono adottate all'unanimità.

ART. 10.

I crediti inutilizzati in fine di esercizio vengono annullati, a meno che la possibilità di riporto sia stata prevista in sede di approvazione del bilancio.

Qualora alla chiusura dell'esercizio risulti un *deficit*, dovrà essere disposto, per assicurarne la copertura, uno stanziamento di bilancio, sia nel bilancio in corso, sia, eccezionalmente, nel bilancio successivo a quest'ultimo.

Qualora, invece, risulti un attivo, questo sarà versato in un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare un decimo dell'ammontare del bilancio più elevato dei cinque anni precedenti. L'utilizzo delle disponibilità del fondo di riserva è regolato dal bilancio.

TITOLO III

ESECUZIONE DEL BILANCIO COMUNE

ART. 11.

L'esecuzione del bilancio è assicurata secondo il principio della separazione delle funzioni di ordinatore di spese e di contabile. Gli stanziamenti sono gestiti e gli ordini di pagamento emessi da parte di ordinatori, funzionari alle dipendenze dei vari servizi della Comunità. Il pagamento effettivo delle spese e l'incasso delle entrate sono effettuati da contabili che ricevono direttamente istruzioni dalla Direzione delle finanze e che sono responsabili della loro gestione.

ART. 12.

Il Presidente del Commissariato è l'ordinatore principale del bilancio. Egli può, su parere della Direzione delle finanze delegare tale potere agli altri membri del Commissariato ed ai diversi capi servizio dell'amministrazione centrale o dei servizi esterni. Questi mandatarî non possono gestire gli stanziamenti che entro i limiti dei poteri loro conferiti. I servizi di gestione di stanziamenti debbono notificare periodicamente alla Direzione delle finanze la situazione dei loro impegni.

ART. 13.

Indipendentemente dai limiti che sono loro in tal modo stabiliti per la gestione degli stanziamenti, gli ordinatori non possono ordinare spese che entro il limite delle autorizzazioni mensili che vengono loro notificate dalla Direzione delle finanze. Tali autorizzazioni sono stabilite tenendo conto, da una parte, delle necessità espresse, dall'altra, delle disponibilità di Tesoreria. Gli ordinatori possono essere resi personalmente responsabili delle eccedenze di spesa e degli errori gravi che essi avessero commessi.

ART. 14.

Il solo fatto della iscrizione di una entrata o di una spesa nel bilancio non può creare diritti od obblighi nei confronti di terzi. Qualsiasi debito o qualsiasi credito può risultare soltanto da una decisione dell'Autorità amministrativa competente.

ART. 15.

Qualsiasi decisione del Commissariato che comporti un debito per la Comunità o limiti la libera disponibilità delle attività patrimoniali della stessa deve essere approvata dal Consiglio che decide all'unanimità.

ART. 16.

Il recupero dei crediti della Comunità è assicurato dalla Direzione delle finanze. Il Commissariato ha il potere, in caso di necessità, di accordare dilazioni di pagamento (eccetto che per le contribuzioni degli Stati membri). Esso può, con l'accordo del Controllore finanziario ed entro il limite di cinquemila unità di conto, consentire l'abbuono di debiti; per le somme superiori, è necessaria una decisione del Consiglio.

ART. 17.

Tutte le operazioni di acquisto, vendita o scambio di beni immobili saranno oggetto di un regolamento speciale del Commissariato.

ART. 18.

Il Commissariato ha il potere di stipulare, in nome della Comunità, tutti i contratti corrispondenti alle spese previste in bilancio, rispettando le modalità fissate da quest'ultimo. Le modalità di stipulazione dei contratti formano oggetto di un regolamento speciale del Commissariato. I contratti stipulati nell'ambito della Comunità debbono essere normalmente stilati nella valuta dello Stato membro interessato.

Il Commissariato ha altresì il potere di stipulare contratti corrispondenti a spese non previste in bilancio, a condizione che il loro ammontare sia inferiore a diecimila unità di conto e non aumenti il volume complessivo del bilancio. Esso deve renderne conto alla prima riunione del Consiglio. Se il contratto oltrepassa diecimila unità di conto, è necessaria una decisione del Consiglio, adottata con la maggioranza di due terzi.

ART. 19.

Ogni pagamento di una spesa comporta la presentazione di documenti giustificativi del servizio compiuto. Spetta alla Direzione delle finanze, d'accordo con gli organi di controllo, precisare la natura di tali prove.

ART. 20.

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla Direzione delle finanze, dei fondi potranno essere messi a disposizione di particolari servizi, i quali dovranno poi giustificarne l'impiego. Il rinnovo di detti anticipi sarà subordinato alla giustificazione dell'impiego di anticipi precedenti.

TITOLO IV

CONTROLLI DURANTE L'ESECUZIONE DEL BILANCIO COMUNE

ART. 21.

Un controllo durante l'esecuzione deve essere assicurato, indipendentemente dai poteri di competenza del Controllore finanziario, dal Commissariato e dalle altre istituzioni della Comunità.

ART. 22.

Il compito del Controllore finanziario è duplice:

Egli dà pareri. A tal fine, tutti i documenti di bilancio come pure i progetti di statuti, di programmi di armamento, di equipaggiamento, di approvvigionamento e di infrastrutture che comportino spese di bilancio gli vengono comunicati per il parere.

Egli controlla la regolarità delle spese. A tal fine, tutti gli impegni di spese vengono preventivamente sottoposti al suo visto, così come gli ordini di pagamento nella misura necessaria all'efficacia del suo controllo. I contabili rifiuteranno di dar corso agli ordini di pagamento che non siano stati sottoposti al suo visto, se tale visto era necessario.

Il Controllore finanziario ha il diritto di chiedere ai servizi tutte le spiegazioni che egli ritenga utili all'esercizio delle sue mansioni. Egli può procedere a controlli su documenti e sul posto. Egli riceve comunicazione dalla Direzione delle finanze di tutte le situazioni riguardanti l'esecuzione del bilancio ed in particolar modo le distribuzioni mensili di fondi e la tesoreria.

Il Controllore finanziario deve disporre il proprio servizio in modo da collaborare il più strettamente possibile all'andamento dei servizi della Comunità e da non provocare ritardi nel loro funzionamento.

ART. 23.

Il Capo di ciascun servizio, o parte di servizio a seconda delle necessità, con l'aiuto di una sezione amministrativa e finanziaria, il cui funzionamento è stabilito, d'accordo con la Direzione delle finanze, da regolamenti militari o civili, secondo la natura del servizio interessato, si assicura che la gestione degli stanziamenti venga eseguita in conformità delle modalità previste dal bilancio e nelle migliori condizioni di economia. Egli cura l'applicazione dei regolamenti finanziari, e specialmente la formazione e l'avviamento di tutti gli stati di previsione o delle situazioni considerate necessarie. In tutti i casi in cui tale misura appaia opportuna, può essere delegata al capo della sezione amministrativa e finanziaria la facoltà di ordinare i pagamenti.

TITOLO V

TESORERIA

ART. 24.

La Comunità cerca di evitare ogni movimento materiale di fondi, effettuando le sue operazioni mediante giro di conti. A tal fine essa si fa aprire conti presso gli Istituti di emissione nazionali e utilizza i servizi di vaglia postali esistenti nel territorio degli Stati. In casi eccezionali, essa può ricorrere al concorso di Istituti bancari privati.

ART. 25.

La Comunità notifica ad ogni Stato membro il contributo da esso dovuto. I versamenti vengono effettuati nella valuta nazionale. Il conto della Comunità deve essere accreditato il giorno della scadenza. In caso di ritardo nel pagamento, il tasso di cambio da applicare, per la conver-

sione in valuta nazionale della valuta comune in cui è stabilito il bilancio, è quello in vigore nel giorno in cui il conto della Comunità viene accreditato e non quello in vigore nel giorno della scadenza. Nel caso in cui i contributi fossero volontariamente versati prima della scadenza, il tasso di cambio da applicare sarà quello del giorno della scadenza, non avendo detto pagamento anticipato che carattere di acconto non liberatorio.

ART. 26.

Ogni ritardo superiore a tre giorni nel pagamento di un contributo comporta il pagamento di un interesse del 10 per cento, a datare dal giorno della scadenza. Inoltre, lo Stato ritardatario è tenuto ad assumere a suo carico le spese supplementari che detto ritardo possa aver causato alla Comunità, e in particolare gli interessi dei prestiti ai quali la Comunità abbia dovuto eventualmente far ricorso.

ART. 27.

La Comunità può, in caso di necessità, farsi concedere dagli Stati membri l'anticipo di una somma eguale, al massimo, al contributo mensile successivo. Lo Stato che concederà il prestito riceverà un interesse che non dovrà essere superiore a quello che detto Stato paga ai propri finanziatori per operazioni della stessa natura.

ART. 28.

La Comunità deve evitare ogni operazione finanziaria che non sia giustificata da una imperiosa necessità. Essa rinuncia a qualsiasi operazione di arbitraggio nell'investimento delle proprie disponibilità. Detti investimenti sono effettuati in Buoni del Tesoro a breve scadenza, presso le Tesorerie nazionali. Se la Comunità volesse effettuare depositi presso Banche private, essa dovrà mettersi d'accordo con le autorità valutarie competenti dello Stato interessato, al fine di stabilire l'ammontare massimo di tali depositi. La Comunità non può fare investimenti presso uno Stato non membro né procedere, presso gli Stati membri, ad investimenti che comportino arbitraggio di valute, se non su parere conforme del Consiglio, che decide all'unanimità.

TITOLO VI

TRASFERIMENTI ED ARBITRAGGI

ART. 29.

Nell'esecuzione del bilancio, il Commissariato deve destinare ai suoi pagamenti nel territorio di uno Stato membro una frazione uguale almeno all'85 per cento del contributo versato da tale Stato. A richiesta dello Stato interessato o del Commissariato, tale frazione potrà essere ridotta. Se il Commissariato e lo Stato interessato non possono raggiungere un accordo circa tale riduzione, la questione è sottoposta, a richiesta di una delle due parti, al Consiglio, il quale decide all'unanimità.

ART. 30.

Nell'esecuzione del bilancio, il Commissariato deve limitare l'ammontare dei pagamenti nel territorio di uno Stato membro ad una somma al massimo eguale al 115 per cento del contributo versato dallo Stato stesso. A richiesta dello Stato interessato o del Commissariato, l'ammontare delle spese in una valuta nazionale potrà essere portato oltre il 115 per cento del contributo dello Stato interessato. Se il Commissariato e lo Stato interessato non possono raggiungere un accordo circa tale aumento, la questione viene sottoposta, a richiesta di una delle due parti, al Consiglio, che decide all'unanimità.

La Comunità si procura le somme in valuta nazionale eccedenti il contributo dello Stato interessato, sia mediante arbitraggio di valute degli Stati membri, sia mediante arbitraggio di valute di Stati non membri. in conformità ai seguenti articoli 31 e 32.

ART. 31.

Entro il limite delle somme che, in virtù del precedente articolo 29, possono essere utilizzate fuori dell'area monetaria di uno Stato membro, il Commissariato può liberamente procedere a qualsiasi arbitraggio tra le valute degli Stati membri e quelle degli Stati non membri che sono legati da un sistema di pagamento plurilaterale. Entro il limite di cui sopra, e salvo il seguente articolo 32, il Commissariato può, d'accordo con i Governi interessati, effettuare arbitraggi tra le valute degli Stati membri, da un lato, e, dall'altro, le valute di terzi paesi non partecipanti a questo sistema di pagamento plurilaterale. Se un accordo non può essere raggiunto, la questione viene sottoposta, sia dal Commissariato, sia da uno Stato membro, al Consiglio, che decide all'unanimità.

ART. 32.

Qualsiasi arbitraggio che comporti, sia cessione alla Comunità da parte di uno Stato membro di dollari U. S. A. o di una valuta liberamente convertibile contro rimessa di una valuta di uno Stato membro, sia acquisizione da parte della Comunità di una valuta di uno Stato membro contro rimessa di dollari U. S. A. ovvero di una valuta liberamente convertibile, è sottoposto al parere conforme del Consiglio, che decide all'unanimità.

ART. 33.

I trasferimenti fra Stati membri necessari all'esecuzione dei pagamenti della Comunità sono trattati come pagamenti correnti.

ART. 34.

Nella preparazione e nell'esecuzione del bilancio il Commissariato deve limitare gli impegni previsti, sia nella valuta d'uno Stato membro, sia nella valuta d'uno Stato non membro, alle disponibilità risultanti dall'applicazione degli articoli precedenti.

Sarà tenuto conto, in tutta la misura del possibile, degli oneri indiretti in valuta che possono derivare ad uno Stato membro dalle attività della Comunità sul suo territorio.

ART. 35.

Allo scopo di evitare perturbazioni nella bilancia dei pagamenti degli Stati membri, il Commissariato farà tutto il possibile per procedere, in funzione della situazione economica e finanziaria degli Stati membri, ad una scelta oculata delle valute sottoposte ad arbitraggio. Esso prenderà misure opportune per distribuire nel corso dell'anno i trasferimenti necessari.

ART. 36.

Nel caso in cui i trasferimenti e gli arbitraggi non potessero continuare ad essere effettuati nel quadro della Unione europea dei pagamenti, le disposizioni del presente Protocollo che si riferiscono a tali trasferimenti ed arbitraggi saranno oggetto di nuovo esame da parte del Consiglio, che stabilirà all'unanimità le nuove disposizioni da adottarsi.

TITOLO VII

AIUTI ESTERNI

ART. 37.

Ogni ripartizione di un aiuto esterno per mezzo di arbitraggio di valute liberamente convertibili contro monete nazionali degli Stati membri, la quale figuri in un accordo relativo ad un simile aiuto, previsto all'articolo 99 del Trattato, dovrà formare oggetto di una approvazione speciale del Consiglio, deliberante all'unanimità, in applicazione del precedente articolo 32.

ART. 38.

L'aiuto esterno di carattere finanziario è considerato come un'entrata distinta dai contributi degli Stati membri e non rientra nel campo di applicazione dei precedenti articoli 29, 30, 34 e 35.

TITOLO VIII
CONTABILITÀ

ART. 39.

La Direzione delle finanze stabilisce, in conformità alle disposizioni del Regolamento finanziario e d'accordo con le Autorità di Controllo, i regolamenti contabili che permettono di registrare tutte le operazioni della Comunità, di seguire l'esecuzione del bilancio e di preparare la resa e la verifica dei conti dell'amministrazione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40.

Con decisione all'unanimità il Consiglio stabilirà un Regolamento finanziario che riprenda, completi e precisi le disposizioni del presente Protocollo. Tale regolamento verrà preparato dal Commissariato.

ART. 41.

Le disposizioni del presente Protocollo che completano e precisano le modalità d'applicazione degli articoli del Trattato possono essere emendate su decisione del Consiglio presa all'unanimità.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO
SULLE CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
E CIVILE DELLA COMUNITÀ E SUL SUO DIRITTO ALLA PENSIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderose di stabilire le condizioni di remunerazione del personale militare e civile della Comunità e il suo diritto a pensione, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

I militari della Comunità europea di difesa, qui appresso denominata la Comunità, sono soggetti ad un regolamento di soldo unico, basato su uno statuto comune, che comporta uno svolgimento di carriera identico e secondo una uniforme scala gerarchica, senza pregiudizio dell'applicazione nei loro confronti delle legislazioni fiscali, sociale e familiare nazionali.

ART. 2.

Il soldo attribuito al personale militare della Comunità non ha esclusivo carattere di remunerazione per i servizi resi. Esso ha ugualmente lo scopo, mediante un insieme di prestazioni in denaro e in natura, adattato al sistema di esercizio speciale delle funzioni militari, di assicurare ai titolari un livello di vita adeguato alle loro funzioni.

ART. 3.

Gli elementi costitutivi del soldo sono i seguenti:

un soldo di base, che comprende per taluni gradi una maggiorazione; questo soldo è uniforme a parità di grado ed anzianità, qualunque sia la nazionalità;

all'occorrenza, una maggiorazione variabile di residenza o di stazionamento, destinata ad adeguare l'assegno base alle condizioni economiche in ciascuno degli Stati dove i militari esercitano le loro funzioni;

una indennità di allontanamento, riservata ai militari che esercitano le loro funzioni in uno Stato diverso da quello d'origine.

ART. 4.

Gli effettivi militari della Comunità beneficiano inoltre dell'equipaggiamento, secondo modalità particolari a ciascuna categoria; del vitto per i militari di leva e, in talune determinate circostanze, per l'altro personale; delle cure mediche farmaceutiche; di indennità per servizi prestati in particolari condizioni; di indennità in corresponsione di spese; infine di alcune agevolazioni di trasporto.

ART. 5.

La Comunità si adopererà per mettere degli alloggi a disposizione del personale militare, applicando una ritenuta sul suo soldo.

I militari chiamati a prestar servizio fuori del Paese d'origine e ai quali non fosse stato concesso un alloggio, riceveranno una integrazione della indennità di allontanamento.

Nelle località dove i fitti raggiungessero livelli eccezionalmente alti, i militari riceveranno in ogni caso un assegno forfetario destinato ad indennizzarli di tale aggravio supplementare.

ART. 6.

I principi fondamentali su enunciati e le loro modalità di applicazione saranno incorporati in un regolamento che verrà emanato dal Commissariato, su parere conforme del Consiglio adottato all'unanimità, entro il mese successivo all'entrata in vigore del Trattato.

Le eventuali modifiche a tale regolamento saranno adottate nelle stesse condizioni.

ART. 7.

Se l'applicazione dei principi su enunciati determina delle differenze nella situazione economica dei militari di taluni contingenti a seconda che questi prestino servizio nello Stato d'origine od in altro Stato, le autorità nazionali dello Stato cui detti militari appartengono potranno, in via transitoria, prendere tutte le misure atte ad ovviare ai possibili pregiudizi.

Le remunerazioni integrative derivanti dall'applicazione della disposizione del precedente alinea resteranno a carico dei bilanci degli Stati d'origine dei militari interessati e saranno pagate nello Stato d'origine.

Qualora il Consiglio deliberante all'unanimità ritenga che tali remunerazioni integrative compromettano le entrate del bilancio comune, lo Stato interessato deve adeguare tali remunerazioni in modo da non portare pregiudizio alla Comunità.

ART. 8.

Il Commissariato, su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, regolerà lo statuto e la remunerazione delle categorie di personale civile della Comunità alle quali, a suo parere, non fosse applicabile né la regolamentazione del lavoro vigente nello Stato di soggiorno né quella vigente nello Stato di origine degli interessati.

ART. 9.

Un regolamento sul regime delle pensioni, proprio della Comunità europea di difesa, e tendente all'applicazione del principio dell'identità dei diritti in materia di pensioni, sarà redatto dal Commissariato su parere conforme del Consiglio, adottato all'unanimità.

Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le categorie di personale della Comunità resteranno soggette alla legislazione degli Stati di cui hanno la cittadinanza, i servizi compiuti nella Comunità essendo assimilati a quelli prestati in tali Stati.

Il caso degli Stati che non dispongono di una legislazione sulle pensioni sarà regolato dal Consiglio, d'accordo con il Governo interessato.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

**PROTOCOLLO
RELATIVO AL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

In considerazione del fatto che il Granducato di Lussemburgo si trova, a causa della sua situazione demografica, nell'impossibilità di mettere a disposizione della Comunità una Unità di base di nazionalità omogenea,

Convengono che l'entità delle forze militari lussemburghesi, la loro organizzazione, le modalità della loro eventuale integrazione e del loro impiego saranno regolate da un accordo da stipularsi fra la Comunità e il Granducato, con l'approvazione del Comandante Supremo competente dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Tale accordo stabilirà altresì la durata del servizio attivo delle forze lussemburghesi, tenendo conto delle condizioni del loro impiego e di tutti gli altri elementi caratteristici della struttura demografica e industriale del Granducato.

Ai soli fini della determinazione delle clausole di detto accordo, si potrà, in quanto necessario, derogare alle disposizioni corrispondenti del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO
RELATIVO ALLE RELAZIONI FRA LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA
E L'ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO

Gli Stati membri della Comunità europea di difesa,
desiderando che i rapporti fra l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la Comunità europea di difesa conservino la massima elasticità e tendano ad evitare, per quanto è possibile, l'accavallarsi delle responsabilità e delle funzioni,
convengono quanto segue:

1. — Per le questioni riguardanti gli obiettivi comuni alle due Organizzazioni, avranno luogo delle consultazioni reciproche fra il Consiglio del Nord Atlantico ed il Consiglio della Comunità europea di difesa, e ogni qualvolta l'uno o l'altro Consiglio lo riterrà opportuno, i due Consigli terranno riunioni comuni.

Ogni volta che una delle Parti del Trattato del Nord Atlantico o una delle Parti del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa ritenga che esista una minaccia contro l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una qualsiasi di esse o contro la esistenza o l'unità della Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico o della Comunità europea di difesa, sarà organizzata una riunione comune, dietro richiesta di detta Parte, perché siano studiate le misure da adottarsi per far fronte alla situazione.

2. — Al fine d'ottenere uno stretto coordinamento sul piano tecnico, ciascuna delle due Organizzazioni comunicherà all'altra le opportune informazioni e si stabiliranno contatti permanenti fra il personale dei Servizi del Commissariato della Comunità europea di difesa ed il personale dei Servizi degli Organismi civili dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

3. — Non appena le forze della Comunità europea di difesa saranno state poste al comando d'un comandante dipendente dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, alcuni membri delle Forze europee di difesa diverranno membri del suo quartier generale e dei competenti quartieri generali dipendenti. I comandanti dipendenti dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico assicureranno tutti i collegamenti necessari fra queste forze e gli altri organi militari del Trattato del Nord Atlantico.

4. — Il Consiglio della Comunità europea di difesa e il Consiglio del Nord Atlantico possono, di comune accordo, apportare alle precedenti disposizioni adattamenti relativi alle modalità dei rapporti sopra definiti.

5. — Il presente Protocollo entrerà in vigore contemporaneamente al Trattato costituente la Comunità europea di difesa, del quale costituirà parte integrante.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

**PROTOCOLLO RELATIVO AGLI IMPEGNI DI ASSISTENZA DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA VERSO GLI STATI
PARTI DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO**

Gli Stati membri della Comunità europea di difesa,
convinti che la creazione della Comunità europea di difesa costituita in virtù del Trattato firmato a Parigi il ventisette maggio millenovecentocinquantadue rafforzerà la Comunità del Nord Atlantico e la difesa comune della zona del Nord Atlantico e incoraggerà un'associazione più stretta dei Paesi dell'Europa occidentale,
convengono quanto segue:

ART. 1.

Sarà considerato attacco armato contro gli Stati membri della Comunità europea di difesa e contro le Forze europee di difesa qualsiasi attacco armato:

1°) contro il territorio di una o più delle Parti del Trattato del Nord Atlantico entro la zona definita nell'articolo 6 (i) di detto Trattato;

2°) contro le forze di terra, il naviglio o gli aerei di una qualsiasi delle Parti del Trattato del Nord Atlantico, quando essi si trovino entro la zona definita nell'articolo 6 (ii) di detto Trattato.

Nel caso di siffatto attacco armato, gli Stati membri della Comunità europea di difesa, sia per quanto li riguarda, sia per quanto riguarda le Forze europee di difesa, contraggono obblighi identici a quelli contratti dagli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico nei confronti degli Stati membri della Comunità europea di difesa e le Forze europee di difesa in virtù del Protocollo firmato fra gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico e di cui al seguente articolo 2.

Col termine « Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico » si intendono gli Stati Parti del detto Trattato alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

ART. 2.

Il presente Protocollo entrerà in vigore contemporaneamente al Protocollo firmato dagli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico che concede garanzie reciproche agli Stati membri della Comunità europea di difesa ed alle Forze europee di difesa.

ART. 3.

Il presente Protocollo resterà in vigore finché resteranno in vigore il Trattato istituyente la Comunità europea di difesa ed il Trattato del Nord Atlantico e finché gli Stati Parti di quest'ultimo Trattato continueranno ad accordare, per quanto li riguarda e per quanto riguarda le loro forze, garanzie agli Stati membri della Comunità europea di difesa e alle Forze europee di difesa equivalenti alle garanzie che figurano nel presente Protocollo.

ART. 4.

Il presente Protocollo verrà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che ne trasmetterà copie certificate conformi ai Governi di tutti gli Stati Parti del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa ed a quelli di tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

CONVENZIONE
RELATIVA ALLO STATUTO DELLE FORZE EUROPEE DI DIFESA ED AL
REGIME COMMERCIALE E FISCALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

considerato che, il 27 maggio 1952, è stato firmato un Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa e desiderando provvedere alle necessità che implicherà la messa in vigore di tale Trattato,

hanno designato a tale scopo, quali plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il Sig. Dottor KONRAD ADENAUER, *Cancelliere, Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il Sig. PAUL VAN ZEELAND, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il Sig. ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Sig. DE GASPERI, *Ministro degli affari esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO:

il Sig. BECH, *Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Sig. STIKKER, *Ministro degli affari esteri;*

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

TITOLO I

SICUREZZA PUBBLICA

ART. 1.

I membri delle Forze europee di difesa sono tenuti, sul territorio dello Stato di soggiorno, a rispettare le leggi vigenti e ad astenersi da qualsiasi attività politica.

Tale obbligo non pregiudica l'esercizio dei diritti politici, secondo le disposizioni del diritto interno dello Stato di origine, e nelle condizioni compatibili con la qualità di membro delle Forze europee.

Le autorità delle Forze europee di difesa cureranno l'osservanza delle suddette disposizioni e prenderanno le misure necessarie a tale scopo. Esse potranno, tra l'altro, a richiesta delle autorità competenti dello Stato di soggiorno, decidere d'ufficio la sostituzione di un membro delle Forze europee di difesa che non abbia rispettato gli obblighi previsti al primo comma del presente articolo, senza pregiudizio dell'applicazione eventuale di misure disciplinari, per il caso in cui il comportamento dell'interessato sia stato o sia tale da turbare l'ordine pubblico dello Stato di soggiorno.

ART. 2.

1. — Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i membri delle Forze europee di difesa saranno dispensati dalle formalità di passaporto e di visto, e dall'osservanza delle norme relative alla registrazione ed al controllo degli stranieri.

2. — I membri delle Forze europee di difesa avranno soltanto l'obbligo di esser muniti dei documenti sotto elencati. Tali documenti dovranno essere presentati ad ogni richiesta:

a) tessera d'identità personale, di modello uniforme ma di colore diverso, a seconda che si tratti di un militare o di un membro dell'elemento civile, rilasciata dalle autorità competenti delle Forze europee di difesa, munita di una fotografia, e indicante nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, arma o servizio, grado od impiego e, se del caso, numero di matricola del titolare;

b) documento individuale o collettivo, rilasciato dalle autorità competenti delle Forze europee di difesa, indicante, da una parte, la persona o l'unità interessata, dall'altra, l'oggetto della missione o dello spostamento.

Le rubriche che figurano sui documenti menzionati alle lettere a) e b) saranno redatte in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

3. — Le autorità competenti delle Forze europee di difesa comunicheranno alle autorità dello Stato di soggiorno interessato, per quanto possibile e secondo modalità uniformi, cognome, nome, data e luogo di nascita e nazionalità dei membri dell'elemento civile destinati a recarsi nel territorio del detto Stato di soggiorno.

ART. 3.

Le persone a carico, conviventi con l'interessato ed autorizzate dalle autorità competenti delle Forze europee di difesa ad accompagnare il capo famiglia, dovranno essere munite di un passaporto rilasciato dallo Stato di origine. L'indicazione della loro qualità e della autorizzazione loro concessa sarà apposta dalle autorità stesse. Dette persone saranno dispensate dalla formalità di visto ed ogni facilitazione sarà loro concessa dallo Stato di soggiorno, per quanto riguarda gli obblighi inerenti alle norme relative alla residenza nel territorio di detto Stato.

Con queste riserve, le persone a carico sono soggette alle leggi dello Stato di soggiorno riguardanti gli stranieri. Tuttavia, qualora uno Stato membro o il Commissariato ritengano che le autorità dello Stato di soggiorno facciano un uso abusivo o contrario agli interessi essenziali della Comunità dell'esercizio dei diritti dello Stato stesso, essi possono interpellare il Consiglio; questo potrà invitare lo Stato di soggiorno a procedere ad un nuovo esame delle misure o delle decisioni adottate, esame al quale detto Stato dovrà procedere tenendo nel maggior conto gli interessi della Comunità.

ART. 4.

1. — Senza pregiudizio dell'eventuale applicazione delle leggi dello Stato di soggiorno riguardanti gli stranieri, le autorità delle Forze europee di difesa saranno tenute ad assicurare il rimpatrio dal territorio di uno Stato di soggiorno dei membri delle Forze europee di difesa quando essi cessano di essere al servizio di dette Forze.

2. — Le autorità delle Forze europee di difesa dovranno informare immediatamente le autorità dello Stato di soggiorno di ogni assenza illegale, protrattasi oltre sei giorni.

3. — I periodi durante i quali un membro delle Forze europee di difesa è presente nel territorio di uno degli Stati membri, unicamente in ragione della sua qualità di membro di tali Forze, non sono considerati come periodi di residenza validi per l'acquisto del diritto di residenza permanente o di domicilio né come comportanti un cambiamento di domicilio.

Lo stesso vale per le persone a carico di cui al precedente articolo 3.

ART. 5.

1. — Le unità o formazioni militari regolarmente costituite hanno il diritto di polizia su tutti gli accampamenti, stabilimenti od altre installazioni da esse occupati in virtù di un accordo con lo Stato di soggiorno, per assicurare il mantenimento dell'ordine e della si-

curezza in dette installazioni. A tale scopo, la polizia dello Stato di soggiorno può agire all'interno delle installazioni della Comunità, d'accordo con le autorità competenti di quest'ultima ed in cooperazione con i suoi elementi.

2. — L'impiego di detta polizia militare fuori dalle suddette installazioni è subordinato ad un accordo con le autorità dello Stato di soggiorno e viene effettuato in collegamento con le stesse.

ART. 6.

1. — Gli Stati membri considereranno valida, senza esigere esame, diritto o tassa, la patente di guida rilasciata da uno di essi ad un membro delle Forze europee di difesa, oppure una patente militare di guida rilasciata dalle autorità competenti delle Forze europee di difesa.

2. — Per quanto riguarda la navigazione interna, i certificati di abilitazione al pilotaggio del naviglio sono sottoposti alle norme generali in vigore nello Stato di soggiorno. Il rilascio di un certificato di navigabilità può essere oggetto di una Convenzione speciale;

ART. 7.

1. — I regolamenti sulla circolazione stradale vigenti nello Stato di soggiorno si applicano alle Forze europee di difesa, sotto riserva delle deroghe che vengano apportate alle varie legislazioni nazionali, su parere del Commissariato, al fine di tener conto sia delle caratteristiche di certi veicoli, sia delle necessità militari.

2. — Le competenti autorità della Comunità procederanno alla immatricolazione di tutti i veicoli appartenenti alla Comunità ed apporranno ad essi una targa d'immatricolazione, munita di un numero e di un segno distintivo, di modello unico. La presenza della targa sui veicoli ed il possesso, da parte del conducente, del relativo certificato d'immatricolazione permetteranno la circolazione sul territorio di ognuno degli Stati membri.

Le competenti autorità della Comunità cureranno che i veicoli immatricolati e messi in circolazione rispondano ai regolamenti vigenti nei vari Stati membri nei quali sono destinati a circolare. Esse assicureranno il controllo del buon funzionamento dei veicoli in circolazione.

ART. 8.

Le competenti autorità della Comunità procederanno alla registrazione delle aeronavi appartenenti alla Comunità ed all'apposizione su dette aeronavi di un segno distintivo di un modello unico e di contrassegni di identificazione.

Dette autorità cureranno che le aeronavi registrate e messe in circolazione rispondano ai regolamenti vigenti negli Stati membri. Su parere del Commissariato, gli Stati membri prenderanno le misure necessarie ad assicurare l'uniformità dei regolamenti, particolarmente per quanto riguarda il controllo dello stato di navigabilità e la capacità di volo delle aeronavi.

I brevetti del personale navigante militare in servizio sulle aeronavi appartenenti alle Forze europee di difesa saranno rilasciati e convalidati, secondo i casi, dalle competenti autorità della Comunità.

I regolamenti di navigazione aerea vigenti nello Stato di soggiorno sono applicabili alle Forze europee di difesa, salve le deroghe che, su parere del Commissariato e tenuto conto delle convenzioni internazionali, saranno apportate ad ogni legislazione nazionale, per rispondere alle esigenze militari.

ART. 9.

Le autorità delle Forze europee di difesa stabiliranno un regolamento per il porto dell'uniforme, il quale sarà comunicato alle competenti autorità degli Stati membri. Le unità e formazioni militari regolarmente costituite dovranno presentarsi in uniforme alle frontiere che varcheranno.

ART. 10.

Le autorità delle Forze europee di difesa stabiliranno un regolamento per il porto e la detenzione di armi da parte dei membri di dette Forze, il quale sarà portato a conoscenza delle competenti autorità degli Stati membri.

ART. 11.

Le competenti autorità delle Forze europee di difesa esamineranno con benevolenza le richieste presentate loro dalle autorità dello Stato di soggiorno riguardanti l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

TITOLO II

SERVIZI PUBBLICI E INSTALLAZIONI MILITARI

ART. 12.

Le Forze europee di difesa possono usufruire, sul territorio degli Stati membri, delle prestazioni dei servizi pubblici, particolarmente per quanto riguarda:

- a) le poste e telecomunicazioni;
- b) i trasporti terrestri, marittimi ed aerei;
- c) la fornitura di energia elettrica, di gas e d'acqua;
- d) i servizi sanitari.

Le prestazioni di servizi pubblici di cui alla precedente lettera b) comprendono le prestazioni relative all'uso dei servizi pubblici e, se del caso, all'impiego delle loro installazioni.

Le competenti autorità della Comunità comunicheranno alle competenti autorità dello Stato di soggiorno le loro necessità in proposito.

ART. 13.

Le prestazioni di servizi pubblici sono fornite a condizioni stabilite mediante accordi particolari tra la Comunità e le autorità od organi designati dallo Stato di soggiorno.

Le prestazioni di servizi pubblici fornite alle Forze europee di difesa sono pagate dalla Comunità secondo i regolamenti e le tariffe vigenti nello Stato di soggiorno. In mancanza di un regolamento o di una tariffa corrispondente alla prestazione fornita, questa viene pagata secondo i termini di un accordo particolare tra le autorità competenti dello Stato di soggiorno e la Comunità. Accordi particolari tra le competenti autorità dello Stato di soggiorno e la Comunità possono eventualmente fissare condizioni e tariffe diverse da quelle risultanti dalle disposizioni vigenti nello Stato di soggiorno.

ART. 14.

In via eccezionale, alcune installazioni di servizi pubblici possono essere poste a disposizione esclusiva delle Forze europee di difesa, mediante accordo particolare tra le autorità competenti dello Stato di soggiorno e la Comunità.

ART. 15.

La cooperazione fra, da una parte, i servizi che contribuiscono alla sicurezza della navigazione aerea ed il servizio meteorologico dello Stato di soggiorno e, dall'altra, gli analoghi servizi della Comunità, sarà oggetto di accordi particolari tra le autorità competenti dello Stato di soggiorno e quelle della Comunità.

ART. 16.

Per il trasporto ferroviario dei membri delle Forze europee di difesa, le competenti autorità dello Stato di soggiorno concedono, a condizioni da stabilirsi mediante accordi particolari e contro rimborso da parte della Comunità, quelle riduzioni o esenzioni tariffarie che potranno

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essere richieste dalla Comunità. Per tale rimborso sarà tenuto conto, alle condizioni fissate da particolari accordi, dell'aumento di traffico determinato dalle riduzioni o esenzioni tariffarie.

Per i trasporti su strada delle persone di cui al comma precedente e senza pregiudizio delle condizioni tariffarie che possono essere liberamente concesse dai vettori, delle riduzioni di tariffe possono essere accordate, a richiesta della Comunità ed a condizioni tecniche e finanziarie da stabilirsi mediante accordo particolare con le autorità competenti dello Stato di soggiorno, nella misura in cui queste ultime hanno il diritto di ottenere tali condizioni da taluni vettori. Gli accordi finanziari comportano il rimborso da parte della Comunità, secondo modalità analoghe a quelle indicate al precedente comma, a meno che le autorità competenti dello Stato di soggiorno accettino condizioni più favorevoli per la Comunità.

ART. 17.

Quando i mezzi posti a disposizione delle Forze europee di difesa, per quanto riguarda le prestazioni di servizi pubblici, sono considerati insufficienti per rispondere alle necessità di tali Forze, le competenti autorità dello Stato di soggiorno e quelle della Comunità debbono ricercare le basi di un accordo atto a soddisfare dette necessità, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 102 del Trattato. Tale accordo avrà per oggetto la scelta dei mezzi (sia, e preferibilmente, disciplina dell'uso dei servizi pubblici o dell'uso delle loro installazioni, sia modifica, rafforzamento od estensione delle installazioni esistenti, sia, in caso di necessità, creazione d'installazioni speciali) come pure l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle nuove installazioni.

ART. 18.

1. — Al fine di facilitare la conclusione dell'accordo di cui al precedente articolo 17, le competenti autorità dello Stato di soggiorno oppure quelle della Comunità possono promuovere la riunione di una Commissione mista, composta di esperti qualificati.

Ove un accordo non sia raggiunto entro un periodo ragionevole, il Commissariato formula una raccomandazione che lo Stato di soggiorno può deferire al Consiglio entro il termine di un mese dalla data di notifica: tuttavia tale raccomandazione non può avere l'effetto di intralciare il normale funzionamento dei servizi pubblici dello Stato di soggiorno. Lo Stato di soggiorno deve conformarsi alla raccomandazione del Commissariato, qualora il Consiglio, con maggioranza di due terzi, confermi detta raccomandazione.

2. — La facoltà di cui possono valersi gli Stati membri, in virtù dell'articolo 56 del Trattato, non è colpita dalle disposizioni di cui sopra.

ART. 19.

La modifica, il rafforzamento, o l'ampliamento delle installazioni esistenti, come pure la creazione di installazioni speciali, vengono effettuate alle seguenti condizioni.

Le spese relative a tali operazioni sono, in linea di massima, a carico della Comunità. Tuttavia, qualora queste operazioni debbano servire anche a soddisfare le particolari necessità dello Stato di soggiorno, tali spese saranno ripartite tra la Comunità e lo Stato di soggiorno, secondo proporzioni da stabilirsi mediante un particolare accordo; tale accordo può prevedere anticipi di fondi, da parte della Comunità, allo Stato di soggiorno.

Le installazioni, così come i terreni sui quali esse sono sistemate, sono proprietà dello Stato di soggiorno.

I lavori vengono eseguiti dallo Stato di soggiorno.

ART. 20.

Lo Stato di soggiorno assicura il funzionamento e la manutenzione delle installazioni esistenti che sono state oggetto di modifiche, rafforzamenti od ampliamenti, come pure delle installazioni speciali create in conformità delle disposizioni dei precedenti articoli 17, 18 e 19.

Le spese di funzionamento e di manutenzione sono a carico dello Stato di soggiorno senza pregiudizio dell'applicazione del precedente articolo 14.

Le prestazioni fornite alle Forze europee di difesa mediante tali installazioni sono pagate alle condizioni stabilite dal precedente articolo 13.

ART. 21.

1. — Le competenti autorità della Comunità comunicano alle competenti autorità dello Stato di soggiorno ciò di cui abbisognino in materia di installazioni di carattere militare, destinate all'uso esclusivo delle Forze europee di difesa.

Le competenti autorità dello Stato di soggiorno e della Comunità ricercano le basi di un accordo atto a soddisfare tali necessità, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 102 del Trattato. Tale accordo avrà per oggetto la scelta dei mezzi (messa a disposizione di installazioni esistenti oppure, in caso di necessità, creazione di nuove installazioni). In caso di nuove installazioni, l'accordo deve contemplare anche la loro ubicazione e le loro caratteristiche tecniche; a tale proposito l'accordo può comportare deroghe particolari alla legislazione ed ai regolamenti nazionali, giustificate dalle necessità militari, pur rispettando le esigenze della sicurezza pubblica.

Allo scopo di facilitare il raggiungimento dell'accordo di cui sopra, le autorità competenti dello Stato di soggiorno e quelle della Comunità possono promuovere la riunione di una Commissione mista, composta di esperti qualificati.

Ove un accordo non sia stato concluso entro un periodo ragionevole, il Commissariato prende una decisione che lo Stato di soggiorno può deferire al Consiglio entro il termine di un mese dalla data della notifica. Tuttavia, tale decisione non può avere l'effetto di costringere lo Stato di soggiorno ad apportare deroghe alla propria legislazione ed ai suoi regolamenti nazionali, né ai suoi impegni internazionali; essa deve rispettare le esigenze della sicurezza pubblica.

Lo Stato di soggiorno deve conformarsi alla decisione del Commissariato, qualora il Consiglio confermi, con la maggioranza dei due terzi, tale decisione.

2. — La facoltà di cui gli Stati membri possono avvalersi in virtù dell'articolo 56 del Trattato non è colpita dalle precedenti disposizioni.

ART. 22.

Le installazioni della natura di quelle previste al precedente articolo 21, le quali siano di proprietà dello Stato di soggiorno, sono messe gratuitamente a disposizione della Comunità, nello stato di manutenzione in cui si trovano. La Comunità si assume l'onere delle imposte e tasse relative a tali installazioni, nella misura in cui non ne sia esonerata in base alle disposizioni vigenti. Il mantenimento e, eventualmente, la rimessa in efficienza sono curati dalla Comunità, alle condizioni previste dal seguente articolo 25.

Qualora la Comunità desideri effettuare trasformazioni in tali installazioni, essa deve ottenere l'autorizzazione dello Stato proprietario. I lavori vengono eseguiti alle condizioni contemplate al seguente articolo 25.

ART. 23.

Qualora lo Stato di soggiorno metta a disposizione della Comunità delle installazioni della natura di quelle di cui al precedente articolo 21, che non siano di sua proprietà, gli oneri che gliene derivano gli vengono integralmente rimborsati dalla Comunità.

ART. 24.

Qualora la creazione di nuove installazioni, della natura di quelle contemplate al precedente articolo 21, richieda l'acquisto di beni immobili, tali beni vengono acquistati dalla Comunità a proprie spese. Tuttavia, lo Stato di soggiorno può decidere di acquistare esso stesso tali beni, a proprie spese; in tal caso essi vengono messi a disposizione della Comunità alle condizioni stabilite dal precedente articolo 22.

A richiesta della Comunità, lo Stato di soggiorno mette in atto, per l'acquisto di tali beni, le procedure più efficaci di cui dispone.

ART. 25.

Per la realizzazione di nuove installazioni, della natura di quelle contemplate al precedente articolo 21, i lavori vengono eseguiti o dalla Comunità, alle condizioni previste dall'articolo 104 del Trattato, o, in seguito ad accordo, dallo Stato di soggiorno. La spesa, in tutti e due i casi, viene assunta dalla Comunità.

La manutenzione delle installazioni è assicurata alle stesse condizioni.

ART. 26.

Quando la Comunità non ha più bisogno di una installazione da essa costruita su un terreno appartenente ad essa od allo Stato di soggiorno, essa decide in quale stato tale installazione verrà lasciata, apportandovi, però, soltanto le trasformazioni imposte dalle necessità militari.

Qualora tale installazione sia costruita su terreno di proprietà dello Stato di soggiorno, si procede alla valutazione dell'aumento o della diminuzione del suo valore ed alla relativa liquidazione finanziaria.

Qualora la Comunità sia proprietaria del terreno, lo Stato di soggiorno può esercitare un diritto di prelazione sul bene che viene alienato.

ART. 27.

1. — La mano d'opera civile adibita all'esecuzione dei lavori della Comunità europea di difesa, entro le frontiere di ciascuno Stato di soggiorno sarà, per quanto possibile, messa a disposizione della Comunità tramite le competenti autorità di collocamento dei lavoratori di tale Stato.

2. — La Comunità europea di difesa ha veste di datore di lavoro rispetto a tale mano d'opera civile. Essa potrà, in particolare, concludere contratti collettivi. Le condizioni di ingaggio, d'impiego e di lavoro della mano d'opera civile sono disciplinate dalle leggi dello Stato di soggiorno.

La mano d'opera impiegata dalla Comunità non ha, in alcun caso, la qualità di membro dell'elemento militare né dell'elemento civile.

ART. 28.

Gli accordi conclusi tra le competenti autorità dello Stato di soggiorno e quelle della Comunità per quanto riguarda la soddisfazione delle necessità delle Forze, dovranno tener conto dei diritti applicabili e degli obblighi incombenti ad altre Forze stazionanti nel territorio del suddetto Stato, allo scopo di soddisfare le necessità delle Forze europee di difesa in condizioni tali da non portar pregiudizio agli interessi della Comunità.

TITOLO III

REGIME COMMERCIALE E FISCALE DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I. — REGIME COMMERCIALE E DOGANALE — IMPOSTE SUL CONSUMO E SUGLI AFFARI.

ART. 29.

Le merci acquistate dalla Comunità nel territorio degli Stati membri e le forniture ed altri servizi effettuati per essa da imprese situate nel territorio di uno Stato membro, sono soggetti ai diritti ed alle tasse applicabili entro il suddetto Stato. Queste operazioni non saranno considerate né quali operazioni di esportazione, né quali operazioni di importazione, tanto dal lato fiscale quanto dal lato commerciale.

ART. 30.

Il trasporto delle merci acquistate dalla Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente Convenzione, dal territorio di uno Stato membro al territorio di un'altro Stato membro, non è considerato dallo Stato di origine come una esportazione, né dallo Stato di destinazione come una importazione. Questo trasporto non dà quindi luogo alla esazione o alla restituzione dei diritti o delle tasse vigenti degli Stati predetti per le importazioni e le esportazioni. Esso non può essere soggetto a restrizioni risultanti da disposizioni che regolano gli scambi commerciali tra gli Stati membri.

ART. 31.

Le merci acquistate dalla Comunità in uno Stato non membro sono oggetto, alla loro entrata nel territorio della Comunità, ai diritti ed alle tasse applicabili entro il territorio dello Stato membro in cui si procede allo sdoganamento per l'importazione definitiva. La loro ulteriore circolazione, nel territorio degli Stati membri, è regolata dal precedente articolo 30.

In deroga al precedente comma, il materiale di carattere specificamente militare, di cui sarà compilato un elenco, acquistato presso uno Stato non membro, è esentato, all'atto dello sdoganamento per l'importazione definitiva, dei diritti di dogana propriamente detti, all'esclusione di tasse indirette o delle tasse compensatorie di diritti indiretti.

ART. 32.

Su proposta del Commissariato, previa consultazione di questo coi Governi degli Stati interessati, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29 e 31 potranno essere rivedute da parte del Consiglio, con decisione unanime, allo scopo di ottenere l'unificazione e l'alleggerimento degli oneri fiscali e doganali gravanti sugli acquisti della Comunità.

ART. 33.

Le merci fornite gratuitamente alla Comunità, a titolo di aiuto esterno, non sono soggette ad alcun diritto o tassa, sia all'entrata, sia durante la circolazione nel territorio degli Stati membri.

Il Commissariato è autorizzato ad inserire, negli accordi relativi all'aiuto esterno previsti dall'articolo 99 del Trattato istituyente la Comunità, clausole che comportino degli esoneri fiscali per gli acquisti effettuati per le esigenze della difesa nel territorio degli Stati membri e finanziati dal predetto aiuto, analoghi a quelli che sono o saranno contemplati negli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e lo Stato che fornisce l'aiuto esterno.

A richiesta di uno Stato membro il Consiglio della Comunità esamina la possibilità di un compenso adeguato nel caso che l'applicazione delle precedenti disposizioni provochi oneri ineguali per i vari Stati membri.

ART. 34.

Se l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 30 e 31 ad alcuni prodotti di consumo soggetti, negli Stati membri, a diritti o tasse particolarmente elevati, provoca squilibri sensibili nell'economia o nelle finanze di uno Stato membro, il Consiglio, dietro richiesta motivata di tale Stato, prende le misure necessarie per porvi rimedio. In mancanza di altre misure idonee, si può derogare al regime fiscale suseposto.

ART. 35.

Le disposizioni di cui sopra non implicano la soppressione dei controlli alle frontiere; tuttavia, gli Stati membri dovranno sforzarsi di semplificare, per quanto possibile, le formalità richieste.

ART. 36.

Le merci introdotte nel territorio di uno Stato membro e che abbiano usufruito delle disposizioni di cui ai precedenti articoli da 29 a 31, potranno essere cedute dalla Comunità, con o senza pagamento, soltanto con il benessere dello Stato interessato ed alle condizioni stabilite da un accordo tra la Comunità e tale Stato.

ART. 37.

A richiesta di uno Stato membro, il regime previsto dai precedenti articoli potrà essere, per decisione unanime del Consiglio, sia riveduto sia completato mediante un sistema di compensazione delle entrate fiscali, in funzione della evoluzione che sarà provocata, nel campo delle relazioni economiche e finanziarie degli Stati membri, dall'esistenza della Comunità. Una revisione del genere dovrà, ad ogni modo, essere studiata all'atto dell'applicazione del metodo di ripartizione previsto dall'articolo 94 del Trattato istituyente la Comunità.

ART. 38.

I membri del personale della Comunità, considerati individualmente, sono soggetti alle imposte sul consumo e sugli affari applicabili nello Stato di soggiorno, nonché ai diritti e tasse d'importazione e d'esportazione, con riserva delle norme speciali che saranno stabilite per i trasferimenti di servizio.

CAPITOLO II. — ALTRE IMPOSTE.

ART. 39.

La Comunità è esonerata da ogni imposta sul reddito e sul patrimonio, eccetto:

- a) le imposte sui beni della Comunità che non siano direttamente adibiti all'esercizio della sua normale attività;
- b) le imposte sui profitti o redditi provenienti dai beni di cui alla precedente lettera a), ed eventualmente sui profitti industriali, commerciali ed agricoli;
- c) le tasse percepite quale compenso di servizi pubblici.

ART. 40.

La Comunità non usufruisce, in linea di massima, di alcun esonero per quanto riguarda le altre imposte, ad eccezione delle eventuali esenzioni risultanti da accordi conclusi tra la Comunità stessa e gli Stati membri.

ART. 41.

1. — Il fatto che le persone fisiche remunerate dalla Comunità esercitino le loro funzioni ufficiali in uno Stato membro diverso da quello in cui esse hanno il domicilio fiscale al momento in cui entrano al servizio della Comunità non comporta, nei riguardi dello Stato di soggiorno e dello Stato di domicilio fiscale, alcun cambiamento di tale domicilio, per gli interessati, sia per quanto riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio, sia per quanto riguarda i diritti sulle successioni. Questa disposizione si applica anche alla moglie ed ai figli minorenni.

Nello Stato di soggiorno, le persone fisiche interessate sono esentate soltanto dalle imposte sul reddito inerenti alle remunerazioni ed ai vantaggi ricevuti dalla Comunità.

Su proposta del Commissariato, il Consiglio, con decisione unanime, potrà stabilire le categorie di alti funzionari delle istituzioni della Comunità, in numero limitato, i quali saranno esonerati, nel loro Stato di origine, da ogni imposta sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dalla Comunità; questi esoneri possono comportare l'assoggettamento di questi funzionari ad una imposta a favore della Comunità, secondo le modalità stabilite dal Consiglio nelle stesse condizioni.

2. — Ai fini dell'applicazione dei diritti sulle successioni, i beni mobili appartenenti alle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo e posti nel territorio dello Stato di soggiorno sono considerati come situati nello Stato del domicilio fiscale.

ART. 42.

A richiesta di uno Stato membro, e secondo le modalità che esso stabilisce, la Comunità deve trattenere, a favore di tale Stato, all'atto dei pagamenti che essa deve effettuare, le imposte dovute sulle remunerazioni e sui vantaggi da essa corrisposti alle persone fisiche che remunera.

CAPITOLO III. — DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 43.

Il regime fiscale degli spacci od economati militari formerà oggetto di speciali accordi tra la Comunità e lo Stato di soggiorno.

ART. 44.

La Comunità presterà agli Stati membri che ne facciano richiesta ogni assistenza utile in materia fiscale e doganale.

ART. 45.

I dettagli dell'applicazione dei principi generali della presente Convenzione saranno stabiliti da un regolamento speciale, che riprodurrà, completerà e preciserà le disposizioni della presente Convenzione. Tale regolamento sarà stabilito dal Commissariato ed approvato dal Consiglio con decisione unanime, o, ove occorra, mediante accordi tra la Comunità e gli Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46.

Le definizioni contenute nel Titolo IV del Protocollo giurisdizionale allegato al Trattato istituyente la Comunità europea di difesa si applicano alla presente Convenzione.

ART. 47.

Per quanto riguarda l'intervento delle istituzioni della Comunità previsto dalla presente Convenzione, si applicano le regole del Trattato relative alle istituzioni stesse. In particolare, è proponibile, nel quadro della presente Convenzione, ricorso alla Corte nei casi e alle condizioni in cui sarebbe proponibile secondo le disposizioni del Trattato.

ART. 48.

Ciascuno Stato che aderisce al Trattato, alle condizioni previste dall'articolo 129 del suddetto Trattato, aderisce alla presente Convenzione.

ART. 49.

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Francese, il quale notificherà il loro deposito ai Governi degli altri Stati Parti.

ART. 50.

La presente Convenzione entrerà in vigore contemporaneamente al Trattato istituyente la Comunità europea di difesa. Essa avrà la stessa durata di questo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto alla presente Convenzione la loro firma ed il loro sigillo.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO DI FIRMA

I Governi degli Stati firmatari del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa, in data odierna, convengono di prendere tutte le misure atte a facilitare l'adesione della Comunità, come tale, alle convenzioni internazionali relative al diritto di guerra.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO DI FIRMA

I Governi degli Stati firmatari del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa, in data odierna, si concerteranno nell'intento di giungere ad un accordo sulla durata del servizio militare, che servirà di base alla decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del Protocollo militare allegato a detto Trattato.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

**DICHIARAZIONE COMUNE
DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI SULLA DURATA DEL TRATTATO**

I Governi rappresentati alla Conferenza dei Ministri degli affari esteri riuniti a Parigi, Consci dell'importanza essenziale dell'articolo 5 del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa,

Visto l'articolo 128 del suddetto Trattato, il quale stipula che tale Trattato è concluso per una durata di cinquanta anni dalla data della sua entrata in vigore,

Esprimono il voto che le disposizioni riguardanti la durata del Trattato del Nord Atlantico siano adattate a quelle del predetto articolo 128,

Considerano desiderabile che le iniziative necessarie a tale scopo siano prese dai Governi degli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico partecipanti alla presente Conferenza.

Questi Governi s'impegnano a prendere le suddette iniziative.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

PROTOCOLLO RELATIVO AL COMITATO INTERINALE

Le delegazioni che hanno partecipato all'elaborazione del Trattato continueranno a riunirsi in Comitato interinale durante l'intervallo che separerà la firma del Trattato dall'entrata in funzione delle istituzioni della Comunità europea di difesa.

In seno a tale Comitato interinale, esse si consulteranno sui problemi inerenti alla Comunità e sulle misure che i Governi firmatari potrebbero essere chiamati a prendere prima dell'entrata in funzione di dette istituzioni.

Il Comitato interinale stabilirà, in base al Trattato ed ai protocolli o convenzioni allegati, i progetti di testi che devono venir messi in vigore contemporaneamente al Trattato, in modo da permettere, appena questo sarà ratificato, l'entrata in funzione delle istituzioni della Comunità.

Esso raccoglierà, inoltre, tutte le informazioni atte a facilitare al Commissariato la esecuzione dei compiti più urgenti che gli spetteranno.

Il Comitato interinale potrà costituire dei gruppi di lavoro *ad hoc* ricorrenti, a titolo temporaneo, agli esperti necessari per l'esecuzione del loro mandato.

I lavori del Comitato interinale potranno consistere solamente in studi e piani preparatori che non impegnino i Governi né comportino alcuna misura esecutiva.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

ACCORDO PREVISTO ALL'ARTICOLO 107

(paragrafo 4, b).

Il territorio di cui all'articolo 107, paragrafo 4, b). del Trattato è il territorio situato ad ovest della linea rossa riportata sulla allegata carta (1).

Questa linea segue la frontiera germano-olandese fino al Reno, il corso del Reno fino a Colonia, passa ad est di Troisdorf, raggiunge il Reno a Bonn, segue il Reno fino a Magonza, passa ad est di Darmstadt, raggiunge il Neckar a Heidelberg, segue il Neckar sino ad Esslingen, passa per Ulm e raggiunge l'estremità orientale del lago di Costanza.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER

(1) La carta indicata nel testo non è riprodotta nella presente raccolta.

**TRATTATO
TRA IL REGNO UNITO E GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA**

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà la Regina di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Territori britannici d'oltremare,

Desiderosi, nell'interesse della difesa dell'Europa occidentale, di estendere ai rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri della Comunità europea di difesa, istituita dal Trattato firmato a Parigi il ventisette maggio millenovecentocinquantadue, le garanzie di assistenza contro l'aggressione fornite dall'articolo 4 del Trattato firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948; Hanno designato a tale scopo, quali plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

il Dott. KONRAD ADENAUER, *Cancelliere, Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il Sig. PAUL VAN ZEELAND, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il Sig. ROBERT SCHUMAN, *Ministro degli affari esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Sig. DE GASPERI, *Ministro degli affari esteri;*

SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DI LUSSEMBURGO:

il Sig. BECH, *Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Sig. STIKKER, *Ministro degli affari esteri;*

S. M. LA REGINA DI GRAN BRETAGNA, D'IRLANDA E DEI TERRITORI BRITANNICI D'OLTREMARE:

il Sig. ANTHONY EDEN, *Segretario di Stato per gli affari esteri;*

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ART. 1.

Se, in un qualsiasi momento, mentre il Regno Unito è Parte del Trattato del Nord Atlantico, qualsiasi altra Parte del presente Trattato che fosse in quel momento membro della Comunità europea di difesa o le Forze europee di difesa fossero oggetto di una aggressione armata in Europa, il Regno Unito, in conformità all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, porterà a questa Parte, o alle Forze di difesa così attaccate, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in suo potere. militari e di altro genere.

ART. 2.

Finché l'articolo 1 del presente Trattato rimarrà in vigore, qualora il Regno Unito o le sue forze armate fossero oggetto di una aggressione armata in Europa, le altre Parti del presente Trattato che saranno in quel momento membri della Comunità europea di difesa, e le Forze europee di difesa porteranno aiuto ed assistenza con tutti i mezzi in loro potere, militari e di altro genere, al Regno Unito ed alle sue forze.

ART. 3.

Il presente Trattato verrà ratificato e le sue disposizioni eseguite secondo le norme costituzionali di ogni Stato firmatario. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Governo del Regno Unito, il quale informerà di ogni deposito i Governi degli altri Stati firmatari. Il Trattato entrerà in vigore non appena tutti gli Stati firmatari avranno effettuato il deposito dei loro strumenti di ratifica, e il Consiglio della Comunità europea di difesa avrà notificato al Governo del Regno Unito che il Trattato istituyente la Comunità europea di difesa è entrato in vigore.

ART. 4.

Il presente Trattato, i cui testi in lingua inglese e francese faranno ugualmente fede, verrà depositato negli archivi del Governo del Regno Unito, che ne farà avere una copia certificata conforme ai Governi di ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e l'hanno munito del loro sigillo.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

KONRAD ADENAUER
PAUL VAN ZEELAND
ROBERT SCHUMAN
ALCIDE DE GASPERI
JOSEPH BECH
DIRK STIKKER
ANTHONY EDEN

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE
AL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO E RELATIVO AGLI IMPEGNI
DI ASSISTENZA DELLE PARTI DEL TRATTATO DEL NORD ATLANTICO
VERSO GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA**

Gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, convinti che la creazione della Comunità europea di difesa, istituita in virtù del Trattato firmato a Parigi il ventisette maggio millenovecentocinquantadue, rafforzerà la Comunità Nord Atlantica e la difesa comune della zona dell'Atlantico settentrionale, ed incoraggerà una associazione più stretta tra i Paesi dell'Europa occidentale, e considerando che gli Stati Parti del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa hanno firmato un Protocollo, che entrerà in vigore contemporaneamente al presente Protocollo, e che accorda agli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico,

convengono quanto segue:

ART. 1.

Verrà considerato attacco contro tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico, ai sensi dell'articolo 5 di detto Trattato, e determinerà di conseguenza l'applicazione dell'articolo 5, qualsiasi attacco armato:

1°) contro il territorio di uno degli Stati membri della Comunità europea di difesa in Europa o nella zona definita all'articolo 6 (i) del Trattato del Nord Atlantico;

2°) contro le forze terrestri, naviglio o aerei della Comunità europea di difesa, quando essi si trovino nella zona definita all'articolo 6 (ii) di detto Trattato.

Con l'espressione « Stato membro della Comunità europea di difesa », usata al paragrafo 1 del presente articolo, bisogna intendere uno qualsiasi dei seguenti Stati membri della Comunità, vale a dire: la Repubblica Federale di Germania, il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi.

ART. 2.

Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena ciascuno degli Stati firmatari avrà notificato la propria accettazione al Governo degli Stati Uniti d'America e non appena il Consiglio della Comunità europea di difesa avrà notificato al Consiglio del Nord Atlantico che il Trattato istituyente la Comunità europea di difesa è entrato in vigore. Il Governo degli Stati Uniti d'America avviserà tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico della data del ricevimento di ciascuna di tali notifiche e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

ART. 3.

Il presente Protocollo rimarrà in vigore finché rimarranno in vigore il Trattato del Nord Atlantico ed il Trattato istituyente la Comunità europea di difesa e finché gli Stati Parti di quest'ultimo Trattato continueranno ad accordare, per quanto li riguarda e per quanto riguarda le Forze europee di difesa, garanzie agli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico equivalenti alle garanzie contenute nel presente Protocollo.

ART. 4.

Il presente Protocollo, i cui testi in lingua inglese e francese fanno ugualmente fede, verrà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie certificate conformi verranno poi trasmesse da questo Governo ai Governi di tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord Atlantico e di tutti gli Stati Parti del Trattato istituente la Comunità europea di difesa.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Parigi, il ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

Per il Regno del Belgio:

VAN ZEELAND

Per il Canada:

HEENEY

Per il Regno di Danimarca:

STEENSEN-LETH

Per la Francia:

SCHUMAN

Per il Regno di Grecia:

PIPINELIS

Per l'Islanda:

PETURSSON

Per l'Italia:

DE GASPERI

Per il Granducato di Lussemburgo:

JOSEPH BECH

Per il Regno dei Paesi Bassi:

DIRK STIKKER

Per il Regno di Norvegia:

SKAUG

Per il Portogallo:

DE TOVAR

Per la Turchia:

ALI TINEY

*Per il Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord:*

EDEN

Per gli Stati Uniti d'America:

ACHESON

**SCAMBIO DI LETTERE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
ED I GOVERNI DEGLI STATI CO-FIRMATARI
DEL TRATTATO ISTITUENTE LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA
RIGUARDANTE L'ARTICOLO 107 DEL TRATTATO**

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL CANCELLIERE FEDERALE

Bonn, 27 maggio 1952.

*A Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio
e Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana*

Signor ALCIDE DE GASPERI

Signor Presidente del Consiglio,

A nome del Governo della Repubblica Federale tedesca mi onoro comunicare a V. E. quanto segue:

In considerazione della tensione internazionale esistente e del fatto che la Repubblica Federale si trova in una posizione strategicamente esposta, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato per l'istituzione della Comunità europea della difesa, la Repubblica Federale non considererà discriminazione che, in applicazione dell'articolo 107 di tale Trattato, il Commissariato non conceda autorizzazioni nella Repubblica Federale per i materiali bellici elencati nell'allegato II di detto articolo, se non in conformità ad una direttiva generale del Consiglio dei Ministri. Ciò peraltro è basato sulla premessa che i contingenti tedeschi nella Comunità europea di difesa non siano, per quanto riguarda il loro rifornimento di armi del tipo sopra elencato necessario all'adempimento dei compiti loro assegnati per la difesa dell'Europa, meno favorevolmente trattati dei contingenti degli altri Stati membri della Comunità europea della difesa, indipendentemente dalle fonti dalle quali essi vengono riforniti.

Per quanto concerne le ricerche nel settore delle armi sopra elencate, il Governo Federale è parimenti disposto ad impedire tali ricerche, salvo che non ne riceva eventualmente richiesta dalla Comunità europea della difesa. Quanto sopra non vale beninteso per le ricerche scientifiche intese al progresso nel settore medico ed industriale nonché in altri settori non militari della scienza pura e applicata.

Colgo l'occasione per assicurareLa, Signor Presidente del Consiglio, della mia più alta considerazione.

ADENAUER

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 10 giugno 1952

*S. E. il Cancelliere e Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Federale Tedesca*

Signor KONRAD ADENAUER

Signor Cancelliere Federale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 27 maggio u. s. che qui di seguito riporto nella traduzione italiana:

« A nome del Governo della Repubblica Federale tedesca mi onoro comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

« In considerazione della tensione internazionale esistente e del fatto che la Repubblica Federale si trova in una posizione strategicamente esposta, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato per l'istituzione della Comunità europea della difesa, la Repubblica Federale non considererà discriminazione che in applicazione dell'articolo 107 di tale Trattato il Commissariato non conceda autorizzazioni nella Repubblica Federale per i materiali bellici elencati nell'Allegato II di detto articolo, se non in conformità ad una direttiva generale del Consiglio dei Ministri. Ciò peraltro è basato sulla premessa che i contingenti tedeschi nella Comunità europea della difesa non siano, per quanto riguarda il loro rifornimento di armi del tipo sopra elencato necessario all'adempimento dei compiti loro assegnati per la difesa dell'Europa, meno favorevolmente trattati dei contingenti degli altri Stati membri della Comunità europea della difesa, indipendentemente dalle fonti dalle quali essi vengono riforniti.

« Per quanto concerne le ricerche nel settore delle armi sopra elencati, il Governo Federale è parimenti disposto ad impedire tali ricerche, salvo che non ne riceva eventualmente richiesta dalla Comunità europea della difesa. Quanto sopra non vale beninteso per le ricerche scientifiche intese al progresso nel settore medico e industriale nonché in altri settori non militari della scienza pura e applicata.

« Colgo l'occasione per assicurareLa, Signor Presidente del Consiglio, della mia più alta considerazione ».

Mi è grata l'occasione per esprimerLe, Signor Cancelliere Federale, gli atti della mia più alta considerazione.

DE GASPERI

ALLEGATO

NOTA

Nel quadro degli accordi firmati a Bonn il 26 maggio 1952, si è proceduto a due scambi di lettere tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, da una parte, e i Governi di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti dall'altra, relativi l'uno al controllo dell'energia atomica, l'altro agli aerei civili. Il testo delle lettere scambiate tra i Governi della Francia e della Repubblica Federale di Germania è riprodotto qui di seguito.

CONTROLLO DELL'ENERGIA ATOMICA

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL CANCELLIERE FEDERALE

Bonn, 27 maggio 1952

*A Sua Eccellenza il Ministro degli Esteri
della Repubblica Francese*

Signor ROBERT SCHUMAN

Signor Ministro,

In nome della Repubblica Federale di Germania ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Dato che nessun controllo effettivo dell'Arma atomica può essere effettuato senza un controllo generale del campo dell'energia atomica, il Governo Federale s'impegna a mantenere in tale campo controlli che vanno oltre quello della produzione di armi atomiche.

Pertanto, la Repubblica Federale vieterà mediante legislazione:

a) gli studi e la messa a punto, la produzione ed il possesso di armi atomiche, come definite nell'Allegato II dell'articolo 107 del Trattato della Comunità difensiva europea;

b) l'importazione o la produzione, mediante qualsiasi procedimento, di combustibile nucleare in quantità superiore ai 500 grammi all'anno, per l'insieme del territorio della Repubblica Federale;

c) gli studi, la messa a punto, la costruzione o il possesso di reattori nucleari o di altri strumenti o impianti atti a produrre armi atomiche o combustibile nucleare in quantità superiore ai 500 grammi all'anno per l'insieme del territorio della Repubblica Federale; considerandosi l'attitudine a produrre 500 grammi di combustibile nucleare all'anno, nel caso di un reattore nucleare, come corrispondente ad una potenza calorifica equivalente a 1,5 megawatts;

d) la produzione o l'importazione, sull'insieme del Territorio della Repubblica Federale, di uranio in una forma chimica qualsiasi, in quantità superiori all'equivalente di nove tonnellate di uranio elemento all'anno; ciò vale per l'insieme del territorio della Repubblica Federale. Tuttavia, durante un periodo transitorio, la Repubblica Federale ha il diritto di produrre, per il fabbisogno dell'avviamento di un reattore, una quantità di uranio che non dovrà sorpassare l'equivalente di trenta tonnellate di uranio elemento;

e) il magazzino di uranio, in qualsiasi forma chimica diversa dal minerale non trattato, in quantità che, astrazione fatta delle necessità iniziali del reattore, ecceda l'equivalente di 18 tonnellate di uranio elemento per l'insieme del territorio della Repubblica Federale.

La Repubblica Federale assicurerà, mediante norme di legge analoghe a quelle in vigore nei vostri Paesi, il controllo:

a) dell'esportazione fuori dal territorio della Repubblica Federale, di tutti gli articoli e prodotti utili agli studi, ed alle loro applicazioni, sull'energia atomica e che saranno enumerati in un elenco da stabilirsi di comune accordo dai quattro Paesi, e

b) di alcune attività, tra cui l'esportazione e l'importazione, relative all'uranio ed al torio ed alle sostanze contenenti uranio e torio.

Il Governo Federale prenderà inoltre tutte le misure necessarie per assicurarsi che le informazioni che toccano la sicurezza nel campo dell'energia atomica non siano divulgate a persone non autorizzate.

La Repubblica Federale nota che i vostri Governi sono disposti a procedere, allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle Convenzioni concluse il 26 maggio 1952 tra i vostri Governi ed il mio e firmate in data odierna, ad un nuovo esame delle sopra elencate limitazioni sulla produzione e sull'acquisto di combustibile nucleare.

Colgo questa occasione per assicurareLa, Signor Ministro, della mia alta considerazione.

ADENAUER

Parigi, 27 maggio 1952

A Sua Eccellenza KONRAD ADENAUER

Cancelliere della Repubblica Federale di Germania

Signor Cancelliere,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera, in data 27 maggio, riguardante il controllo dell'energia atomica, che Ella mi ha cortesemente inviata a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e la cui traduzione in lingua francese risulta come segue:

« In nome della Repubblica Federale di Germania, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

« Dato che nessun controllo effettivo dell'Arma atomica può essere effettuato senza un controllo generale del campo dell'energia atomica, il Governo Federale s'impegna a mantenere in tale campo controlli più estesi di quello esercitato sulla produzione di armi atomiche.

« Pertanto, la Repubblica Federale vieterà, mediante legislazione:

a) gli studi e la messa a punto, la produzione ed il possesso di armi atomiche, come definite nell'Allegato II dell'articolo 107 del Trattato della Comunità difensiva europea;

b) l'importazione, o la produzione mediante qualsiasi procedimento, di combustibile nucleare in quantità superiore ai 500 grammi all'anno, per l'insieme del territorio della Repubblica Federale;

c) gli studi, la messa a punto, la costruzione o il possesso di reattori nucleari o di altri strumenti o impianti atti a produrre armi atomiche o combustibile nucleare in quantità superiore ai 500 grammi all'anno per l'insieme del territorio della Repubblica Federale, considerandosi l'attitudine a produrre 500 grammi di combustibile nucleare all'anno, nel caso di un reattore nucleare, come corrispondente ad una potenza calorifica corrispondente ad 1,5 megawatts;

d) la produzione o l'importazione, sull'insieme del territorio della Repubblica Federale, di uranio in forma chimica qualsiasi, in quantità superiori all'equivalente di nove tonnellate di uranio elemento, per anno; ciò vale per l'insieme del territorio della Repubblica Federale. Tuttavia, durante un periodo transitorio, la Repubblica Federale ha il diritto di produrre, per il fabbisogno dell'avviamento di un reattore, una quantità di uranio che non dovrà sorpassare l'equivalente di trenta tonnellate di uranio elemento;

e) il magazzino di uranio, in qualsiasi forma chimica diversa dal minerale non trattato, in quantità superiore, astrazione fatta delle necessità iniziali del reattore, all'equivalente di 18 tonnellate di uranio elemento. per l'insieme del territorio della Repubblica Federale.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

« La Repubblica Federale assicurerà, mediante norme di legge analoghe a quelle in vigore nei vostri Paesi, il controllo:

a) dell'esportazione fuori dal territorio della Repubblica Federale, di tutti gli articoli e prodotti utili agli studi, ed alle loro applicazioni, sull'energia atomica, che saranno enumerati in un elenco da stabilirsi di comune accordo dai quattro Paesi, e

b) di alcune attività, tra cui l'esportazione e l'importazione, relative all'uranio ed al torio ed alle sostanze contenenti uranio e torio.

« Il Governo Federale prenderà inoltre tutte le misure necessarie per assicurarsi che le informazioni concernenti la sicurezza nel campo dell'energia atomica non siano divulgate a persone non autorizzate.

« La Repubblica Federale nota che i vostri Governi sono disposti a procedere, allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle Convenzioni concluse tra i vostri Governi ed il mio e firmate in data odierna, ad un ulteriore esame delle sopra elencate limitazioni della produzione e dell'acquisto di combustibile nucleare ».

Ho inoltre l'onore di confermarLe che il mio Governo è disposto a procedere, allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delle Convenzioni concluse tra il Suo Governo ed il mio, ad un nuovo esame delle succitate limitazioni sulla produzione e l'acquisto di combustibile nucleare.

Voglia gradire, Signor Cancelliere, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

SCHUMAN

APPARECCHI CIVILI

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL CANCELLIERE FEDERALE

Bonn, 27 maggio 1952

A Sua Eccellenza ROBERT SCHUMAN

Ministro degli Esteri della Repubblica Francese.

Signor Ministro,

In nome della Repubblica Federale di Germania ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Per quanto riguarda gli aerei civili, nessun apparecchio viene prodotto attualmente nella Repubblica Federale di Germania, dove non esiste, d'altra parte, nessuna attrezzatura destinata a tale produzione. Il Governo della Repubblica Federale ha l'intenzione di acquistare da altri Paesi gli aerei civili che potrebbero occorrere alla Germania. Qualora la situazione dovesse mutare in avvenire, la Repubblica Federale cercherà di ottenere un accordo su tale punto con i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia, tenuto conto della situazione esistente a tale momento.

Colgo questa occasione per assicurareLa, signor Ministro, della mia alta considerazione.

ADENAUER

Parigi, 27 maggio 1952

A Sua Eccellenza KONRAD ADENAUER

Cancelliere della Repubblica Federale di Germania

Signor Cancelliere,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera, in data 27 maggio, riguardante la produzione di aerei civili, che Ella mi ha cortesemente inviato a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania, e la cui traduzione in lingua francese risulta come segue:

« In nome della Repubblica Federale di Germania ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

« Per quanto riguarda gli aerei civili, nessun apparecchio viene prodotto attualmente nella Repubblica Federale di Germania, dove non esiste, d'altra parte, nessun impianto destinato a tale produzione. Il Governo della Repubblica Federale ha l'intenzione di acquistare da altri Paesi gli aerei civili che potrebbero occorrere alla Germania. Qualora la situazione dovesse mutare in avvenire, la Repubblica Federale cercherà di ottenere un accordo su tale punto con i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia, tenuto conto della situazione esistente a tale momento ».

Voglia gradire, Signor Cancelliere, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

SCHUMAN

DICHIARAZIONE TRIPARTITA

I Governi degli Stati Uniti d'America, della Francia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord hanno firmato con la Repubblica Federale di Germania alcune convenzioni che stabiliranno nuovi rapporti con tale Paese. Queste convenzioni, così come i Trattati istituenti la Comunità europea di difesa e la Comunità europea per il carbone e l'acciaio, dei quali la Francia è parte, assicurano una base nuova per l'unificazione dell'Europa e per la partecipazione della Germania, su un piede di uguaglianza, alla Comunità europea. Essi mirano ad impedire che tensioni e conflitti vengano a dividere di nuovo le nazioni libere d'Europa, nonché a prevenire ogni rinascita di un militarismo aggressivo. Essi rendono possibile l'abolizione delle speciali restrizioni finora imposte alla Repubblica Federale di Germania e permettono a questa ultima di partecipare, su un piede di uguaglianza, alla difesa dell'Occidente.

Queste convenzioni e questi Trattati rispondono al desiderio di assicurare, mediante sforzi comuni, la prosperità e la sicurezza dell'Europa occidentale. I Governi americano e britannico ritengono che l'istituzione e lo sviluppo di queste istituzioni della Comunità europea corrispondono ai loro fondamentali interessi e vi daranno pertanto il loro appoggio e la loro collaborazione per quanto sarà in loro potere.

Inoltre, la difesa occidentale è un'impresa comune cui i Governi americano e britannico cooperano in quanto membri del Trattato del Nord Atlantico.

Tali legami vengono ora rafforzati dal sistema di reciproche garanzie stabilito fra gli Stati membri della Comunità europea di difesa, fra questi Stati membri ed il Regno Unito, nonché fra gli stessi Stati membri e gli Stati parti del Trattato del Nord Atlantico.

Per queste varie ragioni, e particolarmente per il fatto che tali nuove garanzie si applicheranno agli Stati interessati solo in quanto essi saranno membri dell'una o dell'altra delle suddette organizzazioni, i Governi americano e britannico hanno, al pari del Governo francese, un interesse permanente all'efficacia del Trattato istituyente la Comunità europea di difesa, nonché alla solidità ed all'integrità di tale Comunità. Di conseguenza, ove un'azione, da qualunque parte proveniente, minacci l'integrità o l'unità della Comunità, i due Governi considereranno tale azione come una minaccia alla loro propria sicurezza. Essi agiranno in conformità all'articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico. Inoltre, essi hanno fatto conoscere la loro decisione di mantenere sul continente europeo, compreso il territorio della Repubblica Federale di Germania, quelle forze che riterranno necessarie ed adeguate per contribuire alla difesa comune della zona del Trattato del Nord Atlantico, in considerazione degli obblighi ad essi derivanti da detto Trattato, del loro interesse all'integrità della Comunità europea di difesa, nonché delle loro speciali responsabilità in Germania.

La sicurezza e la prosperità di Berlino ed il mantenimento dell'attuale posizione delle tre Potenze in questa città sono considerate dalle tre Potenze stesse come elementi essenziali per la pace del mondo libero nell'attuale situazione internazionale. Di conseguenza, esse manterranno forze armate nel territorio di Berlino per tutto il tempo che le loro responsabilità lo richiederanno. Pertanto esse riaffermano che considereranno qualsiasi attacco contro Berlino, da qualsiasi parte provenga, come un attacco rivolto contro le loro forze armate e contro loro stesse.

Queste nuove garanzie di sicurezza sostituiscono le assicurazioni contenute nella dichiarazione fatta a New York il 19 settembre 1950, dai Ministri degli affari esteri degli Stati Uniti, della Francia e del Regno Unito.

PARIGI, ventisette maggio millenovecentocinquantadue.

ACHESON
SCHUMAN
EDEN